

DIMITRI BRUNETTI

NORME SABAUDE
PER GLI ARCHIVI
DEI COMUNI



Centro Studi Piemontesi
Ca dë Studi Piemontèis
TORINO 2012

© 2012
Centro Studi Piemontesi – *Ca dë Studi Piemontèis*
Via Ottavio Revel, 15
10121 Torino
Tel. 011/537486 – Fax 011/534777
info@studipiemontesi.it
www.studipiemontesi.it

ISBN 978-88-8262-196-4

Prefazione

Quando in anni ormai lontani, nelle mie peregrinazioni negli archivi, m'imbattevo per studio o per "mestiere" in tracce di classificazione inestricabili, riandavo con la mente alla *tabula* di riscontro dei faldoni dipinti che avevo potuto ammirare nel Castello di Praga: fiori e frutti smaglianti (i numeri x e y delle materie attinenti l'agricoltura), soli ridenti (i registri dei nati), teschi gentili (le liste dei morti) e così procedendo. Nei nostri archivi comunitari di allora (e di sempre) nulla di tutto questo: né colori, né fantasie, né supporti preconfezionati: occorreva scovare da sé il bandolo della matassa arruffata.

Oggi, grazie ai suggerimenti e al lavoro delle Soprintendenze e alla maggiore consapevolezza delle amministrazioni locali, l'approccio è migliorato. Ed è migliorata la preparazione degli addetti ai lavori, che possono avvalersi, oltre che della Scuola, di esperienze sul campo supportate da sempre nuovi e affinati strumenti, come questo libro di Dimitri Brunetti, che dell'archivio comunale preunitario ricostruisce la trama fitta del tessuto normativo.

L'Archivio Comunale, siccome di una città già da lungo tempo insigne, ed avente un sistema regolare d'amministrazione, contiene una quantità grandissima di documenti, dei quali altri son relativi a' suoi titoli onorifici ed alle sue prerogative, ed altri a' suoi titoli di proprietà. Molti ancora di essi son assai proprii a soddisfare una dotta curiosità, per ciò che riguarda la verifica di fatti relativi alla storia italiana de' bassi tempi; siccome pure le memorie ed i frammenti che s'incontrano d'antiche leggi e costumanze possono somministrare un'assai ampia materia di politiche e filosofiche riflessioni.

Con queste considerazioni il relatore ignoto incaricato nel 1804 di compiere «una ricognizione generale delle carte» dell'Archivio

civico torinese evidenziava, in ambiti diversi – la tutela dei diritti, dei confini, l’affermazione dei titoli e delle prerogative, lo studio – l’*utilitas* del cospicuo patrimonio comunale. Ma le carte son capaci di rispondere alle istanze di natura giuridica, amministrativa, culturale, in una parola sono fruibili, soltanto se ordinate, inventariate e opportunamente conservate.

Nelle pagine che seguono l’Autore analizza in modo sistematico la normativa sabauda sugli archivi comunali a far tempo dalle providenze raccolte «d’ordine di Madama Reale Maria Giovanna Battista» da Giovanni Battista Borelli, alla cui opera diedero continuità Felice Amato e Camillo Duboin, curatori del monumentale imprescindibile repertorio di *Leggi, editti, patenti, manifesti fino al 1798*.

La silloge di Brunetti comprende i provvedimenti generali e le disposizioni locali particolarmente significative afferenti gli archivi comunali degli Stati di terraferma, ossia del Piemonte, della Savoia, del ducato d’Aosta, varati dal XIV secolo alla vigilia dell’unificazione da sovrani sabaudi, funzionari statali e singole amministrazioni attente alla tutela della memoria comunitaria. Ne scaturisce uno strumento agile e di grande utilità per archivisti e ricercatori: un viatico per seguire le tracce labili e confuse dei vecchi ordinamenti, interpretare residui di classificazioni obsolete, inappropriate o incerte, e ricomporre infine virtualmente la struttura dei fondi, nel rispetto della storia lunga dell’archivio.

ROSANNA ROCCIA

Norme sabaude per gli archivi dei Comuni

La conoscenza della storia amministrativa dei comuni rappresenta un elemento essenziale per il corretto riordino dei loro archivi.

La storiografia tradizionale si è certamente occupata di indagare quali fattori hanno inciso sull'azione dei comuni, anche considerando che nel corso dei secoli ci sono stati numerosi cambiamenti nella struttura dei municipi e nelle funzioni a loro attribuite, ma non ha quasi mai prestato attenzione alle vicende dei loro archivi¹. Per acquisire una migliore conoscenza della storia delle amministrazioni locali in rapporto alla formazione e alla conservazione dei loro complessi documentali è possibile fare riferimento alle ricerche di alcuni archivisti anche se, quasi sempre, si sono concentrate sugli anni del Regno d'Italia e della Repubblica, e in rari casi hanno approfondito le epoche precedenti. Solo di recente alcuni studi sulla storia delle amministrazioni territoriali hanno cominciato a valutare l'impatto e le modalità d'innesto della legislazione comunale sabauda sugli ordinamenti degli Stati preunitari al momento dell'unificazione legislativa del Regno².

Per offrire un elemento di riflessione in occasione degli interventi di riordino, e per integrare gli studi sull'amministrazione locale già disponibili, questo contributo si propone di illustrare le norme del governo sabauda precedenti all'unità d'Italia per gli archivi comu-

¹ GIUSEPPE PANSINI, *Per una corretta inventariazione degli archivi storici comunali*, in «Rassegna degli archivi di Stato», anno XXIV (1964), n. 2-3, pp. 361-363.

² Si veda, in particolare: ALEXANDRA KOLEGA, *Lineamenti istituzionali e documentazione del comune postunitario (1865-1946)*, in «Rivista storica del Lazio», anno VI (1998), n. 8, quaderno n. I: *Gli archivi storici comunali. Lezioni*, p. 85.

nali, con particolare riferimento al Piemonte, ma anche alla Savoia e alla Valle d'Aosta³.

Nel dibattito sulle origini dell'ordinamento comunale e provinciale italiano, lo stato sabauda rappresenta un terreno privilegiato per analizzare il percorso di crescita delle autonomie locali. Tale sviluppo è caratterizzato principalmente dalle regie Costituzioni del 1770 e dal Regolamento dei pubblici del 1775, che definiscono la situazione delle amministrazioni territoriali nell'*Ancien régime*, dalla disciplina di Carlo Alberto degli anni 1847-1848, dal progetto elaborato da Santarosa per incarico diretto di Cavour nel 1858 e dalla legge comunale e provinciale del 1859 sulla base della quale nel 1865 viene approvata la prima legge del Regno d'Italia per le amministrazioni locali⁴.

Bisogna notare, però, che nel quadro generale della normativa sabauda sono del tutto mancanti i riferimenti ai beni culturali. Questa apparente lacuna trova spiegazione nello spirito liberista dello Statuto albertino, come peraltro nella tradizione precedente, che conferiva alla proprietà privata un valore inviolabile. Questo tipo di impostazione, che sarà poi alla base anche delle prime leggi

³ Questo volume riprende e amplia il saggio dell'autore *La normativa sabauda preunitaria per gli archivi dei comuni del Piemonte*, in «Rassegna degli archivi di Stato», nuova serie, anno IV (2008), n. 1-2-3, pp. 35-92. La ricerca sulla normativa sabauda preunitaria trae spunto da: DIEGO ROBOTTI, *Problemi e criteri di applicazione del metodo storico al riordinamento degli archivi comunali piemontesi*, in *Istituzioni ed archivi al di qua e al di là delle Alpi sino alla metà del XX secolo. Formazione e trattamento dei fondi archivistici: evoluzione e discontinuità*. [Atti del] convegno degli archivisti dell'arco alpino occidentale, Ajaccio 14-15 ottobre 1993, in «Archivi per la storia. Rivista dell'Associazione nazionale archivistica italiana», Firenze, Le Monnier, anno IX (1996), n. 1-2, pp. 167-174. Si veda anche: ILARIA CURLETTI, *L'inventario della sezione «Cornaglia» dell'archivio storico del comune di Carmagnola. Metodi di produzione e conservazione documentaria in età basso medievale e moderna (secoli XIV-XVIII)*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Siena, Scuola di dottorato «Riccardo Francovich». Storia e archeologia del medioevo, Istituzioni e Archivi (XIX ciclo), 2003-2006.

⁴ Si veda: GIAN SAVINO PENE VIDARI, *Prospettive sulle autonomie locali dello Stato sabauda del secolo scorso*, in *Piemonte risorgimentale. Studi in onore di Carlo Pischetta nel suo settantesimo compleanno*, Torino, Centro studi piemontesi «Ca de studi piemontèis», 1987, pp. 47-57.

italiane, si scontrava con quella presente in alcuni degli altri Stati italiani preunitari che, in qualche modo, avevano regolamentato l'uso e la conservazione dei beni culturali. Solo all'inizio del Novecento verranno approvate le prime norme volte a disciplinare l'uso, la conservazione e la tutela dei beni e delle cose di interesse storico. Pur in questo contesto gli archivi vengono comunque sempre inseriti nelle disposizioni sabaude perché considerati come strumento amministrativo di lavoro, di tutela dei diritti e di controllo e non come complesso di documenti con valore storico.

Questo testo presenta in ordine cronologico i risultati della ricerca sulla normativa sabauda preunitaria per gli archivi dei comuni⁵. Inizialmente vengono presentati i provvedimenti contenuti nella raccolta Borelli e nella raccolta Duboin, suddividendo questi ultimi fra quelli per il Piemonte, la Savoia, il ducato d'Aosta e le amministrazioni locali. Poi ci si sofferma sulle disposizioni contenute nelle Costituzioni di Vittorio Amedeo II del 1729 e di Carlo Emanuele III del 1770, e nel Regolamento per l'amministrazione dei pubblici del 1775. Dopo un cenno al periodo francese e la presentazione della circolare cuneese del 1826, viene analizzata l'istruzione per l'amministrazione dei comuni del 1838, vengono proposte le disposizioni carloalbertine degli anni 1847 e 1848, e gli elementi della riorganizzazione dello Stato del 1853. Infine vengono commentati gli articoli relativi all'archivio inseriti nell'ordinamento comunale e provinciale di Vittorio Emanuele II del 1859⁶. Al termine del lavoro vi sono due appendici nelle quali

⁵ Desidero ringraziare Paola Briante per i suggerimenti all'avvio della ricerca, Antonella Mulè per la prima pubblicazione del lavoro sulle pagine della «Rassegna degli archivi di Stato», Andrea De Pasquale per il costante interesse, Rosanna Rocca per la bella prefazione e Albina Malerba per il sostegno a questo volume. La mia gratitudine va a Valentina Malvicino che mi ha accompagnato in tutte le fasi di questo lungo lavoro.

⁶ I rimandi alla normativa sono stati fatti riportando sempre, nella stesura originale, il testo reperito nei repertori citati, nelle prime edizioni delle Costituzioni del 1729

sono stati trascritti i testi normativi più lunghi non inseriti nel corpo del saggio, l'appendice A contiene tutte le norme ad eccezione delle Istruzioni del 1838 a cui è dedicata l'appendice B.

Nel realizzare la ricerca sono stati presi in esame tutti i repertori disponibili e le norme per l'amministrazione locale di carattere generale e di singole città, oltre alla bibliografia esistente e ad una serie di riferimenti ricavati in occasione del riordino di numerosi archivi comunali piemontesi⁷. Però, nella constatazione che l'interesse di questo lavoro è unicamente quello di presentare le dispo-

e 1770, del Regolamento del 1775 e delle Istruzioni del 1838, e nella Raccolta delle leggi e dei decreti. Occorre però segnalare che le disposizioni principali sono anche consultabili nella trascrizione in appendice all'opera: ADRIANA PETRACCHI, *Le origini dell'ordinamento comunale e provinciale italiano. Storia della legislazione piemontese sugli enti locali dalla fine dell'antico regime al chiudersi dell'età cavouriana (1770-1861)*, Venezia, Neri Pozza editore, 1962.

⁷ In molti casi, purtroppo, la ricerca non ha condotto a risultati utili. Così, ad esempio, FEDERICO SCLOPIS, *Storia dell'antica legislazione del Piemonte*, Torino, Giuseppe Bocca, 1833 non tratta della tenuta degli archivi, anche se il *Capo III. Degli statuti dei comuni* (pp. 129-227) prende in esame gli Statuti di Asti, Avigliana, Biella, Chieri, Cuneo, Fossano, Ivrea, Mondovì, Nizza, Pinerolo, Vercelli e della Valle d'Aosta. Anche l'indicazione in NICOMEDE BIANCHI, *Le carte degli archivi piemontesi. Politici, amministrativi, giudiziari, finanziari, comunali, ecclesiastici e di enti morali*, Torino, fratelli Bocca, 1881, che a p. 25 segnala presso l'Archivio di Stato di Torino la presenza di una «Serie II. Archivi. Leggi e provvedimenti relativi (1729-1874)», in seno alla «Classe IV. Materie amministrative», non ha portato ad arricchire la ricerca nonostante l'aiuto fornitomi da Edoardo Garis, che ha individuato la collocazione delle carte citate da Bianchi: l'inventario I15 «Inventario delle Scritture riguardanti li Regi Archivi di Corte», dedica la prima categoria «Regie Patenti, Istruzioni, Viglietti, ed altre Scritture relative alle incombenze del Regio Archivista, e degl'Impiegati, Bilanci», alla descrizione dei documenti relativi alla gestione dei Regi Archivi di Corte; in esso possono essere di un certo interesse solo: mazzo 4, fascicolo 9 (relativo alle raccolte di «Statuti, Privilegi, e Franchiggie» conservate presso il Regio Archivio, 1822), m. 4, f. 28 (relativo al «piano della raccolta degli editti e manifesti, di cui fu intrapresa la compilazione dell'avv.to Duboin», 1842) e m. 5, f. 15 (relativo all'archivio della Città di Genova, 1857). Così anche, sempre presso l'Archivio di Stato di Torino, l'inventario denominato «Archivio dell'Archivio», realizzato nel 2006 da Francesca Ortolano quale appendice del precedente Inventario I15, non descrive nulla di pertinente a questa ricerca ed è meritevole di attenzione solo il fascicolo I40 della seconda sezione «Archivi Generali del Regno (1849-1870)» (intitolato «“Inventario” alfabetico degli archivi dei Comuni piemontesi», metà XIX sec.).

sizioni riferite direttamente alla formazione, gestione e conservazione degli archivi di comunità, non si è ritenuto di includere le norme per l'amministrazione dello Stato e della giustizia, se non alcune di particolare rilevanza utili ad illustrare le linee generali d'azione; allo stesso modo non è presente nel testo il richiamo alla legislazione di epoca francese per gli anni repubblicani dal 1798 al 1802 (con la parentesi dell'occupazione militare austro-russa fra il 1799 e il 1800) e per quelli napoleonici fino al maggio 1814, oltre alle disposizioni specifiche sulla formazione di singoli atti (ad es. i registri della popolazione e dello stato civile). Si è deciso, poi, di richiamare soltanto quando necessario le modificazioni delle circoscrizioni territoriali e delle province, così come di non soffermarsi sulla figura e il ruolo dell'intendente, che, sebbene centrale nello studio dell'amministrazione sabauda almeno fino a tutto il Settecento, esula dai propositi di questo lavoro⁸. Inoltre, è parso non pertinente il richiamo al contesto generale e ai fatti dinastici, politici e militari, oltre che alle idee di Cavour sull'amministrazione decentrata, temi che potranno essere approfonditi in altri studi⁹. Infine, non è stata richiamata in modo esplicito la nascita e lo sviluppo della letteratura archivistica che a partire dal Seicento rende

⁸ Si vedano: PAOLA SERENO, *La città e il territorio: ordinamento spaziale della maglia amministrativa, in Il Piemonte alle soglie del 1848*. [Atti del congresso internazionale, Torino 7-10 ottobre 1998], a cura di UMBERTO LEVRA, Torino, Comitato di Torino dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Roma, Carocci, 1999, pp. 3-21; ENRICO GENTA, *L'amministrazione centrale e provinciale, in Il Piemonte alle soglie del 1848*, cit., pp. 181-190.

⁹ Per una più articolata disamina del quadro normativo sabauda si vedano: ENRICO GENTA, *Una rivoluzione liberale mancata. Il progetto Cavour-Santarosa sull'amministrazione comunale e provinciale (1858)*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 2000; ADRIANA PETRACCHI, *Le origini dell'ordinamento comunale e provinciale italiano*, cit. Si vedano inoltre: MARIO ENRICO VIORA, *Le Costituzioni piemontesi (Leggi e Costituzioni di S. M. il Re di Sardegna) 1723-1729-1770*, Torino, Bocca, 1928 (ristampa anastatica Torino, Società reale mutua di assicurazione, 1986); GUIDO QUAZZA, *Le riforme in Piemonte nella prima metà del Settecento*, «Collezione storica del Risorgimento italiano», LI-LII, Modena, Società tipografica editrice modenese, 1957; ISIDORO SOFFIETTI e CARLO MONTANARI, *Il diritto negli Stati sabaudi: fonti ed istituzioni (secoli XV-XIX)*, Torino, Giappichelli, 2008.

disponibili i primi scritti e manuali dedicati in modo specifico agli archivi, e fra questi il *De Archivis* di Baldassarre Bonifacio, edito nel 1632 a Venezia, che di certo ha avuto diffusione anche a Torino e nel Regno¹⁰.

I. LA RACCOLTA BORELLI DEGLI «EDITTI ANTICHI E NUOVI DE' SOVRANI PRENCIPI DELLA REAL CASA DI SAVOIA» DEL 1681

Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours, seconda madama reale e reggente dello Stato in nome del figlio minore Vittorio Amedeo II, sul finire degli anni Settanta del Seicento dispone che «si raccogliessero da' Registri di tutti gli Archivi» e «che fossero raccolte in un volume consecutivamente tutte le leggi, che sono state fatte dal Primo Duca di Savoia fino à i nostri giorni» per fornire «universalmente à tutti i presenti, e venturi una incredibile commodità, & insieme raviva la memoria di tanti Eroi, ch'hanno dominato, e date le leggi in questo Paese». Nel 1681 viene pubblicata in Torino la raccolta degli editti della real casa di Savoia a partire dai decreti di Amedeo VIII del 1430 ad opera del senatore Giovanni Battista Borelli¹¹.

Il Borelli, come comunemente viene chiamata quest'opera, in realtà non comprende tutti gli editti e le norme antiche, ma una loro selezione ragionata frutto di «molte sessioni fatte avanti al-

¹⁰ ELIO LODOLINI, *Storia dell'archivistica italiana. Dal mondo antico alla metà del secolo XX*, Milano, Franco Angeli, 2004, pp. 105 e sg.; PATRIZIA ANGELUCCI, *Breve storia degli archivi e dell'archivistica*, Perugia, Morlacchi, 2008, pp. 65-69. Circa la conoscenza della manualistica del Seicento si veda il cenno in: GUIDO GENTILE, *L'organizzazione della memoria*, in GUIDO GENTILE e ROSANNA ROCCIA, *Itinerari fra le carte*, Torino, Archivio Storico della Città di Torino, 1999, pp. 15-16.

¹¹ *Editti antichi, e nuovi de' Sovrani Prencipi della Real Casa di Savoia. Delle loro Tutrici, e de' Magistrati di quà da' Monti, Raccolti d'ordine di Madama Reale Maria Giovanna Battista. Dal Senatore Gio. Battista Borelli. Con doppio Indice, cioè uno de' Libri, e Titoli, & altro delle materie*, in Torino, per Bartolomeo Zappata libraio di S.A.R., 1681, c. [6], p. 1288, c. [30]. Citazioni tratte da: Borelli, cit., c. [2] r. e [3] r.



cuni principali Ministri»¹², come viene precisato nell'avvertenza al lettore.

Il volume è formato da tre parti: la prima «Concernente la forma, e stile, che si hà da osservare nelle cause civili», la seconda «Concernente il modo di procedere nelle cause criminali», la terza «Continente gli editti concernenti le altre materie separate, e non spettanti all'instruzione del Processo civile e criminale». La prima e la seconda parte sono divise in titoli, la terza è suddivisa in quindici libri¹³, ciascuno dedicato ad una specifica materia, e in titoli.

Lo studio di questo repertorio rappresenta il punto di partenza per analizzare la normativa sabauda allo scopo di identificare le disposizioni riguardanti la formazione e la tenuta degli archivi dei

¹² BORELLI, cit., *Al lettore*, c. [3] v.

¹³ Libro I. Della Fede Cattolica, e culto Divino. Delle Chiese, Luoghi pii, Persone, e Beni loro spettanti. Delle Feste, & osservanza d'esse; Libro II. Della Casa di S.A.R. e principali Ufficiali d'essa, & altri subordinati a quelli; Libro III. Del Demanio, Regali, & altri Dritti, & [C]onventioni spettanti al Prencipe; Libro IV. De' Magistrati, & Ufficiali loro; e dell'autorità, privilegi, e prerogative, fontioni, & incombenze di essi; Libro V. Del governo politico dello Stato; Libro VI. De' Delitti; Libro VII. Della Militia in generale, & in particolare, Paesana, e Soldatesca d'ordinanza. De gli Ufficiali loro, e privilegi, & altre cose spettanti ad esse, e necessarie al servitio della guerra; Libro VIII. De i feudi, enfiteosi, primogeniture, giuramenti di fedeltà, investiture, & altre ragioni feudali, e giurisdittionali, delle alienazioni di detti feudi, & altri beni feudali; delle costituzioni, disposizioni, e caducità d'essi rispettivamente; dell'allodialità, ò feudalità de beni stabili, e dell'infuedatione, e disinfeudatione; Libro IX. Della Politica, e Polizia della Città di Torino, come anche d'alcune altre parti de' Stati di S.A.R.; Libro X. Delle Arti, & Artisti, Liberali, e Meccaniche; Libro XI. Delle Communità, e regolamento d'esse, cioè de' Sindici, Consiglieri, & Agenti loro, & altri Ufficiali deputati per governo, e sollievo delle medesime. Della reintegrazione del registro, degli assegni sopra i beni catastrati, e debiti d'esse Communità, delle persone, e beni immuni da' carichi per il numero di dodici figliuoli, od altre cause; Libro XII. De' Contratti, e distratti in genere, & in particolare, cioè del regolamento, e retrattatione de' contratti illeciti, e feneratitii, con la Bolla di Papa Pio V. e specialmente dell'alienatione de' beni de' Minori, delle Donne, & altre persone semplici, De' beni feudali, e sottoposti à fideicommissi, ò altra obligatione; Libro XIII. Delle ultime volontà, e successioni che si deferiscono ab intestato, e della legitima, & alcune altre ragioni, e modi di succedere; Libro XIV. De' Notari, & ufficio loro. Della registratione degli istromenti. Del Tabellionato, & insinuatione d'essi; Libro XV. Degl'infedeli.

comuni. A questo fine sono di estrema utilità i due indici, il primo per ordine di pagina, il secondo per materie.

La prima e la seconda parte del volume, dedicate rispettivamente alla giustizia civile e alla giustizia penale, contengono numerose disposizioni riferite all'attività degli scrivani, dei segretari, degli attuari (pubblico ufficiale con il compito di ricevere e custodire gli atti giudiziari) e alla scrittura degli atti processuali, ma che in nessun caso fanno riferimento agli archivi delle comunità¹⁴. Allo stesso modo, la terza parte dell'opera del senatore Borelli contiene numerosi richiami ai medesimi argomenti sopra indicati; così devono essere segnalati almeno quelli presenti nel secondo libro «Della Casa di S.A.R. e principali Ufficiali d'essa, & altri subordinati à essi»¹⁵

¹⁴ Pare ugualmente utile, però, riportare le principali voci d'indice riferite all'attività di scrivano o simile. Prima parte: «Scrittura de' Processi come debba essere, pag. 29. col. I. in fin.» (Costituzioni senatorie 17 dicembre 1577); «Scrivani degli Attuari, pag. 29. col. I.» (Vittorio Amedeo I, Costituzioni, 23 dicembre 1632); «Scrittura, cioè si noti al fine del Processo il pagamento di essa, pag. 30. col. I.» (Costituzioni senatorie 17 dicembre 1577); «Segretari, cioè sottoscrizione d'essi al piede degli atti, *vedi* Sottoscrizione [Sottoscrizione de gli Attuari, e Segretari al piede de gli atti, pag. 42. col. 2. n. 3]» (Camera dei conti, 6 gennaio 1660); «Segretari delle Appellazioni quali emolumenti possano pigliare, pag. 68. col. 2.» (Costituzioni senatorie 7 dicembre 1577); «Segretari, & Attuari, cioè della mercede delle scritture d'essi, pag. 89. col. 2.» (Costituzioni senatorie 7 dicembre 1577; Carlo Emanuele I, Costituzioni 22 gennaio 1619); «Scrittura, mercede d'essa à gli Attuari, e Segretari, pag. 89. col. 2.» (Costituzioni senatorie 17 dicembre 1577; Carlo Emanuele I, Costituzioni 22 gennaio 1619 interinate Senato I e Camera 15 marzo 1619); «Segretari, e Sindici di Communità non patiranno esecuzione personale, pag. 96. col. I. in princip.» (Cristiana di Francia, 16 ottobre 1644). Seconda parte: «Segretari de' Giudicenti devono trasmetter, e rimetter nota, e copia rispettivamente de Processi criminali al Fiscal generale della Provincia, e loro successori rispettivamente, pag. 118. col. 2. in fin.» (Costituzioni criminali di M.R. Maria Giovanna Battista I gennaio 1677); «Scrittura degli Attuari quale debba essere, pag. 146. col. 2. n. 7.» (Senato ducale 2 giugno 1608); «Segretario, cioè che si elegga per ogni Tribunale un Segretario in capo, con Securtà, pag. 148. col. I. in fin. e detto Segretario possa haver un'associato, pag. 148. col. 2.» (Costituzioni criminali di M.R. Maria Giovanna Battista I gennaio 1677). Bisogna precisare che nel citare i documenti della raccolta sono state riprese le voci d'indice, che talvolta divergono nella forma dalle intestazioni presenti nel testo.

¹⁵ «Scriba, & expensa Hospitii Domini, officium, & iuramentum ipsius, pag. 266. col. I. in fin.» (Amedeo VIII, Decreto 17 gennaio 1430).

e nel quarto libro «De' Magistrati, & Ufficiali loro; e dell'auttorità privilegi, e prerogative, fonzioni, & incombenze di essi»¹⁶. Inoltre, occorre indicare l'opportunità di considerare anche l'intera normativa dedicata alla regolamentazione dell'ufficio e dell'attività dei notai presente nel quattordicesimo libro «De' Notari, & ufficio loro. Della

¹⁶ «Secretariorum Consilii Domini, seu Status qualitates, officium, & iuramentum, pag. 416. col. 2» (Amedeo VIII, Decreto 17 gennaio 1430); «Secretariorum dictorum quilibet habere registrum in quo scribant iura fiscalia, pag. 417. col. 1» (Amedeo VIII, Decreto 17 gennaio 1430; Filiberto II, Decreto 1 dicembre 1503); «Secretarii praedicti debent habere duo protocolla, unum de negotiis Domini, aliud de alienis, pag. 417. col. 2» (Amedeo VIII, Decreto 17 gennaio 1430); «Secretarii praedicti, literas, instrumenta, scripturas, & sententias sibi commissas, personis quibus pertinebunt expediant, pag. 418. col. 2» (Amedeo VIII, Decreto 17 gennaio 1430); «Secretariis predictis, & eorum Clericis, necnon Servitoribus Cancellarii interdicitur advocacionis officium in Curia, ibid.» [pag. 418. col. 2] (Amedeo VIII, Decreto 17 gennaio 1430); «Scriba seu Notarius Consilii Camberiaci, eiusque qualitas, officium & iuramentum, pag. 424. col. 2. Protocollum, & Registrum ipsius, pag. 425. c. I, & 2. Emolumentu[m] scripturaru[m] ipsius, pag. 426. col. 1» (Amedeo VIII, Decreto 17 gennaio 1430); «Scripture, acta, & literae Consilii Camberiaci signentur, & breviter expediantur quibus pertinebunt, pag. 425. col. 1» (Amedeo VIII, Decreto 17 gennaio 1430); «Scribarum Camerae Computorum numerus, officium, & iuramentum, pag. 443. col. 1» (Amedeo VIII, Decreto 17 gennaio 1430); «Scribae praedicti negligentes computos expedire condemnentur in expensis Officiariorum inde gravatorum, pag. 444. col. 2» (Amedeo VIII, Decreto 17 gennaio 1430); «Scribaniae de quibus est solitum computari in Camera Computorum remaneant sub Patrimonio Domini, pag. 446. col. 1» (Amedeo VIII, Decreto 17 gennaio 1430); «Scrivani, e Ricevidori de' Conti Camerali, pag. 451. col. 1. n. 24» (Carlo III, Regole camerali, 19 settembre 1522); «Scribae Iudicum, seu Notarii Curiarum Iudicum, eorum officium, & iuramentum, pag. 485. col. 2» (Amedeo VIII, Decreto 17 gennaio 1430); «Scribae Iudicum faciant Registrum de poenis, mulctis, condemnationibus, concordiiis, & aliis iuribus fiscalibus, pag. 487. col. 1 in fin.» (Amedeo VIII, Decreto 17 gennaio 1430); «Scribarum Bailiuorum, & Castellanorum qualitas officium, & iuramentum, pag. 500. col. 1» (Amedeo VIII, Decreto 17 gennaio 1430); «Segretari de' Baili, e Castellani, vedi Scriba Bailiuorum, & Castellanorum» [pag. 500. col. 1] (Amedeo VIII, Decreto 17 gennaio 1430); «Scribae necessario occupati possint alios idoneos deputare, pag. 500. col. 2» (Amedeo VIII, Decreto 17 gennaio 1430); «Scribae, & inquisitores, quid, & quantum exigi debeant pro cancellatura processuum, ibid.» [pag. 500. col. 2] (Amedeo VIII, Decreto 17 gennaio 1430); «Scribae, & alii inquisitores nihil recipere praesumant ab inquisitis, nisi pro copiis, & cancellaturis processuum, pag. 501. col. 1» (Amedeo VIII, Decreto 17 gennaio 1430); «Scribae Curiatum Bailiuorum, & Castellanorum, necnon alii Inquisitores non scribant superflua in Processibus; non faciant Processus contra debitores penarum criminalium non comparentium in iudicio terminis non assignatis, ibid.» [pag. 501. col. 1] (Amedeo VIII, Decreto 17 gennaio 1430).

registrazione degli istromenti. Del Tabellionato, & insinuatione d'essi», che sovente svolgevano la propria attività per i comuni, come suggerisce e conferma la disposizione di Carlo Emanuele I del 16 marzo 1606 intitolata «Li notari della città e ville del distretto d'Asti non eserciscano l'ufficio, né ricevino sorte alcuna d'atti senza l'approvazione del Collegio de' notari d'essa città»¹⁷.

L'analisi della terza parte della raccolta degli «Editti antichi e nuovi» ha permesso di evidenziare due disposizioni di particolare interesse, la prima datata 1621 e la seconda 1622, emanate proprio a ridosso della prima suddivisione del territorio al di qua delle Alpi in circoscrizioni provinciali del 1620.

Il libro VIII della terza parte del volume presenta l'editto «per la dimembratione delle Terre delle Città, e Luoghi principali, e separatione de i loro Registri» emanato da Carlo Emanuele I il 24 dicembre 1621¹⁸.

Si tratta di un atto importante che incide profondamente sulla struttura territoriale del ducato e che nasce dalla volontà di riconoscere terreni e comunità a quanti avevano partecipato ai recenti conflitti favorendo l'annessione di nuovi possedimenti. L'editto, che prevede la divisione delle terre piemontesi al di qua delle Alpi, dispone che gli archivi esistenti vengano smembrati in modo che le scritture seguano le nuove amministrazioni dei territori a cui si riferiscono. Nel caso in cui i documenti siano di comune interesse fra più città, i delegati dei nuovi feudatari possono ottenere copia autentica delle scritture necessarie¹⁹.

¹⁷ BORELLI, cit., pp. 1170, col. 2 - 1171, col. 1.

¹⁸ BORELLI, cit., Terza parte, Libro VIII, Titolo VIII «Della separazione delle Terre dalle Città, e Luoghi principali, e divisione de i Registri, finaggi, e Catastri loro», pp. 858-860, c. 1.

¹⁹ BORELLI, cit., pp. 858-859, col. 2.

«Stimassimo necessaria risoluzione l'inf feudare, come pur habbiamo fatto, diversi Luoghi immediati del nostro Stato, in particolare quelli, ch'erano sotto le giurisdittioni, e mandamenti di Città, e Terre nostre principali non solo per gratificar Cavaglieri, et altri, quali con particolare affetto, e segnalati effetti ci hanno serviti nelle passate occasioni di guerra, come perche accrescendo noi il numero de' Vassalli, principal ornamento, e splendore della Corona, eravamo certi del buon governo di caduno di loro, e per obbligo della fedeltà verso Noi, e per giovare à loro sudditi mediati, preservandoli con la protectione loro (...) separiamo, e smembriamo tutte le Terre mediate, & immediate de' nostri Stati di quà da' monti altre volte unite con le Città, e Terre principali nel governo, registro, e modo di concorrer ne i carichi, ò in qual altro modo per dette cause conventionate dal catastro, registro, e communion di dette Città, ò Terre principali, insieme con gli huomini, e habitanti d'essi loro finaggi, e territorii, talmente, che adesso, et all'avvenire in perpetuo siano, e esser debbano Comunità, e Luoghi distinti frà loro totalmente divisi, e separati, e non habbino più cosa di commune insieme, come se mai fossero state unite (...) Conferendo insieme l'auttorità à detti Delegati di far dare dalle dette Città, o Terre principali in persona di loro legittimi Agenti alle Terre così come sopra separate, copia autentica delle scritture frà loro communi, o che ne havessero interesse, o li fossero in qual'altra maniera necessarie, e questo à communi spese, e finalmente di proceder, e far proceder à tutto quello di più che à loro parerà conveniente per la total separatione, e smembratione sudetta».

Nel libro XI trovano posto tutti gli editti riguardanti l'amministrazione delle comunità, con particolare riferimento agli amministratori e alla gestione delle imposte. Il Borelli raccoglie, come detto, una selezione delle disposizioni emanate nei secoli XV, XVI e XVII e in questo caso vengono privilegiati gli editti che indicano i requisiti e le modalità di nomina dei sindaci, dei consiglieri e degli esattori, la definizione dei carichi e dell'imposizione delle taglie, la formazione

dei causati²⁰, dei catasti e dei quinterneti. Un editto di Christiana di Francia del 25 aprile 1643 proibisce «alle Comunità di mutar il Catastro ad alcuno senza le cautele, e regole prescrittevi»²¹.

Lo stesso libro XI comprende una disposizione del 27 novembre 1622 riferita al regolamento delle comunità, secondo cui «Archivisti e Custodi di scritture di Comunità non lo potranno essere quelli che si troveranno essere contabili al Commune»²² allo scopo di separare nettamente le funzioni di conservazione delle registrazioni della contabilità dal maneggio del denaro pubblico²³.

«2. Et havendo l'esperienza fatto conoscer quanto sii pernicioso l'haver Segretari, ò \Archivisti, e Custodi de' catastri, che siino contabili per esattioni, ricevidorie, ò altro maneggio di Comunità, ò per causa di compagnia con gli Esattori, ò Sigortà per essi prestata, o altrimenti, tanto diretta, ch'indirettamente partecipanti, & interessati nell'esattione delle Taglie; Perciò inibiamo alle Comunità d'eleggere in avvenire in loro Segretari, Archivisti, e Custodi de' catastri, quelli, che in qualunque maniera gli restano contabili per le cause sopr'esprese, anzi ove già fossero eletti, gli ordiniamo di rimuoverli, quando però quelli prima chiamati avanti gli Ordinarii, consti sommariamente esser affetti alle dette contabilità, e non le paghino prontamente (...)».

2. LA RACCOLTA DUBOIN DELLE «LEGGI, EDITTI, MANIFESTI» FINO AL 1798

Nel corso dell'Ottocento viene raccolta e pubblicata la normativa sabauda fino all'8 dicembre 1798, in continuazione di quella di Borelli edita nel 1681, in un'opera di grande importanza per lo

²⁰ BORELLI, cit., p. 1113, col. 2. Il Consiglio di Stato delegato, con atto del 17 dicembre 1663, prescrive alle Comunità il modo di fare il causato: «procedere al Causato distinto, e chiaro di tutte le debiture (...) tanto per i carichi Ducali, e Militari (...) quanto per i reliquati (...) e de i debiti loro verso de' Privati».

²¹ BORELLI, cit., p. 1102, col. 2.

²² BORELLI, cit., pp. 1112-1113.

²³ BORELLI, cit., p. 1113, col. I, §. 2.

studio del governo sabauda precedente all'epoca francese, e includibile per condurre ogni ricerca di natura giuridica e per analizzare l'amministrazione del Piemonte, della Savoia e della Valle d'Aosta²⁴.

²⁴ *Raccolta per ordine di materie delle leggi, provvidenze, editti, manifesti, ecc. pubblicati dal principio dell'anno 1681 sino agli 8 dicembre 1798 sotto il felicissimo dominio della Real Casa di Savoia per servire di continuazione a quella del senatore Borelli* (fino al t. XII) [dal t. XIII *Raccolta per ordine di materie delle leggi, cioè editti, patenti, manifesti, ecc. pubblicati dal principio dell'anno 1681 sino agli 8 dicembre 1798 sotto il felicissimo dominio della Real Casa di Savoia in continuazione ed a compimento di quella del senatore Borelli*], a cura di Felice Amato Duboin (tt. I-XIX), Felice Amato e Camillo Duboin (tt. XX-XXI), proseguita da Alessandro Muzio e Domenico Canonica sotto la direzione di Giacinto Cottin (tt. XXII-XXVI), da Alessandro Muzio sotto la direzione di Giacinto Cottin (tt. XXVII-XXIX), Torino, Stamperia Davico e Picco (tt. I-IV), Stamperia Vittorio Picco (tt. V-VI), Tipografia Marcio, Speirani e comp. (t. VII), Tipografia eredi Bianco e comp. (tt. VIII-XII), Tipografia Enrico Mussano (t. XIII), Tipografia Baricco e Arnaldi (tt. XIV-XV), Tipografia Luigi Arnaldi (tt. XVI-XX), Stamperia della Gazzetta del Popolo (t. XXI), Tipografia economica diretta da Barera e, per l'ultima dispensa, Tipografia Cerutti, Derossi e Dusso (t. XXII), Tipografia Arnaldi (tt. XXIII-XXIX), 29 tomi in 31 volumi più indici (cronologico; «analitico-alfabetico generale delle materie», lettere A-C; «generale dei libri, titoli, capi, ecc. della Raccolta», Torino, Tipografia Arnaldi, 1869). Materia dei tomi, delle parti, dei libri e dei volumi (tratte dall'indice dattiloscritto dell'Archivio di Stato di Torino): tomo I, libro I-2, volume I, Affari ecclesiastici. Ordini dell'Annunziata e dei SS. Maurizio e Lazzaro; t. II, l. 2, v. II, Valdesi ed ebrei; t. III, parte I, l. 3, v. III, Uffici giudiziari. Grande Cancelleria, Consiglio di Stato e dei memoriali. Senati di Savoia, Piemonte, Nizza. Avvocato dei poveri; t. III, p. II, l. 3, v. IV, Camera dei conti, Consolati di Torino, Nizza, Chambéry. Tribunali e uffici militari (Consiglio dell'artiglieria, fabbriche e fortificazioni, Ufficio generale del soldo). Delegazioni e giunte (organi giudiziari specializzati, es.: Delegazione per le cause di sedizione, per le cause riguardanti il demanio, per le cause delle corporazioni religiose soppresse); t. III, p. III, l. 3, v. V, Conservatori delle gabelle, delle strade, Intendenti, Vicari e Sovrintendenti di politica e polizia, Magistrato della riforma (università), castellani, balivi, giudici; t. IV, l. 3, v. VI, Tariffe dei diritti dovuti ai magistrati; t. V, l. 4, v. VII, Procedura civile e penale; t. VI, l. 5, v. VIII, Diritto penale sostanziale (reati); t. VII, l. 6, v. IX, Diritto civile (stato delle persone, contratti, successioni); t. VIII, l. 7, v. X, Governo politico interno. Successioni, reggenze dello Stato, organizzazione della corte. Segreterie di Stato per gli affari interni, per gli affari esteri, di guerra. Archivi di Corte. Consiglio delle finanze. Aziende; t. IX, l. 7, v. XI, Intendenti delle province. Regolamenti amministrazione de' pubblici 1775. Statuti di singole città; t. X, l. 7, v. XII, Sanità pubblica. Risaie; t. XI, l. 7, v. XIII, Agricoltura. Annona (pane, carni, vino, combustibili); t. XII, l. 7, v. XIV, Opere pie e pubblica beneficenza (congregazioni di carità, ospedali, ospizi); t. XIII, l. 7, v. XV, Orfani, case d'educazione per le donne. Monti di pietà. Leggi di polizia. Carceri. Teatri. Provvedimenti edilizi in Torino e provincie. Cerimoniali (precedenze); t. XIV, l. 8, v. XVI, Pubblica istruzione. Università di Torino (Magistrato della riforma). Accademia reale, Collegio dei nobili, Collegio delle provincie. Altre scuole; t. XV, l. 9, v. XVII, Commercio (Consolati del). Fiere e mercati. Trattati commerciali con l'estero; t.


In riferimento alla ricerca condotta in questa sede sulla normativa riguardante gli archivi, è necessario analizzare il tomo IX, volume II dedicato alla regolamentazione delle città e comunità²⁵. In esso sono trascritte disposizioni di carattere generale, valide per l'intero territorio del ducato prima e del regno poi, e norme di carattere locale, rivolte a singole comunità²⁶.

Nel quadro delle regolamentazioni settecentesche per le città e le comunità, che in Piemonte trovano applicazione prima nell'editto

XVI, l. 9, v. XVIII, Industria tessile, laniera. Artigianato. Tipografie; t. XVII, l. 9, v. XIX, segue (Alimentari, siderurgia, vetro, sale, legno, pelli...); t. XVIII, l. 10, v. XX, Monete; t. XIX, l. 19, v. XXI, segue (p. 845: Tavole per ordine cronologico delle varie specie di monete che ebbero corso negli Stati della casa di Savoia dal sec. XI alla fine del sec. XVIII); t. XX, l. 11, v. XXII, Tributi. Perequazione dei tributi. Catasto; t. XXI, l. 11, v. XXIII, Tributi, imposte e contribuzioni straordinarie (es. per lavori di fortificazione, per guerre, ecc.); t. XXII, l. 11, v. XXIV, Gabelle (del tabacco, delle polveri, della carta bollata). Monopoli (delle bevande, del ghiaccio e della neve); t. XXII, l. 11, v. XXIV bis, Dazi, gabelle e pedaggi locali; t. XXIII, l. 12, v. XXV, Riscossione dei tributi. Immunità dai; t. XXIV, l. 12, v. XXVI, Demanio. Feudi. Miniere. Boschi. Fiumi. Strade; t. XXV, l. 13, v. XXVII, Notariato ed insinuazione; t. XXVI, l. 14, v. XXVIII, Forze armate (comprese sanità e musica militare); t. XXVII, l. 14, v. XXIX, Artiglierie. Fortificazioni. Forniture militari; t. XXVIII, l. 15, v. XXX, Statuti e privilegi locali (Cuneo, Mondovì, Novara, Torino); t. XXIX, l. 16, v. XXXI, Trattati pubblici con potenze estere da Cateau-Cambrésis.

²⁵ *Raccolta per ordine di materie delle leggi, editti, manifesti, ecc. pubblicati sino agli 8 dicembre 1798 sotto il felicissimo dominio della Real Casa di Savoia in continuazione ed a compimento di quella del senatore Borelli. Compilata dall'avvocato Felice Amato Duboin*, t. IX, vol. II, Torino, coi tipi degli eredi Bianco e comp., 1833.

²⁶ In aggiunta al tomo IX, devono essere segnalati anche due riferimenti sulle primogeniture: il primo dal «Libro sesto del diritto civile. Disposizioni delle Regie Costituzioni del 1729», «Lib. V Tit. II Delle primogeniture, e sostituzioni fidecommissarie», «I. Tutte le terre che fanno corpo di Comunità, dovranno avere li loro archivi, e quando i beni fidecommissari si troveranno situati in luoghi che non fanno corpo di Comunità, la rimessione dell'inventario sovra ordinata si farà negli archivi di quella, da cui sono detti luoghi dipendenti, e della viciniore rispetto a quelli che sono indipendenti» II luglio 1729 (DUBOIN, cit., t. VII, p. 177); il secondo dalle «Disposizioni delle Regie Costituzioni del 1770», «Lib. V Tit. II Delle primogeniture, e sostituzioni fidecommissarie», «20. Tutte le terre che fanno corpo di Comunità, dovranno avere li loro archivi, e quando i beni fidecommissari si troveranno situati in luoghi che non fanno corpo di Comunità, la rimessione della descrizione sovra ordinata si farà negli archivi di quella, da cui sono detti luoghi dipendenti, e della viciniore rispetto a quelli che sono indipendenti: locchè si osserverà in tutti li nostri Stati, salvo in quelle province, rispetto alle quali con regolamenti nostri particolari venisse altrimenti determinato 7 aprile 1770» (DUBOIN, cit., t. VII, p. 185).



del 1733 e poi nel «Regolamento de' pubblici» del 1775, l'amministrazione sabauda provvede a emanare apposite disposizioni anche per i territori della Savoia nel 1738 e del ducato d'Aosta nel 1762 e nel 1783, che devono essere ricordate in funzione della loro importanza e per una migliore comprensione del contesto generale. Lo stesso volume della raccolta comprende anche le Costituzioni di Vittorio Amedeo II del 1729 e le successive di Carlo Emanuele III del 1770, oltre al Regolamento dei pubblici del 1775; a queste norme viene dedicata una trattazione separata di seguito a questo capitolo.

La raccolta Duboin contiene al suo interno numerose disposizioni riferite all'amministrazione di città e comunità che talvolta anticipano norme di carattere generale e, in altri casi, le precisano meglio declinandole in ambito locale. Rispetto agli archivi è stato possibile selezionare alcuni provvedimenti a partire dalla metà del Trecento riferiti a numerosi comuni, che vengono presentati in ordine cronologico²⁷. Le più antiche disposizioni locali sono tratte dall'appendice al tomo IX della raccolta Duboin, dove sono tra-

²⁷ In occasione di questo lavoro non si è ritenuto opportuno presentare disposizioni locali non incluse nell'opera di Duboin, che si è avuta occasione di reperire nel corso di ricerche d'archivio o bibliografiche. Così la *Istruzione per le città, e comunità delle provincie d'Asti e d'Alba. Con regole da tenersi da' Signori Amministratori, e Segretari delle medesime per il buon regolamento di quelle comprensivamente ad alcune particolari loro obbligazioni*, del 18 gennaio 1743, che ai punti 3 e 4 del Capitolo I «Dell'elezione de' Signori Amministratori, e Segretari de' Pubblici, ed obblighi loro particolari» tratta degli adempimenti prescritti dal Regio Editto 29 aprile 1733 per la custodia delle scritture lamentando che «non siasi in qualche luogo ultimato l'inventaro». Allo stesso modo, la successiva *Istruzione per le città e comunità della provincia d'Asti*, del 30 dicembre 1750, stampata in Asti nel 1751, che al punto 7 del Capitolo VII «Di diverse particolari incombenze» richiama nuovamente le disposizioni del 1733 che indicano «il modo col quale debbano con gelosia conservarsi le Scritture de' Pubblici» anche a seguito di «informative avutesi [secondo cui] molte delle Scritture spettanti ai medesimi restano trascurate». E ancora il Regio Editto 19 dicembre 1687 per l'amministrazione della città di Torino che sancisce la perpetuità della carica di archivista, in: ROSANNA ROCCIA, *Riorganizzazioni amministrative tra il XVIII e il XIX secolo e problemi di conservazione delle carte: il caso dell'Archivio comunale di Torino*, in «Archivi per la storia», 1-2 (1996), p. 136.

scritte alcune antiche disposizioni di carattere locale nella considerazione «Di quanta importanza sia per lo studio della storia della patria nostra legislazione il conoscere le disposizioni dei Codici municipali, ossia statuti, non è d'uopo neppure di accennarlo», precisando che «Fra le disposizioni di questi Codici formati dai nostri Padri in tempo che ciò era loro lecito di fare sotto l'approvazione del Principe, le più importanti sono forse quelle che riflettono la formazione del Corpo Amministrativo d'ogni città o comune, le sue attribuzioni ed obbligazioni, e quelle de' suoi membri»²⁸.

Disposizioni per il Piemonte

L'«Editto di S.M. pel buon reggimento delle città e comunità del Piemonte» di Carlo Emanuele III del 29 aprile 1733, che può essere considerato il primo esempio di regolamento per le amministrazioni locali, applicato a tutte le comunità tranne che alla città di Torino, contiene alcuni articoli di particolare importanza riferiti agli archivi²⁹. L'editto impone ai comuni che non abbiano ancora provveduto a farlo, di istituire e organizzare un archivio con lo scopo principale di tutelare i diritti della comunità; di assegnare la tenuta delle scritture ad un archivista o, in alternativa, al segretario comunale; di custodire l'archivio in armadi a doppia e differente chiave, affidate rispettivamente al sindaco e al segretario, riprendendo l'invenzione tipica del medioevo della serratura che si può aprire solo se sono presenti in contemporanea tutte le chiavi previste. Inoltre l'editto prescrive, per la prima volta, l'obbligo per ogni città e comunità di far redigere un inventario delle scritture e di

²⁸ DUBOIN, cit., t. IX, p. 738.

²⁹ DUBOIN, cit., t. IX, pp. 425-426. Circa l'applicazione dell'editto del 1733 si veda, ad esempio, il caso di Biella: FLAVIA NEGRO, *Fra riordinamento e reinvenzione. L'archivio storico della città di Biella dal Medioevo al XX secolo*, in «Rassegna degli archivi di Stato», nuova serie, anno III (2007), n. 3, pp. 507-508.

inviarne entro sei mesi una copia a Torino da riporre negli archivi del Senato. Infine, l'articolo 14 indica il dovere di raccogliere le scritture eventualmente nelle mani di persone non espressamente autorizzate dalla comunità³⁰.

«I3. La conservazione delle scritture appartenenti al pubblico è altresì uno di quei capi che abbiamo creduto degno d'una singolare provvidenza, mentre col mezzo di esse o si promovono le ragioni delle comunità, o difendonsi i loro dritti; epperò abbiamo stabilito e stabiliamo che d'or in avvenire ogni città e comunità debba avere i suoi archivi, ne' quali avranno da riporsi le loro scritture per esser gelosamente custodite o dal Segretario d'esse, o da quell'altro soggetto che stimassero di deputare, previa l'approvazione dell'Intendente, con tenersene doppia e differente chiave, cioè una dal medesimo, e l'altra dal Sindaco, nè potranno da quelli estraersi senza un ordinato del Consiglio, e mediante ricevuta di chi le ritirerà, e da cui detto Segretario dovrà essere caricato di procurarne a suo tempo la restituzione.

I4. Ed essendo noi stati informati che una gran parte delle medesime ancor presentemente ritrovasi in molti luoghi dispersa, ed a mani di diversi particolari, che nella licenza de' tempi di guerra si seron lecito d'appropriarsele, con pregiudicio gravissimo delle comunità, nè i mezzi più dolci che si sono praticati finora sono stati vevoli per conseguirne la dovuta restituzione; perciò ordiniamo generalmente a qualunque persona, la quale abbia e ritenga qualsiasi sorta di scritture appartenenti ad alcuna città o comunità di dover quelle consegnar, e rimettere à rispettivi loro Segretari, fra il termine di mesi tre, con ritirare nel tempo istesso di quelle una ricevuta, sotto pena di scuti cento, ed altra maggiore, estensibile alla galera secondo le circostanze de' casi, qual pena di scuti cento d'oro sarà applicabile per il terzo al denunciatore, che vogliamo sia tenuto segreto.

³⁰ MARCO CARASSI, *Nozioni di storia giuridico-istituzionale di utilità per gli archivisti operanti in Piemonte. Appunti dalle lezioni*, Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica presso l'Archivio di Stato di Torino, a.s. 2007-2008 e 2008-2009 e integrazioni; ALESSANDRO BARBERO, *Storia del Piemonte*, Torino, Einaudi, 2008, p. 339.

15. In fine per maggiormente assicurarci della conservazione di dette scritture, vogliamo che ogni città e comunità faccia formare, ove già non l'avesse, un inventaro ben ragionato di quelle che le appartengono, e di esso ne trasmetta una copia al Segretario civile del Senato fra mesi sei, per riporsi negli archivi senatori».

La «Istruzione data d'ordine di S.M. dal Generale delle finanze agli Intendenti delle province del Piemonte» del 7 marzo 1750 comprende un articolo sulla conservazione degli archivi, che costituisce un'aggiunta rispetto all'analogia «Istruzione» del 25 giugno 1742. Nel caso specifico, il capo 2º, intitolato «Della conservazione ed aumento del registro, mezzi per conseguirla; della custodia degli archivi; ed altre cose che interessano il vantaggio del pubblico» contiene l'articolo 26 che si occupa della tenuta e della gestione degli archivi, prescrivendone l'attenta conservazione e l'inventariazione, nonché disciplinando la registrazione dell'estrazione di scritture e della loro restituzione³¹.

«§. 26. *Della conservazione degli archivi, e cautela nell'estrazione delle scritture.* Si ha notizia che nella maggior parte delle comunità sieno molto trascurate le scritture spettanti al pubblico, e che una parte di esse trovisi dispersa appresso terzi particolari in pregiudicio del medesimo.

Deve quest'abuso interessare tutta la di lei attenzione, e portarla a darvi l'opportuno riparo con gli ordini necessari, e con tutti i mezzi più efficaci, per procurare la ricuperazione di dette scritture, quale ottenuta, se ne farà un'aggiunta all'inventario, e si riporranno indi negli archivi sotto doppia, e differente chiave, da tenersi una dal Sindaco, e l'altra dal Segretario, che dovranno essere avvertiti, che in congiuntura dell'ammissione de' causati, esigerassi da essi il giuramento, che le scritture sieno tutte inventarizzate, e vengano indistintamente conservate negli archivi, e con doppia, e differente chiave.

Anzi per maggior accerto del pubblico servizio, oltre al vegliare attentamente perché siano esattamente osservate le provvidenze contenute sul

³¹ DUBOIN, cit., t. IX, pp. 164-165.

proposito di detti archivi nel Regio editto dei 29 aprile 1733, incaricherà il Segretario di tenere un libro in due colonne, in una delle quali si vadano descrivendo tutte, e ciascuna delle scritture, quali vengono estratte, con espressione del fine, e da chi vengono consegnate, e dopo che le avrà ritirate, ne sottoscriva la ricevuta.

Nell'altra colonna si farà l'annotazione del tempo in cui ne segue l'effettiva restituzione, e che siano state nuovamente archiviate; ma nel caso che le scritture venissero consegnate al Segretario, non sarà questo sufficientemente scaricato, se l'annotazione riguardante la restituzione non sarà accompagnata da fede in scritto del Sindaco, se letterato, ed in difetto da uno de' Conseglieri, che sia tale.

Nelle accennate estrazioni poi s'avvertirà che non devono le medesime seguire se non precede un ordinato, e se non si spedisce da chi le avrà ritirate la ricevuta, di chi si è sovra parlato, e che nel giuramento da darsi al Sindaco e Segretario si farà pure spiegare da essi se in tutte le estrazioni siasi imputabilmente osservate le predette formalità.

Alla custodia e buon ordine delle scritture contribuisce anche molto la decente e conveniente situazione degli archivi; onde ella nella sua visita dovrà riconoscerli, e trovando che in qualcheduna delle terre del di lei dipartimento siasi introdotto l'abuso di tenerli nelle chiese, e sacrestie, come praticasi in molti luoghi, li farà rimuovere e riporre in sito più proprio, dando nello stesso tempo quelle altre provvidenze che meglio stimerà per assicurarne la conservazione».

La «Istruzione data d'ordine Regio dal Generale delle finanze agli intendenti delle province» del 1 dicembre 1775 non indugia in nessuna sua sezione sull'archivio, anche se deve essere ricordata perché la «Parte seconda. Dell'amministrazione dei pubblici» comprende interessanti disposizioni circa i compiti degli amministratori e dei segretari, oltre che per la presenza della parte intitolata «Della conservazione ed aumento del registro» che include l'articolo «2. Delle misure territoriali» e l'articolo «3. Delle mappe, catasti e libri di trasporto»³².

³² DUBOIN, cit., t. IX, pp. 238-248.

Disposizioni per la Savoia

L'«Instructions aux Intendants des provinces» del 15 settembre 1738 contiene una disposizione indirizzata dagli intendenti del ducato della Savoia, analoga a quella del 29 aprile 1733 per il Piemonte, che verrà successivamente ampliata con il Regolamento del successivo mese di gennaio³³.

«4. Dans ces instructions vous ordonnerez à tous les administrateurs des villes, bourgs, et paroisses de dresser un inventaire de tous les titres, et papiers appartenans à la communauté, en y faisant état des endroits où ils se trouvent, et des personnes qui en sont nanties, et les chargerez de vous en envoyer un double dans un délai convenable; s'il vous résulte qu'il y en ait entre les mains de quelque particulier, vous donnerez vos ordres pour en assurer le recouvrement; et afin que d'or en avant ils soient soigneusement conservés, vous leur ordonnerez de choisir des archives particulières, où il n'y en a encore aucune pour les y placer conjointement à la mappe, cadastre, livre de rapport, et registres des actes consulaires, et d'y établir pour gardiateur leur Secrétaire, lequel sera obligé de les y ranger en bon ordre, de les conserver en bon père de famille, ou de les retirer et conserver chez lui pendant qu'on établira les archives, d'en passer en tout cas son reçu au bas du double de l'inventaire, que l'on vous envoie comme dessus, et d'en répondre en propre; les administrateurs seront attentifs que le Secrétaire accomplisse à son devoir, à peine d'être puni de négligence; ils feront incessamment transporter du cadastre au livre de rapport les biens qui se trouveront avoir changé de possesseur depuis la formation du cadastre, en observant la règle portée par ledit édit».

Il «Règlement et instructions données par l'Intendant général de Savoie aux Administrateurs ed Secrétaires des villes, bourgs et paroisses du duché en exécution de l'édit de la péréquation générale du 15 septembre 1738» dell'8 gennaio 1739 si propone, nonostante

³³ DUBOIN, cit., t. IX, p. 113.

il titolo, come disposizione normativa di carattere generale. Tale considerazione è suggerita dallo stesso Duboin, che in una sua nota precisa che «Sebbene dal titolo col quale fu stampato questo regolamento sembri dato soltanto per l'esecuzione dell'editto della perequazione, vi si contengono nullameno moltissime disposizioni, le quali formano una legge compita per l'amministrazione de' pubblici in Savoia, da porsi perciò a fronte del regolamento 6 giugno 1775 per le comunità del Piemonte, e di quello del 7 ottobre 1783 per le comunità del Ducato d'Aosta»³⁴. Il regolamento comprende alcuni articoli riferiti alla gestione dei titoli e delle carte, oltre che alla redazione degli inventari ragionati a cura del segretario della comunità³⁵.

«Des titres et papiers de la communauté.

26. D'abord après que les Syndic et Conseillers auront pris possession de leurs charges, et prêté le serment requis, lecture leur sera faite des présentes instructions, et lesdits Administrateurs auront soin de se mettre au fait des revenus de la paroisse, et feront remettre au Secrétaire tous les papiers, cadastres, cottets et comptes qu'ils auront, dont le Secrétaire devra faire une note, au bas de laquelle il s'en chargera; et tant de ladite note que de son chargé, il en remettra une copie au bureau de l'Intendance qui lui en fera un certificat de réception, au bas de la note originale, et après avoir présenté celle-ci au Conseil, il la coudra dans le livre del délibérations.

27. Si lesdits letterés et papiers se trouvent entre les mains de quelque tiers, le Syndic lui fera scavois de les présenter sur le champ au Conseil, et s'il y a quelque empêchement, alors il lui donnera un brief délai pour les y présenter le jour d'assemblée qui sera indiqué, ce qui s'exécutera le plutôt possible, pour être remis au Secrétaire avec les précautions ci dessus, qui lui en fera un changé, et en cas que celui qui en est saisi fasse quelque difficulté, les Administrateurs en donneront avis au bureau de l'Intendance par le voye dudit Secrétaire».

³⁴ DUBOIN, cit., t. IX, p. 448.

³⁵ DUBOIN, cit., t. IX, pp. 451, 470.

«De l'inventaire des titres et papiers.

147. Comme l'on a dit ci-dessus à l'art. 26, que les titres et papiers appartenans à la paroisse seront remis au Secrétaire, et qu'icelui sera obligé d'en dresser un état, et que par icelui le Conseil ne sçauroit être assez instruit des droits actifs et passifs qui lui appartiennent, ledit Secrétaire dressera un inventaire raisonné des titres qui sont essentiels à la paroisse, et qui servent pour le maintien de ses droits, et lorsque ledit inventaire sera fait, il en fera lecture au Conseil, afin que les Administrateurs en soient instruits, et mettent en usage le moyens pour les conserver, avec défense qui lui sont faites de remettre lesdits titres à qui que ce soit, sans une délibération de la communauté, et pour lors, il s'en fera faire un chargé, dans lequel il sera fait état de ladite délibération, et des causes pour lesquelles lesdits titres auront été remis, à peine d'être tenu aux dommages, intérêts que pourroit souffrir la communauté pour l'égarément desdits titres, sans cette précaution».

Disposizioni per il ducato d'Aosta

L'«Edit de Sa Majesté portanti réglemeut pour l'administration économique du duché d'Aoste» del 15 dicembre 1762 ordina lo stabilimento di un Consiglio in ogni comunità del Ducato con gli stessi poteri delle precedenti Assemblee generali e introduce alcune disposizioni circa il controllo delle carte, la formazione dei documenti e la tenuta dell'archivio³⁶.

«15. Dès que les Syndics et Conseillers auront pris possession de leurs charges, et prêté respectivement entre les mains du Juge, ou Châtelain serment de l'exercer avec l'exactitude et fidélité requises, ils auront soin de se mettre particulièrement au fait des affaires de la communauté, et de faire remettre au Secrétaire les cadastres, cottets, comptes, et tous autres titres et papiers qui la concernent, dont sera dressé note, au bas de laquelle il en fera le chargé, pour être ensuite

³⁶ DUBOIN, cit., t. IX, pp. 560-561.

cousue au livre des délibérations, après qu'il en aura envoyé copie au Conseil des Commis qui lui en fera expédier un reçu par le Secrétaire du pays au bas de ladite note originale.

16. Si lesdits littérés et papiers se trouvent entre les mains de quelque tiers, le Syndic lui intimera de les présenter sur le champ au Conseil, et en cas de quelque empêchement, il lui donnera un délai proportionné pour les remettre au Secrétaire avec les précautions ci-dessus, et en cas de difficulté sur la rémission de ces titres, le Juge ou le Châtelain y pourvoiront sommairement.

17. Dans les communautés où il y aura des archives publiques, les titres et littérés y seront conservés sous la garde du Secrétaire, et dans celles qui n'auront point d'archives, le Secrétaire sera obligé de les tenir dans un lieu assuré. Il ne pourra remettre et communiquer ces titres à qui que ce soit sans une délibération préalable du Conseil, dans laquelle il sera fait mention des motifs de cette communication, qui ne pourra être faite, que moyennant chargé, et pour un tem[p]s limité, après lequel le Secrétaire sera obligé d'en solliciter la restitution, le tout sous peine d'en être responsable en propre.

18. Après qu'il aura été ainsi pourvu au recouvrement, et à la sûreté des titres de la communauté, le Secrétaire sera chargé de dresser un inventaire raisonné de ceux qui sont essentiels à l'exercice, ou au maintien des droits d'icelle, et il en fera lecture au Conseil, pour que les Administrateurs en soient instruits, et puissent prendre en conséquence les mesures convenables».

«39. Les Conseils, et les Secrétaires des communautés auront une particulière attention pour la conservation des cadastres (...).»

Il «Règlement de l'administration économique pour le duché d'Aoste» del 7 ottobre 1783, che in parte ricalca il Regolamento de' pubblici del 1775, definisce una severa regolamentazione per la tenuta dell'archivio e dispone la stesura dell'inventario a carico del segretario³⁷.

³⁷ DUBOIN, cit., t. IX, pp. 707-708.

«16. Les communautés doivent avoir des archives, soit une chambre voutée, le plus à l'abri du seu que faire se pourra, et en attendant qu'on puisse les établir, ce qui devra être dans le chef-lieu, on en adjonction au presbytère, ainsi qu'il sera jugé plus assuré et convenable par l'Intendant, lorsqu'il se transportera dans l'endroit pour l'admission du rôle d'imposition, les communautés devront en louer une propre à la conservation de leurs titres, et les cantons, on consorceries y unies. Les Secrétaires devront, tant dans l'un, que l'autre cas, dresser un inventaire raisonné de tous les titres, et lettres de chaque communauté de quelque conséquence, en énonçant les autres génériquement, qu'ils laisseront en liage, avec intitulation de ce qu'ils concernent, et après l'avoir lu au Conseil, afin que tous les Administrateurs en soient instruits, ils l'inséreront dans le registre des délibérations ordinaires, et en enverront une copie signée par le Conseil au Secrétaire civil du Sénat.

17. Si les papiers des communautés, dans lesquels seront censés compris les Contributions générales, le règlement particulier du Duché, le présent, les autres édits, manifestes et ordres qui concernent le public, pour les observer, et faire observer les registres, et les lettres des Bureaux avec ceux prescrits par les générales Constitutions, liv. V, tit. II, §§. 15 et 21, se trouvent entre les mains de quelque tiers, le Secrétaire lui intimera de les restituer dans un brief délai, et en cas de refus ou retard, il en donnera avis à l'Intendant, qui y pourvoira d'office, même en condamnant ceux qui se les seront appropriés, à la restitution ou aux frais nécessaires pour les remplacer.

18. Les Secrétaires demeureront chargés des susdits titres portés par leur inventaire; et à la fin de chaque année ils joindront à la fin d'icelui une note de tous ceux qui leur seront parvenus, ou servenus pendant icelle. A chaque changement de Secrétaire, le précédent, soit ses héritiers seront tenus de représenter lesdits titres, et d'assister à cet effet à l'inventaire qui sera pris par le nouveau, et faute de s'entendre avec lui pour ce revêtissement dans le mois, il y sera procédé par le nouveau, en l'assistance du Syndic, ou d'un député du Conseil; et le précédent, soit ses héritiers, seront également contraints par l'Intendant à fournir toutes les pièces qui manquoient, et en outre à payer les vacations dudit Syndic ou député.

19. Si quelque Secrétaire omettoit dans cet inventaire quelque titre essentiel, ontentoit de le soustraire, il sera sans autre privé de son office, et déclaré incapable d'en exercer, outre les dommages; et les Conseils qui n'auroient pas une entière confiance dans leur Secrétaire, pourront députer un d'entr'eux, pour assister à cet inventaire, qui fera la charge du Secrétaire. Les comunantes même qui auront des archives, pourront établir deux clefs d'icelles, une desquelles restera dans les mains du Sindic, avec tels autres réglemens que les Conseils demanderont à l'Intendant, pour concilier le service avec la sûreté du public; à quel effet l'Intendant fera la visite de la manière dont les susdits titres sont tenus, à l'occasion qu'il se transportera sur les lieux, pour ordonner ainsi qu'il écherra».

Disposizioni locali

La raccolta Duboin contiene numerose disposizioni riferite a specifiche comunità locali, soprattutto del Piemonte, datate fra la metà del Trecento e la metà del Settecento. Si tratta di statuti, regolamenti, ordini e altri provvedimenti che si riferiscono ai più diversi argomenti, fra cui anche la tenuta delle carte dell'archivio.

Gli indici al fondo della raccolta costituiscono uno strumento indispensabile per trovare i testi riguardanti la gestione delle scritture, e a questo proposito si è fatto riferimento in particolare alle voci «Archivi» (sottovoci «– delle città e comunità della Savoia», «– delle città e comunità del Piemonte» e «– delle comunità del ducato d'Aosta»), «Archivi delle città e comunità», «Archivista (...)», «Archivisti» e «Città e comunità» (sottovoce «Archivi comunali»)³⁸.

L'analisi delle singole citazioni permette di definire delle linee comuni che identificano nell'archivio uno strumento necessario per

³⁸ Nella considerazione che l'archivio rappresenta davvero un elemento trasversale allo svolgimento di ogni funzione e attività, è possibile che all'interno della raccolta Duboin vi siano altre disposizioni di carattere locale che non sono state identificate in occasione di questa ricerca.

la gestione dell'amministrazione pubblica che quindi deve essere conservato con cura e rispetto. Le prime regolamentazioni anticipano le disposizioni emanate centralmente con l'editto del 1733, a cui poi i successivi testi locali si allineano, presentandosi nel complesso piuttosto uniformi. Fra questi vanno segnalati almeno i casi di Mortara del 1741 e Castelnovetto del 1749, in cui gli articoli risultano piuttosto efficaci nel marcare l'importante ruolo dell'archivio, poi quelli di Cuneo del 1589 e di Lagnasco del 1621 che testimoniano la consuetudine di conservare le scritture in cofani e casse, infine quelli di Torino del 1725, di Bosco del 1739 e nuovamente di Mortara del 1741 caratterizzati da un maggiore dettaglio nell'indicare le modalità di classificazione e ordinamento dei documenti secondo criteri cronologici o di materia, come di un sistema preordinato di classificazione.

Le «Disposizioni degli statuti della comunità di Vigone sul Consiglio della medesima» del 23 dicembre 1360 accennano alla produzione dei documenti³⁹.

«De Consilio, et ordinamentis scribendis factis in Consilio.

44. Item statuerunt quod Castellanus vel eius Locumtenens teneatur scribi facere, omnia consilia firmata pro majori parte Credendariorum ibidem existentium, et ea bona fide observare, et hoc faciat antequam discedat a credentia, et omnia consilia cogantur in praedicta credentia».

Le «Disposizioni degli statuti di Barge» dell'8 agosto 1374 contengono capitoli riferiti alla custodia dei libri della comunità⁴⁰.

«De libris communis custodiendis et reddendis per Officiales eiusdem.

Item statuimus et ordinavimus prout supra quod Sindici et ceteri Officiales custodientes, et scribentes libros communis tempore

³⁹ DUBOIN, cit., t. IX, p. 902.

⁴⁰ DUBOIN, cit., t. IX, pp. 782-783.

eorum officii teneantur, et debeant illos bene et diligenter custodire toto tempore eorum officii, et in fine eorum officii dictos libros reddere et consignare ceteris aliis Officialibus de novo electis, vel positis videlicet Sindici aliis Sindicis, Iusticiarius, alio Iusticiario, Notarius alio Notario, Racionatores aliis Racionatoribus, et quis contrafecerit solvat bampnum pro quolibet, et qualibet vice viginti solidorum Astensium, nisi iustum esset impedimentum, et de eorum officiis facere racionem ipsis electis excepto Notario qui de suo lucro non teneatur reddere racionem».

Le «Disposizioni degli statuti di Buttigliera sull'amministrazione del comune» del 12 dicembre 1447 si soffermano sulla redazione dell'estimo⁴¹.

«De personis eligendis ad migliorandum registrum.

49. Item statutum et ordinatum fuit quod Potestas teneatur per unum mensem post introitum sui regiminis eligi facere quinque homines idoneos et legales, qui inter sint ad migliorandum registrum, sive de novo faciendum, sicut placuerit illis de Consilio, nec possint dicti electi registrum predictum diminuire sed ipsum augere teneantur, et si quis de dicta villa per se, vel per alium fecerit fraudem aliquam in dicto registro amittat pro pena et banno florenos viginti, cuius pene sit, tertia pars Potestatis, tertia pars communis, tertia pars accusatoris, et quilibet inde possit esse accusator».

Le «Disposizioni degli statuti della comunità di Bricherasio sul Consiglio comunale» del 1° maggio 1467, nell'indice del volume indicate come valide anche per Osasco, richiamano i sindaci alla buona tenuta delle carte⁴².

«Cap. 8. De Sindicis eligendis.

(...) in fine autem dicti anni ipsi Sindici teneantur et debeant de gestis, et administratis per eos bonum et legalem computum reddere

⁴¹ DUBOIN, cit., t. IX, p. 794.

⁴² DUBOIN, cit., t. IX, p. 793.

ipsi credentiae, vel tunc deputatis per eam cum integra residuorum consignatione, et restitutione fienda Sindicis pro alio anno sequenti tunc electis, et dispensanda prout ipsa credentia duxerit ordinanda, ita et taliter quod ipsi Sindici libros suarum rationum praesentare, et dimittere duobus Rationatoribus teneatur, et debeant, et talis computus reddatur etiam in praesentia Dominorum, vel alterius ipsorum, aut Castellani».

Le «Disposizioni degli statuti della città di Cuneo sul di lei Consiglio d'amministrazione» del 12 aprile 1535 comprendono un capitolo relativo all'archivio⁴³.

«De archivio communis.

Ad conservanda iura communis statutum est, ut in archivio communi reponantur omnia instrumenta cuicumque sint qualitatis acta, libri rationum, et quaevis probationum genera ius, vel interesse communis conservantia, sub inventario publico per Notarium communis in praesentia Sindicorum, et Massarii conficien. duobus testibus non suspectis adhibitis cum sufficien. designatione, tum reponendorum in praesenti, quam, tam existen. in archivio cuius inventarii duplum in forma publica dictus Notarius tradere teneatur eidem Massario confectum per modum libri signati per numerum foliorum in cuius principio dimittantur vigintidue carte vacue ad indicem praeponendum, et post subscriptionem ipsius Notarium maior cartarum numerus in quo possit fieri descriptio iurium in futurum reponendorum, de quo libro Massarius in fine officii rationem reddat, et in manibus successoris sui dimittat per publicam scripturam. Claves autem archivii tres diversi numero custodiantur abunde per Sindicos, qui pro tempore fuerint duae si quidem quas deponentes officium successoribus iurantibus in conspectu Consilii remittant, et tertia per Massarium communis teneatur pari modo remittenda.

In eodem quoque archivio reponatur vexillum communitatis Cunei, quod nobilis Vincentius Ferrerii exhibuit cui alias fuerat com-

⁴³ DUBOIN, cit., t. IX, p. 808.

misso, necnon, et in ipso palatio communis conducantur machine, et quaecumque instrumenta belica ad communitatem spectantia, cum pulvere formentario, et omnia sub simili iuramento».

Gli statuti della città di Acqui contengono il «Liber primus. De regimine civitatis» del 7 febbraio 1567 che fa riferimento anche alla tenuta dell'archivio⁴⁴.

«Cap. 27. *De officio Registratoris.*

Registrator habebit curam registri communis, et tenebitur allud adaptare addendo, vel detrahendo prout opus erit intervenientibus semper partibus, quae voluerint aliquid addere, vel detrudere suo aestimo, ita quod sufficiat altera eorum nisi pars requisita et monita, seu citata per Nuntium communis parte Praetoris, seu Consulium, quando per eos ius reddetur fuerit contumax, et interesse noluerit, quo casu ad requisitionem alterius partis de licentia Praetoris, vel Consulium detrahetur, vel addetur dicto registro prout fuerit necessarium, et idem faciet quando quis voluerit bona defuncti, in quibus successerit transferre ad suum registrum, et nullus apparebit contradictor, dabit etiam operam ne aliquid in registro duplicetur, vel ne ultra debitum, quid aestimetur, ostendet quoque euicumque volenti inspicere suum aestinum librum registri, et copiam extrahi permittet ipso praesenti tenebitur. Insuper facere bulletas militibus, qui hospitabuntur Aquis, et distribuere allogiamenta secundum registrum, et facultatem cuiuscumque aequaliter semoto quoque odio inimicitia, vel premio, et computum, et rationem earum, et contributionum, vel expensarum tradere, cum erit imponenda aliqua talea, seu facienda perequatio, nisi Consilium alios ad id officium specialiter eligere malverit, qui statim, ut electi fuerint, iurabunt in manibus iudicantis praedicta observare; habebit autem Registrator pro sua mercede pro qualibet partita solidos tres ab acquirente, et totidem ab aliena, et pro copia alicuius partitae alicui danda solidos similiter tres, pro inspectione vero nihil durabit autem eius officium quando placuerit Consilio».

⁴⁴ DUBOIN, cit., t. IX, p. 751, con riferimento anche al cap. 25 «De officio Notariorum communis», pp. 749-750.

Le «Disposizioni di altri statuti della comunità di Boves riguardanti il di lei Consiglio» del 27 febbraio 1576 richiamano alla necessità di raccogliere e controllare le carte dell'archivio⁴⁵.

«Dell'archivio della comunità.

7. Ancora è stato statuito che tutte le scritture di qualsivoglia sorte pertinenti alla comunità di Boves, debbano reponersi per li Sindici dopo gl'haveranno recuperate dalli particolari nell'archivio pubblico, al qual si farà due chiavi differenti l'una dall'altra, l'una de quali starà appresso, et nelle mani de' Sindici, et l'altra appresso di cui sarà deputato dal generale Consiglio».

Le «Disposizioni di altri statuti della città di Cuneo contenenti variazioni ai precedenti» del 30 novembre 1589 seguono quelle del 1535 e si soffermano sulle figure coinvolte nella gestione dell'archivio («De uno Notario eligendo ad rationes communis» e «De Clavario communis, et eius officio») oltre che sulla custodia delle scritture⁴⁶.

«De instrumentis communis custodiendis.

Item statutum est, quod omnes conventiones communis, et alia instrumenta quaecumque dicto communi tangentia, custodiantur, et Clavari debeant in coffino, seu cassia communis. Et si aliqua persona haberet instrumenta aliqua tangentia communi teneatur ipsa reddere, et consignare Sindicis communis, seu alteri eorum, infra tres dies, post quam ei per dictos Sindicos, vel alterum ipsorum fuerit denunciatum. Qui Sindici teneantur dicta instrumenta diligenter inquirere, et denunciare illi, qui aliqua instrumenta communis habeat, ut ea reddat, et restituat communi: et si non restituerit termino trium dierum per dominum Vicarium, seu Iudicem statuto, incurrat poenam librarum decem ducalium. Quam poenam iniungere teneatur dominus Vicarius, et Iudex illi personae, quam dicti Sindici ei duxerint nominandam, sigillum vero communis clavatum teneatur in coffino dicti communis».

⁴⁵ DUBOIN, cit., t. IX, p. 787.

⁴⁶ DUBOIN, cit., t. IX, pp. 812-813.

L'«Ordine del Delegato sopra la revisione de' conti pubblici, pel regolamento del comune di Lagnasco» del 10 settembre 1621 dispone come debbano essere raccolte e conservate le scritture⁴⁷.

«Decimoterzo, ingiungemo alli Sindaci, che fra il termine di tre mesi prossimi debbano far fare dal Secretaro d'essa comunità in un libro legato, e coperto di pergamena l'inventario di tutte le scritture pubbliche che si trovano dentro e fuori del coffano pubblico, et nel quale debbano indi andare descrivendo tutte le altre scritture pubbliche, che giornalmente reporranno nel detto pubblico coffano. Nel quale l'originale dovrà stare, et altra copia presso al Secretaro. E del archivio vi saranno due chiavi da stare una appresso il Sindaco più vecchio comorante nel luogo, l'altra appresso il Secretaro»

Nel «Nuovo ordine da osservarsi nella mutatione de' Consiglieri del presente luogo di Bene stabilito dal molto Illustre sig. Senator Crova da S.A.S. Delegato» del 1625 si prevede la figura dell'archivista fra gli addetti all'amministrazione della comunità, e si precisa che ad esso è affidata la compilazione e l'aggiornamento dell'elenco dei particolari eleggibili alla carica di consigliere⁴⁸.

Nello stesso atto del 1625 nella comunità di Bene indicato, a proposito dell'elezione dei consiglieri, il nome dell'archivista Antonio Deila. Con l'intento di precisare che l'archivista «non possa pretendere maggior mercede» viene riportata la «capitulazione attorno detto officio» del 10 aprile 1622, approvata con patenti del successivo 24 maggio, in cui viene illustrata la preoccupante situazione delle scritture, andate in parte disperse o nelle mani di privati, tanto che la stessa comunità ha dovuto pagare due volte le stesse partite, «oltre che vengono causate molte liti alla comunità, che si perdono, per non poter far fede delle scritture necessarie per le difese»⁴⁹.

⁴⁷ DUBOIN, cit., t. IX, p. 333.

⁴⁸ DUBOIN, cit., t. IX, pp. 317-318.

⁴⁹ DUBOIN, cit., t. IX, pp. 313-317. Parte del documento (pp. 314-316) è trascritto nell'appendice A.

«I7. Si formerà dal detto Archivista [citato anche nei precedenti articoli 4 e I2⁵⁰] un libro, al principio del quale si descriveranno le presenti ordinationi, et in piede di esse il nome e cognome di tutti li particolari, quali saranno, come sopra, per la mutatione del Consiglio imbussolati, et all'avvenire, avanti che si proceda alla detta mutatione, si farà diligente ricognitione in pubblico Consiglio di detto libro, e bollettini, acciò non segua abuso, carigando detto Archivista d'aver cura del predetto libro per haverli racorso negli occorrenti».

Gli «Ordini dati dai Delegati di S.A. per l'amministrazione della comunità di Bene», stampati in Torino dal tipografo Cianelli nel 1658, riprendono anche precedenti disposizioni a partire dal 1584 che Duboin non manca di trascrivere. Fra queste è presente un paragrafo intitolato «Delle scritture» che contiene due interessanti articoli, il primo che impone di compilare l'inventario delle carte della comunità conservate in archivio e di quelle riottenute dai privati, il secondo che dispone della conservazione dei documenti in un armadio chiuso con tre differenti chiavi custodite separatamente dai due sindaci e dal cancelliere o altra persona di fiducia⁵¹.

«31. Si farà l'inventario delle scritture della comunità, et si di quelle, che di presente sono nell'archivio, come di quelle, che si recupereranno, per il cui effetto s'astringeranno tutti quelli, presso a' quali si troveranno a consignarle.

32. Tutte le scritture staranno nell'archivio, il quale haverà tre chiavi, che staranno nelle mani de' Sindaci, e Cancelliere, ovvero d'uno, che si deputarà a quest'effetto, il qual restarà caricato di dar conto d'esse scritture».

Il «Regolamento dato da S.A.R. per l'amministrazione della città di Chieri» del 31 luglio 1688 pare comprendere alcune disposizioni particolarmente interessanti che garantiscono ai possidenti

⁵⁰ DUBOIN, cit., t. IX, pp. 311-313.

⁵¹ DUBOIN, cit., t. IX, p. 305 (1584).

di assistere agli incontri della Ragioneria e di consultare i libri delle loro deliberazioni⁵².

«I2. La ragioneria si congregarà nella casa della città, ossia dell'archivio, li giorni stabiliti, precedente l'avviso con il suono della campana.

I3. Sarà lecito a qualunque registrante anche non Consigliere d'intervenirvi per udire le proposizioni, e relationi non solo concernenti l'interesse proprio, ma anche del pubblico; con che debbano subito ritirarsi quando si avrà a deliberare o risolvere, e ciò la [sic] minimo cenno del Capo della ragioneria, e ciò ad effetto che non siano d'impedimento alle risoluzioni. Sarà però lecito ad ognuno di visitar li libri di detta ragioneria per osservar le deliberationi»

Il «Regolamento per l'amministrazione della comunità e parrocchia d'Oneglia, fatto dall'Intendente generale della città e contado di Nizza e Principato d'Oneglia, ed approvato da S.A.R. con suo biglietto del 1702 20 gennaio» del 4 febbraio 1702 testimonia la gestione unitaria degli archivi del comune e della parrocchia⁵³.

«I2. Il Librista Gio. Agostino Amoretto continuerà di tenere li libri nella maniera che li ha cominciati, et con gli stessi rapporti et esattezza che ha fatto, haverà cura di tener in buon ordine tutte le scritture della comunità e parrocchia, ad effetto che possino ritrovarsi facilmente in caso di bisogno, a qual fine, siccome in virtù dell'ordine da noi fatto, pubblicato sotto il primo del corrente, tutte le scritture devono essere rimesse nelle di lui mani, e li Padri del comune unitamente con esso Librista haveranno cura di farne un inventaro, quale con dette scritture resterà sempre nell'archivio per haverli racorso nell'occorrenti, quale archivio sarà chiuso con tre serrature differenti, e le chiavi saranno tenute, una dal Padre del comune, Seniore della città, altra dal Padre di comune de' quartieri, e la terza dal medesimo Librista, quali saranno tutti e tre insieme nell'entrare in detto archivio; per le scritture però della

⁵² DUBOIN, cit., t. IX, pp. 799-800.

⁵³ DUBOIN, cit., t. IX, p. 857. A margine della sua trascrizione sul Duboin, questo Regolamento viene erroneamente datato «1700 4 febbraio», p. 855.

comunità, e per quelle della parrocchia vi sarà un altro archivio con due chiavi, da tenersi una dal Padre juniore, e l'altra dal Librista, e quando si troveranno altre scritture si riponeranno nelli medesimi archivj, e si aggiungeranno all'inventario, oltre di che il medesimo Librista tenerà un libro a due colonne, alla prima de quali tenerà nota delle scritture che nei bisogni s'estrarranno dagli archivii, e saranno designate per anno e giorno, con specificare a chi saranno rimesse, e la persona che le ritirerà si sottoscriverà a detta nota, alla seconda colonna s'annoterà per anno e giorno quando sarà tale scrittura restituita per scaricamento di quello a cui era stata consegnata».

Il «Regolamento per gli archivi, pel Consiglio e per l'elezione degli Uffiziali della comunità di Bossolasco» del 1° aprile 1702 è un documento di un certo interesse perchè in buona parte dedicato alla tenuta dell'archivio e antecedente alla prima disposizione organica del 1733⁵⁴.

«Ottaviano del Carretto (...)

Stante, che col variarsi de' tempi si variano anche i buoni costumi, e regolamenti con sempre più introdursi, con nostro disguido, male usanze, et abusi ne' nostri Sudditi del mandamento di Bozolasco; al che inherendo, e considerando per altro di quelli estirpare, con provvedere di nova regola circa il modo di tener il Consiglio, elegger li Sindaci, Consiglieri, e Segretarii da osservarsi dalle comunità, e luoghi del suddetto mandamento, attesa massime la puocha cura, che si usa di tener conto delle scritture, libri, et ordini altre volte da noi spediti, et all'utile d'esse comunità appartenenti, che per mera colpa d'esse, e de' Segretarii si sono smarriti, ridondando questo non solo il danno delle comunità, e luoghi; ma anche in pregiudizio della nostra giurisdizione, e perciò habbiamo noi infrascritti Marchesi, e Consignori di detto mandamento, invocato il nome d'Iddio, stabilito, et ordinato li seguenti capitoli, quali intendiamo siino da dette comunità Sindici, et Agenti di detti luoghi inviolabilmente osservati sotto le pene, che al piè d'ogni ca-

⁵⁴ DUBOIN, cit., t. IX, p. 789.

pitolo sono descritte, oltre alla privatione dell'offitio ai contravventori d'essi, et altre a noi arbitrarie».

«Primo. Che ogni comunità debbasi far un archivio da serrarsi con due, o tre chiavi, le quali repartitamente saranno distribuite, una all'archivista, o chi avrà la Segretaria, altra al primo Sindico, et altra se vi sarà al più idoneo de' Consiglieri, et ciò fra mesi due prossimi dopo la pubblicazione di questi sotto pena per ciascheduna comunità contravveniente di scuti dieci d'oro al fisco nostro applicandi, da qual obbligo saranno scusate le comunità, che di presente ne sono provviste, non saranno però scusate l'istesse dal modo di regolarlo, e tener le chiavi come sopra s'è detto.

Secondo. Dovranno le comunità suddette, ciascheduna quanto ad esse appartiene ridur insieme fra giorni otto dopo, tutte le scritture, atti, instrumenti, libri de' conti, et altre, che saranno alle medeme, e quelle tutte in caso ne fossero fuori delle mani de' Segretarii, o Custodi, rihaverle, e con modo più facile saranno riposte nell'archivio, dove sarà fatto, e dove mancherà appresso persona sicura, et immediatamente fatto il medemo, le riporranno nel modo come sovra, inhiendo a qual sissia persona di quelle estraher, né darne copia, che prima non sia stato stabilito per Consiglio speciale di ciascuna d'esse comunità, e che non vi sii l'intervento di tutti quelli, che custodiranno le chiavi suddette, sotto pena in quanto alle comunità di dieci scuti d'oro, et in quanto ad ogni contravventore per caduna volta di scuti cinque d'oro al fisco applicandi».

Il «Regolamento per l'amministrazione delle città e comunità del Contado di Nizza, e del Principato d'Oneglia, formato d'ordine Regio dall'Intendente» del 18 marzo 1716, successivo al regolamento già citato del febbraio 1702, detta le principali norme per la tenuta dell'archivio comunale⁵⁵.

«I4. Ordiniamo che ogni città e comunità debba havere il suo archivio, in cui si dovranno reponer tutte le scritture appartenenti alle

⁵⁵ DUBOIN, cit., t. IX, p. 852.

medeme: incaricando li Sindici e Segretari di dover fra il termine di mesi sei far un inventario di tutte le scritture predette, obbligando con assistenza del Giudice o Bailo, ogni particolare che ne avesse, a doverle prontamente rimettere, et etiamdiò con darcene avviso in caso di qualche renitenza, qual archivio si chiuderà almeno con due serrature differenti, e con due chiavi, una delle quali sarà tenuta dal primo Sindico, e l'altra dall'Archivista, né si potranno tali scritture traere senza ordinanza del Consiglio, o parlamento ordinario, eccetto però nei casi di qualche premurosa urgenza, e dovrà l'Archivista tener un libro a due colonne, alla prima delle quali annoterà le scritture che nei bisogni, e con l'ordinario predetto s'estraseranno dall'archivio, e saranno designate per anno e giorno, con specificare a chi saranno state rimesse, e la persona che le ritirerà, si sottoscriverà a detta nota; et alla seconda colonna s'annoterà per anno e giorno, quando la scrittura come sovra estratta sarà restituita per scarico di quello, a cui è stata consegnata, e quando dopo termine si trovassero particolari, che havessero scritture, libri o atti appartenenti alle città e comunità, senza licenza suddetta, e quelle non si havessero rimesse; in tal caso li medemi incorreranno nella pena di scudi 50 d'oro, come sovra applicandi».

La «Istruzione agl'Intendenti delle province di Pinerolo, Saluzzo, Cuneo, Mondovì e Fossano» del 13 marzo 1720 richiama alla raccolta, alla corretta custodia e all'elencazione delle scritture pubbliche⁵⁶.

«S'ha notizia che nella maggior parte delle comunità siano molto trascurate le scritture spettanti al pubblico, una parte delle quali si ritrovano disperse appo terzi particolari in grave pregiudicio del pubblico; darà per ciò gli ordini opportuni, perché con tutti li mezzi più efficaci si procuri la ricuperazione di dette scritture, e questa ottenuta, se ne formi un inventario, et in seguito si ripongano nell'archivio sotto doppia chiave da tenersi da persone differenti, et il Segretario della comunità avrà un libro, in cui noterà le scritture che si daranno fuori, e si ritireranno distintamente per trovarne sempre il conto».

⁵⁶ DUBOIN, cit., t. IX, p. 76.

Le «Regie patenti pel regolamento della città di Casale» del 5 gennaio 1725 indicano l'obbligo per il Consiglio della comunità (che è definita nel repertorio come «una delle più cospicue de' nostri Stati») di nominare il personale per l'amministrazione nelle figure di un avvocato, un segretario, un tesoriere, un procuratore della città, un usciere, due trombetti (o banditori), due servienti, oltre che di un archivista con funzioni aggiunte di catastaro⁵⁷.

«5. Il Consiglio procederà indi alla nomina d'un Avvocato, d'un Segretario, et d'un Archivistà qual esercirà anche l'uffizio di catastaro, d'un Tesoriere, d'un procuratore della città, come pure d'un usciere, di due trombetti, e di due servienti».

L'«Ordine dell'Intendente di Torino alle comunità della provincia, su diversi punti di pubblica amministrazione, e sui causati» del 6 febbraio 1725 anticipa alcune disposizioni per la buona conservazione e gestione degli archivi⁵⁸. Tali indicazioni verranno poi riprese dal successivo Ordine dell'Intendenza di Torino del 22 maggio 1733 sulla base del Regio Editto del 29 aprile precedente.

«5. Quant'anche per ridurre in stato proprio e sicuro li rispettivi archivii di comunità, con apposizione di tre chiavi diverse da tenersi ripartitamente, cioè una per caduno dalli due signori Sindaci, e l'altra dal signor Segretario della medema, precedente il ritiramento di tutte le altre scritture appartenenti al pubblico, che si ritrovano ancora in molta parte disperse, et appresso terzi particolari, con descriversi separatamente, et in atto a parte, quelle che verranno da caduno rimesse, formandosi poscia tanto di queste che delle altre già esistenti nell'archivio, un esatto e distinto inventario, separandosi et ordinandosi dette scritture secondo la materia, qualità, e tempo di cui in esse, col numero,

⁵⁷ DUBOIN, cit., t. IX, p. 412.

⁵⁸ DUBOIN, cit., t. IX, pp. 415-416. Nell'*Indice cronologico delle leggi, degli editti, manifesti ecc. contenuti in questo tomo nono volume undecimo* posto al fondo del volume questa disposizione è erroneamente indicata con la data di 16 febbraio 1725 (p. 915).

o lettera al disopra relativa a caduna casella dell'archivio, qual denoti il luogo particolare dell'esistenza in esso della riferita scrittura, per poter non solo tenerne in tal modo ogni miglior cura e custodia, quant'anche per avervi più pronto e più facile il ricorso ogni volta convenga valersene nelle occasioni del servizio del pubblico».

Il «Regolamento per la comunità di Frugarolo formato dall'intendente della provincia» del 20 dicembre 1731 uniforma l'archivio locale alle pratiche ormai divenute consuete⁵⁹.

«9. E perchè per il passato si sono presi li suddetti conti sovra fogli volanti, e non si puonno perciò custodire con quella buona regola che conviene, ordiniamo doverci in avvenire tenere a quest'effetto un libro espressamente da conservarsi in archivio di comunità, e tutte le quitanze e pezze facenti parte di detti conti doverci tenere per ordine in un plico cadun conto separatamente, e notarsi tutte dette quitanze, e pezze al tergo con le lettere dell'alfabeto o numeri da designarsi ne' rispettivi conti con la sua relativa pezza ai capi di detti conti».

«II. Richiedendo la buon regola del governo che venghino meglio custodite in avvenire le scritture di comunità, che per difetto d'archivio sono state per l'addietro appresso li Cancellieri, ordiniamo perciò doverci fra il termine di giorni quindici dall'ordinario Consiglio far deputazione di due persone non sospette ne' contabili, quali abbino a radunare insieme tutti li libri, conti, e scritture appartenenti alla comunità, e precedente separazione delle medesime secondo le diverse categorie farne un esatto inventaro per essere indi riposte in un archivio da tenersi nella casa del pubblico, o in quella di qualche particolare che sarà destinata dall'ordinario Consiglio, qual archivio dovrà avere due differenti serrature e chiavi da custodirsi una appresso il Sindaco più anziano, et l'altra appresso il più anziano Cancelliere, et ove questo non facesse continua residenza nel luogo appresso l'altro che vi risiederà continuamente, incaricando li suddetti Deputati per la raccolta e for-

⁵⁹ DUBOIN, cit., t. IX, p. 825.

mazione d'inventario di dette scritture di esplorare diligentemente appresso chi se ne ritrovi delle medeme per ricuperarle, mediante ricevuta da farsegli da' medesimi, et in caso di qualche difficoltà in recuperarle, ne daranno avviso al nostro Uffizio per averne l'opportuna assistenza, e saranno pure essi Deputati in obbligo di consegnare detto al nostro Uffizio una copia dell'inventario di esse scritture. Ma siccome poco gioverebbero le sovra accennate cautele per la conservatione delle scritture di comunità se non si provvedesse insieme, perchè non possano estraersi dall'archivio, dichiariamo contabili delle medesime li Sindaci et Cancellieri, appresso quali *pro tempore* resteranno le chiavi d'esso, a qual effetto quelli che subentreranno dovranno riconoscere, se in detto archivio sieno esistenti le medesime, sì, et come restano espresse nell'inventario, et s'intenderà passata in essi la contabilità dal tempo che saranno loro rimesse le chiavi dell'archivio, imponendo a' signori Cancellieri d'aggiungere a detto inventario di tempo in tempo le scritture che si anderanno riponendo nell'archivio, sotto pena della sospensione del loro officio.

12. E perchè sono spesse volte necessarie per gl'interessi di comunità le scritture di essa, si dovrà però tenere in detto archivio un registro, in cui di mano del Cancelliere *pro tempore* dovranno annotarsi specificatamente le scritture che si estraono con designatione del giorno, e per qual effetto, indi recuperandosi dette scritture si riporranno a luogo proprio, et si farà da detto Cancelliere l'annotazione della registrazione per contro a quella dell'uscita».

La «Istruzione data dal Generale delle finanze all'Intendente generale del Contado di Nizza, e del Principato d'Oneglia» del 20 aprile 1733 anticipa di pochi giorni il Regio Editto per il Piemonte⁶⁰ proponendo un testo molto simile a quello per Pinerolo, Saluzzo, Cuneo, Mondovì e Fossano del 1720.

«45. Si ha notizia che nella maggior parte delle comunità siano molto trascurate le scritture spettanti al pubblico, una parte delle quali

⁶⁰ DUBOIN, cit., t. IX, p. 107.

si ritrovano disperse appresso terzi particolari in pregiudicio del pubblico, darà perciò gli ordini opportuni perché con tutti li mezzi più efficaci si procuri la ricuperazione di dette scritture, e queste ottenute se ne formi un inventaro, ed in seguito si ripongano negli archivj sotto doppia chiave, da tenersi da persone diverse, ed il Segretario della comunità avrà un libro, in cui noterà le scritture che si danno fuori, e li ritireranno distintamente per trovarne sempre il conto».

L'«Ordine istruttivo dato dall'Ufficio dell'Intendenza di Torino alle città e comunità della provincia, per l'esecuzione del Regio Editto 29 aprile 1733» del 22 maggio 1733 si occupa di regolare l'attività del segretario e dell'archivista⁶¹. In particolare, si dispone che le mansioni del segretario vengano regolamentate in modo che sia possibile verificare il suo operato ed eventualmente richiamarlo al suo dovere; poi viene ricordato l'obbligo di raccogliere le scritture di ogni città e comunità ancora presso terzi e di relazionare su questa incombenza entro venti giorni in modo che possano essere eventualmente disposte le pene stabilite; di seguito viene ordinato di far fare le necessarie riparazioni ai locali d'archivio e di sistemare le scritture in un luogo sicuro con doppia e differente chiave «sotto pena d'alloggio militare contro li signori Agenti, e Segretario di comunità in proprio, trattandosi massime di cosa tanto importante al servizio de' pubblici». L'articolo 4 è di significativa importanza in quanto contiene precise disposizioni sul modo di organizzare l'archivio; viene disposta una ordinata separazione di tutte le scritture esistenti in ordine cronologico e di materia da riporre in caselle separate d'archivio (si tratta in genere di porzioni di armadi appositamente costruiti) formando, nello stesso tempo, un «esatto inventaro», e annotando in ogni casella d'archivio «il numero o lettera, a cui avrà sua relazione ogni capo dell'inventario, per togliere ogni confusione, e potere con facilità, e prontezza ritrovare nelle occasioni del bisogno le scritture necessarie al pubblico servizio»;

⁶¹ DUBOIN, cit., t. IX, pp. 431-432.

lo stesso inventario deve essere prodotto in triplice copia, ciascuna sottoscritta da due deputati, da conservarsi la prima nello stesso archivio, la seconda da trasmettere al Senato reale e la terza agli archivi dell'Intendenza di Torino; infine viene ricordato l'obbligo circa la corretta conservazione delle scritture e delle due differenti chiavi a cura del sindaco e del segretario⁶².

Con suo ordine del 21 maggio 1736, l'Intendente della provincia di Torino precisa meglio quanto disposto il 22 maggio 1733⁶³.

Il «Regolamento dato dall'Intendente generale d'Alessandria per l'amministrazione del comune di Trumello» del 30 luglio 1737 tratta all'articolo 17 dell'archivio⁶⁴. Le parti iniziali di questa disposizione sono state riprese nel 1749 per l'articolo 14 del regolamento del comune di Castelnovetto.

«17. Il buon governo delle comunità richiede che siano ben custodite le scritture, libri e registri alle medesime appartenenti. A questo fine ordiniamo se ne debba far un distinto inventario da due Deputati eligendi dal Consiglio generale, da riporsi con buon ordine negli archivi a cui dovranno essere due chiavi differenti, da ritenersi una dal primo Console di mesata, e l'altra dal Cancelliere, e da questo dovrà tenersi un registro di quelle che di tempo in tempo occorrerà estraersi per servizio di comunità, esprimendo in esso il giorno, mese et anno che s'estreranno, a chi saranno rimesse, et per qual fine, indi alla pagina opposta di detto registro, et per contro alle suddette annotazioni esprimerà quando si saranno restituite; dovendo simile registro et originale dell'inventario conservarsi sempre nel suddetto archivio».

Il «Regolamento per la comunità del Bosco» del 25 giugno 1739 si caratterizza all'interno di disposizioni piuttosto uniformi

⁶² Lo stesso articolo 4 fa anche riferimento alla precedente disposizione del 6 febbraio 1725 presentata nelle pagine precedenti. Il documento è trascritto nell'appendice A.

⁶³ DUBOIN, cit., t. IX, pp. 432-433. Il documento è trascritto nell'appendice A.

⁶⁴ DUBOIN, cit., t. IX, p. 887.

per la descrizione particolareggiata delle modalità di ordinamento dei documenti d'archivio secondo un raffinato sistema di classificazione, di collocazione in caselle e di segnatura⁶⁵.

«20. La conservazione delle scritture appartenenti al pubblico richiedendo una particolare provvidenza, ordiniamo doversi in primo luogo ritirare quelle che potessero essere presso dei particolari mediante ricevuta da passarsene dal Cancelliere, e quando s'incontrasse qualche difficoltà nel riceverle, il Cancelliere ce ne darà avviso, perché si possano contro li contumaci dare le opportune provvidenze, anche con l'arresto personale dei medesimi. Si procederà indi da detto Cancelliere con l'assistenza d'altro soggetto da deputarsi dal Consiglio con approvazione di quest'Ufficio ad una esatta separazione di tutte le scritture di comunità esistenti nell'archivio secondo la rispettiva qualità e materia, e si riporranno regolatamente con tal metodo e separazione delle rispettive categorie nelle caselle separate in detto archivio, con formarsene nello stesso tempo un distinto e chiaro inventario con notarsi nel frontispicio d'ogni casella dell'archivio il numero, o lettera a cui avrà sua relazione ogni capo dell'inventario per potere con questa facilità ritrovare alle occasioni del bisogno con maggior prontezza le scritture necessarie.

21. Compito tal inventario, e quello sottoscritto dal Deputato e Cancelliere si dovrà riporre nell'istesso archivio, trasmettersene copia autentica a quest'Ufficio, dovendo detto archivio essere chiuso con doppia differente chiave da custodirsi una dal Sindaco, e l'altra dal Cancelliere che saranno contabili verso il pubblico nel caso che per difetto e colpa loro venisse a mancare qualche scrittura, oltre le pene secondo le circostanze dei casi arbitrarie a S.M.

22. Occorrendo poi, che per cagione di liti, o altre esigenze del pubblico si dovessero estrarre dall'archivio alcune scritture, dovrà preceder l'ordinato del Consiglio espressivo non solo la causa, ma anche la persona a cui si dovranno le medesime rimettere che ne dovrà passar ricevuta in un libro, qual a quest'effetto ordiniamo tenersi nell'archivio cucito ed affogliato, designandosi in caduna ricevuta l'atto di Conse-

⁶⁵ DUBOIN, cit., t. IX, pp. 482-483.

glio per virtù di cui dee farsi tal estrazione, e nella margine che dovrà lasciarsi d'un quarto del foglio, si noterà poi al tempo della restituzione il giorno, mese, ed anno, e per mani di chi la medesima sarà fatta, dovendo essere a carico del Cancelliere principalmente di far seguire la restituzione di dette scritture subito cessato il bisogno per cui si sono estratte, e di doverle nuovamente riporre nella medesima casella dell'archivio in cui già ritrovansi relativamente all'inventario.

23. Rispetto a quelle scritture che potessero ritrovarsi al giorno d'oggi presso li signori Avvocati, o Procuratori di comunità per cagione di qualche lite, ove ve ne sieno di quelle che allo stato delle pendenze non siano più necessarie, si dovranno ritirare prima di chiudere l'inventario per essere descritte, ed archiviate come sopra, e quanto a quelle che fossero tuttavia ancora necessarie allo stato delle cause si dovranno distintamente descrivere in un foglio a parte, con fede in piede d'esso del signor Procuratore di comunità, qual foglio si dovrà inserire, e cucire in piede dell'istesso inventario per essere indi subito terminata la causa ritirate; il che dovrà pure praticarsi per quelle scritture, documenti e registri che s'anderanno facendo in avvenire per servizio di comunità, che si dovranno di tempo in tempo descriver nell'inventario, e riporre nell'archivio».

Il «Regolamento dato dall'Intendenza generale d'Alessandria per l'amministrazione della città di Mortara» del 20 settembre 1741 attribuisce all'archivio una notevole importanza e assegna all'archivista un ruolo centrale nella gestione degli interessi della comunità. L'articolo 30, poi, cita esplicitamente l'uso di un sistema di ordinamento basato su categorie⁶⁶.

«29. Avendosi riscontro, che le scritture di città non sono raccolte, nè custodite con quella gelosia, che richiede un affare così importante all'interesse pubblico, ordiniamo doversi le medesime riunire, e ritirarsi tutte nell'archivio di città, per essere custodite con doppia differente chiave, da ritenersi una dal Sindaco del reale, e l'altra dall'Archivista.

⁶⁶ DUBOIN, cit., t. IX, p. 497.

Di tutte le suddette scritture, libri d'ordinati, delle imposte, de' conti, delli deliberamenti, ed ogni altra cosa se ne farà a tempo proprio un distinto inventaro per mezzo dell'Archivista di città, e de' deputati a quest'effetto dal Consiglio, precedente approvazione del nostro Ufficio.

30. Qualora poi in occorrenza di liti, o altre emergenze del pubblico, se ne dovesse estrarre dall'archivio, se ne farà dall'Archivista l'annotazione in un registro, che dovrà tenere a quest'effetto, esprimendo di volta in volta le scritture, che si estraeranno, e per qual causa, facendosene passare l'opportuna ricevuta da quello, a cui saranno rimesse, e sarà cura di detto Archivista di procurarne poi la restituzione, cessato il bisogno, riponendole nuovamente secondo la loro categoria ne' luoghi destinati nell'archivio, con annotare alla facciata opposta la restituzione, ed il giorno d'essa».

Le «Regie patenti, colle quali si prescrivono alcune regole per la formazione del Consiglio della città di Valenza» del 2 giugno 1747 contengono anche il riferimento all'attività del segretario. Sulla base di questa disposizione il Consiglio civico stabilisce, nelle congreghe del 12 e 13 luglio dello stesso anno, alcuni regolamenti fra cui quello «circa l'ufficio del Ragionato, ossia Archivista» del 13 luglio 1747⁶⁷.

«È stato proposto dal sig. Intendente generale essere ora necessario che si elegga un Ragionato, con l'aggiunta di quegli obblighi che si crederanno convenire a tal ufficio, oltre li portati dal stabilimento del 1726.

Sovra di che avendo li signori sopra congregati fatti gli opportuni riflessi, hanno deliberato doversi agli obblighi di Ragionato aggiungere li seguenti, cioè:

Primo. Che debba avere un Sostituto di conosciuta fedeltà.

2. Che detto sig. Ragionato sia obbligato assistere la città anche nella qualità di suo Procuratore, sinchè la città sia disposta ad eleggere un

⁶⁷ DUBOIN, cit., t. IX, p. 523.

Avvocato, e vi siano a tal ufficio li soggetti capaci, e non aventi interesse o lite con detta città.

3. Che il Ragionato debba assistere e ritrovarsi nelle unioni de' Consigli per dare quelle notizie e cognizioni che richiederà il pubblico servizio.

4. Che a riguardo di tutti li suddetti obblighi non li sia dovuta dalla città altra mercede, essendo tutti compresi nell'annuo stipendio, che per quest'effetto se li fissa di lire 400 Piemonte, con che però occorrendo eleggersi un Avvocato di città, si diminuisca detto stipendio di lire 72 solite per l'addietro pagarsi all'Avvocato».

Il 18 luglio 1747 lo stesso Consiglio della città di Valenza approva le «Disposizioni (...) riguardo al suo archivio ed alle obbligazioni dell'Archivista»⁶⁸ che precisano meglio le funzioni del ragionato. In particolare si assegna all'archivista l'incarico di recuperare le scritture pubbliche in possesso di privati, di predisporre un preciso inventario con l'indicazione delle materie e delle filze, e di riunire tutti i documenti in un archivio custodito secondo le disposizioni di sicurezza in vigore.

«E, come parte delle scritture di città sogliono tenersi alla casa del Ragionato o Archivista, e si ha anche riscontrato che ve ne sieno nelle dispense nelle case de' particolari anche da più anni a questa parte, nè si ha di dette scritture un compito inventaro, e premendo al pubblico interesse, che si diano le convenienti disposizioni tanto per riavere le scritture disperse, che per formare un esatto inventaro, et unirle tutte negli archivi, a quali dovrà esservi doppia differente chiave da custodirsi una presso il sig. Primo Sindaco, et l'altra presso il Ragionato, ossia Archivista, nè che possano da tal archivio estraersi senza un ordinato del Consiglio, e mediante distinta ricevuta di chi le ritirerà, da cui il detto Ragionato sarà in obbligo di procurarne a suo tempo la restituzione, si è perciò determinato quanto infra:

Primo. Che per parte dell'Ufficio dell'Intendenza generale si faccia pubblicare in questa città un manifesto, con cui sia ingiunto ad ogni

⁶⁸ DUBOIN, cit., t. IX, pp. 523-524.

e qualunque persona presso cui potessero ritrovarsi scritture appartenenti alla città, debba consegnarle fra il termine che sarà prescritto, e mediante ricevuta al sig. Ragionato, sotto le penali in detto manifesto espresse.

2. Che si rimettino negli archivi le scritture solite per l'addietro rimanere presso il Ragionato, salve quelle che l'ordinario Consiglio crederà dover lasciare presso detto Ragionato per maggior comodo de' particolari, e de' quali dovrà risultare per ordinato di Consiglio

3. Che di tutte le scritture tanto esistenti presentemente negli archivi, che di quelle si ricupereranno, o resteranno presso il Ragionato, se ne formi un distinto et esatto inventaro colle opportune separazioni delle materie, et intitolazione delle filze, affinché al bisogno si sappia senza rivolgere tutti gli archivi dove dar in mano alle scritture».

Il «Regolamento dato dall'Intendente generale della provincia d'Alessandria per l'amministrazione del comune di Gamalero» del 30 aprile 1748 definisce nella parte finali i compiti del cancelliere, includendo anche la buona tenuta delle scritture⁶⁹.

«34. Sarà suo obbligo di tener conto di tutte le scritture spettanti alla comunità, delle quali fra il termine d'un mese se ne dovrà formare con intervento de' Sindaci un esatto inventaro, e non li sarà lecito se non con permesso del Consiglio di rimettere tanto a' Sindaci, che Consiglieri, come ad ogni altro, scritture, ritirando in ogni caso un biglietto d'obbligazione da quelli cui rimetterà qualch'una di dette scritture, e tali viglietti d'obbligo li terrà in disparte, ed in filza, per averci in ogni occorrenza l'opportuno ricorso»

I «Regolamenti dati dall'Intendente generale della provincia d'Alessandria, e dall'Avvocato fiscale come suo Delegato per l'amministrazione del comune di Castelnovetto» dell'11 ottobre 1749 richiamano con l'articolo 14 i Consiglieri custodia dell'archivio,

⁶⁹ DUBOIN, cit., t. IX, p. 529.

come strumento di buon governo⁷⁰. Al primo regolamento ne segue un altro senza titolo del 15 novembre dello stesso anno 1749 in cui l'articolo 7 precisa meglio la disposizione precedente forse a seguito di una supplica⁷¹.

«I4. Il buon governo della comunità richiede che siano ben custodite le scritture, libri, e registri alla medesima appartenenti. A questo fine se ne dovrà formare un distinto inventario da due Deputati eligendi dal Consiglio ordinario, da ritenersi nell'archivio, ed il Cancelliere oltre il dover aggiungere a detto inventario quelle altre scritture, che di tempo in tempo si riporranno in detto archivio, dovrà formare un registro di quelle scritture che si estraeranno pel servizio della comunità, esprimendo il giorno, mese, ed anno dell'estrazione, a chi saranno rimesse, ed a qual fine; indi alla pagina opposta, e per contro alle suddette annotazioni esprimerà il tempo della restituzione; qual registro dovrà pure conservarsi nell'archivio, una chiave del quale dovrà ritenersi dal Console più anziano, e l'altra dal Cancelliere».

«7. Et all'opposizione pur fatta al capo I4 del detto regolamento [delli 11 scaduto ottobre], che una delle chiavi di detto archivio debba restar presso del Ragionato, si stabilisce che ciò si eseguisca quando il Cancelliere non abiti in luogo, ed abitando in luogo, debba sempre restar una di dette chiavi presso del medesimo».

Le «Regie patenti colle quali si riduce il Consiglio della città d'Acqui ad un solo Sindaco, e sei Consiglieri, e si danno alcune altre disposizioni per la custodia e per l'inventario delle scritture della stessa città» del 7 novembre 1755 indicano l'obbligo di custodire gelosamente le scritture⁷².

«3. Stabiliamo inoltre, che le scritture appartenenti a questa città debbano essere riposte negli archivj della medesima, ne' quali siano

⁷⁰ DUBOIN, cit., t. IX, p. 535.

⁷¹ DUBOIN, cit., t. IX, pp. 540-541.

⁷² DUBOIN, cit., t. IX, p. 543.

gelosamente custodite, o dal Segretario d'essa, o da quell'altro soggetto che stimerà il Consiglio di deputare, previa l'approvazione dell'Intendente, con tenersene doppia differente chiave, cioè una dal predetto preposto, e l'altra dal Sindaco, nè potranno da quelli estraersi senza un'ordinato del Consiglio, e mediante la ricevuta di chi le ritirerà, da cui l'anzidetto Segretario, o l'altro soggetto da deputarsi sarà caricato di procurarne a suo tempo la restituzione.

4. E per maggiormente accertare la conservazione di dette scritte, vogliamo che la predetta città faccia formare, ove già non lo abbia, un inventario ben ragionato di quelle che le appartengono, e di esso ne trasmetta una copia autentica al Segretario civile del Senato fra mesi sei, per riporsi negli archivj senatorj».

Il «Regio biglietto diretto all'Intendente di Asti, in data delli 28 marzo 1764, portante alcune disposizioni per l'amministrazione della comunità di Mombercelli, oltre i regolamenti annessi» dettaglia le procedure di gestione dell'archivio adottate dal comune di Mombercelli⁷³.

«20. Ed acciò le scritte di comunità siano raccolte e custodite con quella gelosia, che si richiede in un affare così importante all'interesse comune, ordiniamo doversi le medesime riunire per quella parte che si trovano disperse, e ritirarsi tutte nell'archivio della comunità, per essere custodite con doppia differente chiave, da ritenersi una da un Sindaco (preferendo quello che sarà letterato, ed essendolo ambi, dal più anziano), e l'altra dal Segretario.

21. Di tutte le scritte si farà un distinto inventario per mezzo del detto Segretario, e di quello, che unitamente al medesimo verrà deputato dal Consiglio, con esatta separazione secondo le rispettive qualità, per essere riposte nelle caselle dell'archivio, in modo che alle occorrenze si possano facilmente avere alle mani.

22. Dovranno pure di anno in anno descriversi le scritte di comunità, che si anderanno formando, oltre gli ordinati, cioè tutti gli

⁷³ DUBOIN, cit., t. IX, pp. 575-576. Occorre precisare che nell'indice questo documento compare erroneamente sotto la voce «Vercelli (città di)», p. 1025.

ordini e lettere, che perverranno alla comunità, le imposte, i conti, i deliberamenti, ed ogni altra scrittura; quali tutte dovranno conservarsi, e riporsi come sovra nelle rispettive separate caselle per originale, o per copia autentica rispetto a quelle alle quali l'originale non dovesse restare presso la comunità.

23. Non potranno estraersi dal detto archivio verune scritture senza un ordinato del Consiglio, o senza che vi sia l'emergenza, come nelle occasioni di liti, o altre, nel qual caso si farà l'opportuna annotazione in un registro dal Segretario, specificando in una colonna di esso di volta in volta le scritture che si estraono, e per quale causa, e facendone passare l'opportuna ricevuta da quello, a cui in dipendenza di detto ordinato saranno rimesse.

24. Sarà cura del detto Segretario di procurarne poi la restituzione cessato il bisogno, riponendole nuovamente secondo la loro qualità nei luoghi destinati nell'archivio, con annotare all'altra colonna del suddetto registro la predetta restituzione ed il giorno di essa».

Le «Regie patenti che stabiliscono un nuovo regolamento per l'economica amministrazione della città di Torino» dell'8 dicembre 1767 comprendono specifiche disposizioni per l'archivista e per il segretario in relazione corretta formazione e tenuta delle scritture⁷⁴. In particolare il primo articolo indica, forse per la prima volta nell'ambito delle amministrazioni locali, i requisiti per assumere il ruolo di archivista della città; poi vengono indicate le funzioni dello stesso archivista, ossia vigilare sulla corretta conservazione e custodia delle scritture e degli inventari; infine viene regolamentata l'estrazione e la consultazione dei documenti originali e delle copie.

«Capo II. *Dell'Archivista della città*

I. Non potrà eleggersi per Archivista chi non sia stato prima Mastro

⁷⁴ DUBOIN, cit., t. IX, pp. 588-589. Si veda anche: ROSANNA ROCCIA, *L'archivio storico del comune di Torino: fonti per la storia della città*, in ISABELLA RICCI MASSABÒ, *Lezioni di metodologia della ricerca storica*, Torino, Celid, 1983, pp. 49-51.

di ragione⁷⁵, e con questa condizione dovrà d'or in avvenire nel caso di vacanza di simile impiego regolarsi l'elezione, la quale si farà sempre d'un Consigliere di prima classe.

2. Sarà speciale ispezione dell'Archivista d'invigilare alla custodia dell'archivio, ed alla conservazione con tutta sollecitudine, e circospezione delle scritture d'esso, e degli inventari d'esse.

3. Non permetterà l'estrazione fuor dell'archivio d'alcuna scrittura originale, salvo che, conosciuta la precisa necessità d'extraerla, ciò sia ordinato dalla Congregazione particolare della città, e gli venga consegnato simile ordine in scritti, che dovrà essere inserito in un registro particolare da tenersi a questo riguardo.

4. Quanto alle copie che già esistono, o venissero a formarsi degli atti, e scritture dell'archivio, potranno queste estraersi, e rimettersi a qualunque degli Ufficiali della città che le addimandano per l'interesse della medesima.

5. Tanto a riguardo delle scritture originali nel caso precedente, che rispetto alle copie qualunque degli Ufficiali predetti, che le estrappa, sarà tenuto di spedirne distinta ricevuta da esso sottoscritta in un altro registro, che si terrà, e custodirà a questo fine nello stesso archivio, e dovrà farsene la restituzione almeno fra mesi tre.

6. In fine pertanto d'ogni trimestre l'Archivista farà formare uno stato delle ricevute spedite per l'estrazione delle scritture, che non saranno ancora restituite, e lo presenterà alla Congregazione, acciò provveda per la loro restituzione, ove l'interesse della città non esiga che restino tuttora fuori dell'archivio.

7. Ove alcun terzo per il privato suo interesse richiesse la visione o copia di qualche scrittura dell'archivio della città, spetterà alla Congregazione d'ordinarla, e senza il suo ordine non si permetteranno dall'Archivista».

⁷⁵ Questa disposizione è di particolare importanza per comprendere quale rilievo veniva dato al ruolo dell'archivista. Il precedente Capo 7 «Del Mastro di ragione», infatti, precisa che solo chi è stato eletto sindaco può venire nominato mastro di ragione (e quindi successivamente archivista) e che quella stessa persona deve essere «assai versata ne' conti, instrutta del valore, e prezzi delle cose, e capace ad un'economica amministrazione, acciocché col suo mezzo si ottengano li maggiori vantaggi del pubblico» e che la sua «particolare ispezione (...) sarà attorno a tutto ciò che riguarda l'economica amministrazione della città», in: DUBOIN, cit., t. IX, pp. 586-587.

«Capo I3. *Del Segretario della città.*

(...) 4. Sarà obbligo di detto Segretario di tenere in debita forma li registri, che saranno necessari, e di notarvi tutti li affari che si tratteranno riguardanti la città, e le risoluzioni che si prenderanno, e custodirà con tutta esattezza, ed in buon ordine non solo i detti registri, ma anche le scritture tutte che saranno ad esso rimesse».

3. LE «LEGGI E COSTITUZIONI» DI VITTORIO AMEDEO II DEL 1729

Nel 1729 Vittorio Amedeo II di Savoia fa pubblicare le «Leggi e costituzioni» che «dovranno generalmente osservarsi ne' nostri Stati di terra ferma di qua, e di là da monti colli» con lo scopo di raccogliere e aggiornare le norme già in vigore e spiegare «l'intrinseco loro senso, e sostanza, riducendoli in un limpido, e breve compendio»⁷⁶. Si tratta della nuova edizione delle regie Costituzioni del 1723⁷⁷ modificate sulla base di sei anni di sperimentazione.

I due tomi del 1729 sono suddivisi in sei libri, a loro volta ripartiti in un numero variabile di titoli e, all'interno di ciascuno, di capi⁷⁸ e contengono il testo disposto in due colonne, la sinistra in lingua italiana, la destra in francese, con indicato in piccolo a fianco gli estremi dell'autorità e della data di emissione dell'editto.

⁷⁶ *Leggi e costituzioni di Sua Maestà*, Torino, nell'Accademia reale, Appresso Giovanni Battista Chais stampatore di S.S.R.M., 1729, 2 t., p. 480, 505.

⁷⁷ *Leggi e costituzioni di S.M. Da osservarsi nelle Materie Civili, e Criminali ne' Stati della M.S., tanto di quà, che di là da' Monti e Colli*, Torino, Per Gio. Battista Valetta Stampatore di Sua Maestà, 1723, c. [4], p. 644, c. [6]. In riferimento alle Regie Costituzioni del 1723, si veda anche: CATERINA BONZO, *Dalla volontà privata alla volontà del principe. Aspetti del fedecomesso nel Piemonte sabaudo settecentesco*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 2007, pp. 33-47. Per un primo inquadramento delle costituzioni del 1723 e 1729 si veda: FRANCESCA ROCCI, *Vittorio Amedeo II. Il duca, il re, l'uomo*, Torino, Edizioni del Capricorno, 2006, pp. 103-104.

⁷⁸ Primo tomo: Libro primo. Dell'invocazione di Dio, e della Fede Cattolica; Libro secondo. De' Magistrati, e Giudicenti; Libro terzo. Del Tribunal Competente. Secondo tomo: Libro quarto. De' Giudici delle Cause Criminali; Libro quinto. Dell'ultime Volontà; Libro sesto. Del Magistrato della Camera.

Le Costituzioni di Vittorio Amedeo II contengono prevalentemente disposizioni sulla gestione della giustizia civile e criminale e non fanno mai riferimento all'amministrazione delle città e delle comunità, però, nella considerazione che la documentazione più antica che ancora oggi si conserva negli archivi comunali è composta in prevalenza da atti di lite, queste stesse norme all'apparenza non utili per la ricerca in corso assumono un particolare significato di riferimento.

Per un'analisi completa delle disposizioni del 1729 è quindi importante considerare anche gli ordini intitolati «De' Segretari del Senato, e degli Archivi di esso»⁷⁹, «De' Libri de' Banchieri, Mer-

⁷⁹ *Leggi e costituzioni*, cit., 1729, t. I, pp. 116-119. Libro II, Titolo III «Del Senato», Capo XIX «I. Il Senato avrà tre Archivi, l'uno per le Materie Civili, l'altro per quelle degli Affari Ecclesiastici, stranieri e de' Confini, ed il terzo per le Criminali; il Segretario Civile avrà la custodia del primo, e del secondo, per il quale deputerà però un Sostituto particolare, ed il Segretario Criminale avrà la custodia del terzo»; «2. Dovranno detti Segretari tenere i registri degli Editti, Patenti, Lettere, ed altri Ordini Nostri, delle Interinzioni, e Registrazioni di essi, di tutti li Provvedimenti si Nostri che del Senato sopra le Materie ecclesiastiche, e giurisdizionali, per gli Affari stranieri, e de' Confini, delle Requisitorie degli altri Magistrati, o Tribunali tanto de' Stati Nostri, che d'alieno Dominio, del Cerimoniale del Senato, delle Distribuzioni de' Processi, delle Sessioni, Sentenze tanto interlocutorie, che definitive, Decisioni, Rappresentazioni, Pareri, Lettere, Risposte, e di qualunque altro Atto, ch'emanerà dal Senato, o apparterà alla Giurisdizione di esso»; «3. Quelli delle Materie Civili, degli Affari Ecclesiastici, stranieri, e de' Confini saranno a carico del Segretario Civile, e del Segretario Criminale quelli delle Materie Criminali»; «4. Sarà incombenza dell'Avvocato Generale di visitare ogni mese l'Archivio civile, e quello degli Affari ecclesiastici, stranieri, e de' Confini, e dell'Avvocato Fiscale Generale il Criminale, ed invigileranno ambedue, che sieno le rispettive Scritture, e Registri, tenuti in buona forma»; «5. Non sarà permesso ad altri, ch'agli Uffiziali del Senato l'ingresso negli Archivi, e quando alcuno de' Nostri Ministri avrà bisogno d'entrarvi per il Nostro Servizio, saravi ammesso colla partecipazione del Primo Presidente, ma non potrà giammai estrarsene veruna Scrittura, salvo per Ordine Nostro, né darsene Copia a chi ne sia a riserva dell'Avvocato Generale, e dell'Avvocato Fiscale Generale, se non colla licenza in iscritto del Primo Presidente»; «6. Segnerà ogn'uno de' Segretari rispettivamente le spedizioni degli Atti, le Sentenze, Lettere, e ogni altra Provvisione, ed essendo eglino impediti, si soscriveranno da' loro Sostituiti, che saranno almeno Notai, e per li quali dovranno essi in caso di mancamento civilmente rispondere, ed osserveranno puntualmente quelle maggiori Istruzioni, che loro verranno date dal Senato».

canti, Negozianti, e Sensali, tanto di Cambio, che di Mercanzia»⁸⁰, e «Degl'Inventari de' Tutori e Curatori»⁸¹.

Inoltre è di sicuro interesse riproporre il testo delle disposizioni presenti nel sesto libro intitolate «De' Segretari, Archivista, ed Attuario della Camera»⁸². Questi articoli prevedono indicazioni sulla tenuta dei registri in corso da parte dei segretari e della consegna all'archivista degli stessi registri alla fine di ciascun anno per essere custoditi con cura pur permettendone la consultazione.

«I. I Segretari terranno i Registri, ed i Libri rispettivamente delle Sentenze, e di tutti gli altri provvedimenti, ed Atti della Camera, e di quelli ancora, ch'emaneranno da Noi, per essere da essa o interinati, od osservati, e dovranno regolarli, e distribuirne le materie nella forma, che verrà loro addittata dal Magistrato.

2. Rimetteranno all'Archivista nel fine di cadun' anno i Registri, e Libri suddetti, e tutte quell'altre Scritture, che saranno pervenute al loro Ufficio, accompagnate da un'Attestato firmato di propria manodi non averne altre.

3. L'Archivista custodirà diligentemente l'Archivio, non permettendovi l'ingresso ad alcuno, senza esservi presente, e conserverà con tutta sollecitudine, e circospezione le Scritture di esso, che sono alla di lui cura, e fedeltà singolarmente commesse, e non ne permetterà l'estrazione, salvo al Procuratore Nostro Generale, il quale dovrà spedirne distinta Ricevuta in un Registro, che ne terrà l'Archivista, e restituirle di tre in tre mesi all'Archivio.

4. Ritirerà i Registri, Libri, e Scritture de' Segretari nel tempo sopra stabilito, quelle dell'Ufficio del Controllore Generale, a misura che gli verranno rimesse, quelle dell'Attuario Camerale, terminate che saranno le Cause, Conti, che di tempo in tempo saranno saldati con tutt'i loro

⁸⁰ *Leggi e costituzioni*, cit., 1729, t. I, pp. 237-244. Libro II, Titolo XVII «Della giurisdizione del consolato», Capo IV.

⁸¹ *Leggi e costituzioni*, cit., 1729, t. 2, pp. 286-289. Libro V, Titolo VIII.

⁸² *Leggi e costituzioni*, cit., 1729, t. 2, pp. 409-414. Libro VI, Titolo I «Del Magistrato della Camera», Capo III.

Ricapiti, i Contratti, che seguiranno avanti la Camera, o suoi Uffiziali, o avanti il Generale delle Finanze, allorchè avranno avuta la loro esecuzione, il Libro degli Editti, ed Ordini pubblicati nel corso dell'anno, che gli verrà rimesso dal Primo Usciere della Camera, come pure tutte le altre Scritture, che il Magistrato ordinerà riporsi nell'Archivio, e dovrà spedirne la Ricevuta a coloro, che gliele consegneranno.

5. Spedirà le Copie delle Scritture archiviate, quando gli verranno richieste per Servizio Nostro, ed anche per quello de' Particolari, se avranno mistura d'interesse de' Terzi, ma se concerneranno solamente l'interesse del Procuratore Nostro Generale, non ne darà Visione, né Copia, se non con Ordine del Magistrato, che dovrà tenere appresso di se per suo discarico, e farne menzione nell'Autentica delle Copie, che da esso si spediranno.

6. L'Attuario spedirà gli Atti del Nostro Procuratore Generale senza costo di spesa alcuna delle Parti, che anno Lite con esso, e servirà anco i Poveri Gratis.

7. Terrà un Registro di tutte le Cause Camerali, notandovi quando saranno istruite a Sentenza, distribuite, e rimesse rispettivamente per la Relazione.

8. Si esso, che li Segretari, daranno di tempo in tempo avviso all'Emolumentatore degli Arresti, Contratti, Atti, Sentenze, ed Ordinanze, Privilegi, e Concessioni, per quali è dovuto l'Emolumento, e glieli rimetteranno, se ne saranno richiesti, acciocchè il detto Emolumentatore li ritenga appresso di se, sin'a che sieno stati pagari gli Emolumenti.

9. Osserveranno tutti puntualmente quelle maggiori Istruzioni, che loro verranno date dal Magistrato per l'esercizio de' loro rispettivi Uffizi».

4. LE «LEGGI E COSTITUZIONI» DI CARLO EMANUELE III DEL 1770 E IL «REGOLAMENTO PER LE AMMINISTRAZIONI DE' PUBBLICI» DEL 1775

Nel 1770 Carlo Emanuele III di Savoia fa pubblicare le nuove «Leggi e costituzioni» in sostituzione di quelle del 1729 contenenti le numerose «variazioni, che la speriienza aveva dimostrate

opportune coll'aggiunta di molti Provvedimenti diretti al bene universale dello Stato»⁸³.

I due tomi sono suddivisi in sei libri, a loro volta ripartiti in un numero variabile di titoli e, all'interno di ciascuno, di capi⁸⁴ e contengono, come per le Costituzioni del 1729, il testo disposto in due colonne, la sinistra in lingua italiana, la destra in francese, con indicato in piccolo a fianco gli estremi dell'autorità e della data di emissione dell'editto.

Le Costituzioni del 1770 dettano alcune norme anche sulla tenuta degli archivi. In particolare le disposizioni intitolate «De' Segretari del Senato, e degli Archivi di esso»⁸⁵, analoghe a quelle del 1729, e alcuni articoli del titolo «Delle Primogeniture, e Sostituzioni Fidecommissarie»⁸⁶.

«20. Tutte le terre, che fanno Corpo di Comunità, dovranno avere li loro Archivi; e quando i beni fidecommissari si troveranno situati in Luoghi, che non fanno Corpo di Comunità, la rimessione della descrizione sovra ordinata si farà negli Archivi di quella, da cui sono detti Luoghi dipendenti, e della viciniore rispetto a quelli, che sono indipendenti: locchè si osserverà in tutti li nostri Stati, salvo in quelle Province, rispetto alle quali con regolamenti nostri particolari venisse altrimenti determinato.

21. Tanto negli Uffici dell'Insinuazione, quanto negli Archivi delle Comunità si terrà il registro di dette descrizioni, e si conserverà con tutta esattezza, e diligenza, distintamente affogliato, e coll'indice opportuno, acciò ognuno possa facilmente ricorrervi per esserne informato».

⁸³ *Leggi e costituzioni di Sua Mestà*, Torino, nella Stamperia reale, 1770, 2 t., p. XII-504, 574.

⁸⁴ Primo tomo: Libro primo. Dell'Invocazione di Dio, e della Fede Cattolica; Libro secondo. De' Magistrati, e Giudicenti; Libro terzo. Del Tribunale Competente. Secondo tomo: Libro quarto. De' Giudici delle Cause Criminali; Libro quinto. Delle Ultime Volontà; Libro sesto. del Magistrato della Camera.

⁸⁵ *Leggi e costituzioni*, cit., 1770, t. I, pp. 108-III. Libro II, Titolo III «Del senato», Capo XX.

⁸⁶ *Leggi e costituzioni*, cit., 1770, t. 2, pp. 315-316. Libro V, Titolo II.

Devono poi essere evidenziati alcuni articoli del capo «Degli Insinuatori, o sia de' Segretari dell'Insinuazione»⁸⁷.

«9. Vogliamo, che le Città, e Luoghi, ove sono stabilite le Insinuazioni, diano provvisionalmente al Segretario Insinuatore una stanza fatta in volta, che sia propria, e sufficiente per un Archivio, in cui si conserveranno i Libri, e le Scritture, che si troveranno tempo per tempo insinuate, ed un'altra, che servirà per la sua residenza, e tutte senza pagamento d'alcun fitto.

10. Ove non si trovasse al presente detto Archivio, vogliamo, che si faccia il medesimo a spese di tutte le Comunità sottoposte a caduna Tappa, secondo il ripartimento, che ne sarà fatto da' rispettivi Intendenti».


Il Regolamento de' pubblici del 1775 per le terre di qua dai monti

Il 6 giugno 1775, con apposite patenti di S.M. Vittorio Amedeo III, viene approvato il Regolamento per l'amministrazione dei pubblici⁸⁸, che costituirà per i sessant'anni successivi la principale norma per le amministrazioni locali piemontesi. Questo regolamento contiene anche le prime organiche disposizioni relative alle modalità di produzione e agli obblighi di conservazione delle scritture e degli archivi.

La lettura del Regolamento propone numerosi riferimenti agli archivi, che rappresentano per lo Stato sabaudo la garanzia di una buona amministrazione locale. In particolare il titolo V «Dell'amministrazione de' beni, ed effetti de' pubblici», capo IV «Degli archivi, e custodia delle scritture de' pubblici», composto da tredici

⁸⁷ *Leggi e costituzioni*, cit., 1770, t. 2, pp. 428-429. Libro V, Titolo XII «De' Notai, ed Insinuatori», Capo V.

⁸⁸ *Patenti di Sua Maestà de' 6 giugno 1775 di approvazione del regolamento per le amministrazioni de' pubblici nelle città, borghi, e luoghi de' regi stati in terra ferma di qua da' monti*, Torino, nella Stamperia reale, 1775, c. [4], p. 159, con annesso *Regolamento per le amministrazioni de' pubblici nelle città, borghi, e luoghi de' regi stati*.



articoli che riprendono e approfondiscono le indicazioni del 1733, inizialmente precisa che «ogni città, e comunità terrà riposte, ordinate, e custodite le proprie scritture (...) nella casa del comune, quando vi sia; altrimenti in luogo sicuro, e, potendosi in una camera a volto, e rimota da pericolo di fuoco»⁸⁹. Poi il Regolamento indica anche i documenti devono essere riposti in ordine in serie distinte e ne cita alcune: «gli editti, ordini, manifesti, e circolari, lettere degli uffizi» generali e delle aziende⁹⁰.

La stessa disposizione prosegue indicando che per «maggiormente assicurare la conservazione di dette scritture, ogni città, e comunità ne farà formare, ove già non l'avesse, un inventario ben dettagliato; che trasmetterà per copia al Segretario civile del senato fra un anno dalla pubblicazione del presente, per esservi riposto

⁸⁹ *Regolamento per le amministrazioni de' pubblici*, cit., 1775, titolo V, capo IV, articolo I, p. 52-53.

⁹⁰ *Ibid.*, articolo 2, p. 53.

negli archivi senatori»⁹¹ e precisando che il lavoro dovrà essere svolto dal segretario del comune o da «altro soggetto capace»⁹² che, in ogni caso, «non potrà mai appropriarsi, e tenere per se un doppio d'esso inventario, né confondere le scritture del comune principale con quelle degli aggregati»⁹³.

Nel caso di un archivio di grande dimensioni e con scritture di rilevante importanza anche riferite «agl'interessi delle famiglie, e persone private»⁹⁴ è prevista la nomina «di uno speciale archivista pel migliore loro assetto, e servizio del pubblico, e degl'interessati»⁹⁵ che sia «di conosciuta probità, capace, e intendente di scritture, e caratteri, risponsale, e non avente interesse, o lite col pubblico»⁹⁶. Lo stesso segretario o archivista viene incaricato delle operazioni di custodia «con doppia, e differente chiave»⁹⁷ e del delicato compito di «estrarre atti, o scritture»⁹⁸, ma, comunque, mai «senza che vi preceda un atto consolare; in cui siano queste ad una ad una identificate»⁹⁹.

Anche ad una prima lettura appare evidente l'importanza di questo regolamento che costituisce, di fatto, la prima raccolta di precetti non generici espressamente riferiti alla gestione archivistica. Nel complesso, però, non si tratta di una regolamentazione originale, ma piuttosto della selezione e della sintesi di precedenti disposizioni (con particolare riferimento all'editto di Carlo Emanuele III del 29 aprile 1733) e degli usi e delle consuetudini consolidatisi nel corso del tempo.

⁹¹ *Ibid.*, articolo 3, pp. 53-54.

⁹² *Ibid.*, articolo 4, p. 54.

⁹³ *Ibidem.*

⁹⁴ *Ibid.*, articolo 6, pp. 54-55.

⁹⁵ *Ibidem.*

⁹⁶ *Ibid.*, articolo 7, p. 55.

⁹⁷ *Ibid.*, articolo 5, p. 54.

⁹⁸ *Ibid.*, articolo 9, p. 56.

⁹⁹ *Ibidem.*

Gli articoli del titolo V, capo IV relativi agli archivi sono riportati al fondo di questo contributo¹⁰⁰, mentre qui di seguito vengono presentate le altre disposizioni pertinenti alla gestione documentale contenute nel Regolamento¹⁰¹.

Il titolo I «Della forma, prerogative, ed ispezioni de' consigli delle città, e comunità» richiama gli amministratori a vigilare anche sulla buona conservazione del territorio, del registro¹⁰² e dei diritti comunali testimoniati degli atti d'archivio¹⁰³.

«II. Sarà cura, e dovere de' Sindaci, e Consiglieri di fedelmente amministrare le cose pubbliche; di osservare le costituzioni generali, gli ordini del governo, de' magistrati, e degli uffizi; di vegliare con fermezza, e attività alla conservazione del territorio, del registro, e de' dritti comunali; di cooperare alla pubblica salute e tranquillità; e comportarsi in tutto da buoni, e zelanti padri della patria».

Il titolo II «Della elezione, requisiti, precedenze, ed uffizi de' Consiglieri», indica in modo più preciso ai consiglieri comunali l'obbligo di vigilare affinché gli archivi, i catasti, le scritture e gli atti vengano ben conservati¹⁰⁴.

¹⁰⁰ Il documento è trascritto nell'appendice A.

¹⁰¹ Il *Manuale teorico-pratico del sindaco di comunità*, Alessandria, dai tipi di Luigi Capriolo, v. 2, 1830, concede ampio risalto alle disposizioni riferite alla tenuta degli archivi, riportando integralmente numerosi articoli del titolo V, capo IV del «Regolamento per le amministrazioni de' pubblici» del 1775, alla voce «Archivi» (vol. I, pp. I3-I6); «Inventario» (vol. 2, pp. 64-66) dove viene presentato anche un «Progetto di un Modulo per l'indice dell'inventario» suddiviso in tre uffici («Amministrazione economica del comune», «Servizio militare», «Polizia») ciascuno ulteriormente ripartito in sezioni e voci; e «Segretari di città», o comunità (vol. 2, pp. 254-258). Il manuale verrà aggiornato in un anno successivo non indicato, ma comunque posteriore al 1838, riservando uguale attenzione agli archivi: *Appendice al Manuale teorico-pratico del sindaco di comunità*, Torino, coi tipi di Alessandro Fontana, s.d., pp. 5-9.

¹⁰² «Il registro propriamente non è altro, che la massa universale dei beni particolari concorrenti al tributo», in: *Istruzione data d'ordine Regio dal Generale delle finanze agli intendenti delle province*, I dicembre 1775, p. 244.

¹⁰³ *Regolamento per le amministrazioni de' pubblici*, cit., 1775, pp. 4-5.

¹⁰⁴ *Ibid.*, pp. 16-17.

P A T E N T I
DI SUA MAESTÀ

DE 6. GIUGNO 1775.

DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
PER LE AMMINISTRAZIONI DE' PUBBLICI NELLE CITTÀ,
BORGHI, E LUOGHI DE' REGJ STATI IN TERRA
FERMA DI QUA DA' MONTI.



IN TORINO NELLA STAMPERIA REALE.

«I9. [I consiglieri] Porranno singolare studio, e attenzione nella formazione de' causati, e degli stati de' cotizzi; nella disamina de' parcellari, de' quinterneti per la esazione, e conti dell'esattore; nel far, che gli archivi, catasti, libri di trasporto, e tutte le scritture, e atti comunali sieno regolarmente tenuti, custoditi, e conservati (...).».

Il titolo III «Della elezione, requisiti, e obbligazioni de' Segretari de' pubblici» precisa i compiti dei segretari comunali anche in materia di formazione degli atti e di tenuta degli archivi¹⁰⁵.

«9. [I segretari] Attenderanno al carteggio relativo agli affari comunali; ad ordinare gli archivi, non avendovi un archivista specialmente destinato; a disaminare con oculata attenzione le parcelle; a comporre i mandati con espressione di causa, e distinzione delle partite state già ammesse nel causato, o dipendenti da' precedenti ordini, da quelle, che tuttavia esigono previa risoluzione, e approvazione, per poscia presentargli alla firma degli Amministratori».

«I4. [I segretari] Conserveranno in distinti registri tutt'i risultati, ordinati, e i mandati degli ordinari consigli: e dove occorrerà loro di esercire a un tempo l'ufficio di catastaro, o di archivista, terranno, in mancanza degli ordinari libri di trasporto, il sussidiario, e provvisoriale prescritto al tit. VII. §. I3, e registro delle scritture, che si restituissero, o estraessero dagli archivi nella foggia infra stabilita §. IO. tit. V. cap. IV: la provvista de' quali diversi registri cadrà a carico del pubblico, tuttavolta non siasi altramente convenuto con essi».

«I6. I divisati registri saranno tenuti in buon ordine, e forma, senza preposterazione, esattamente affogliati, ed esprimenti nella prima facciata, oltre il titolo, la quantità ancora de' fogli di un caduno. Sarà quindi vietato a' Segretari di tenervi in fogli volanti qualunque di quelle carte, che debbono esservi inserite, e così pure di lacerarne alcun foglio, o alterarne l'affogliazione sotto pena della rimozione, ed eziandio del falso, giusta le circostanze.

¹⁰⁵ *Ibid.*, pp. 21-25.

17. Pervenuti insensibilmente i registri ad una competente grossezza, e volume, si chiuderanno, coll'aggiunta del rispettivo indice, e se ne intavoleranno de' nuovi nella stessa maniera: e i primi già compiuti, e chiusi verranno dal Segretario presentati al consiglio; il quale coll'assistenza del Giudicante dovrà riconoscere, se siano in regola, per farvi, bisognando, supplire: trovati poscia a dovere, se ne farà risultare in un convocato, e ne verrà indi ordinata la riposizione nell'archivio».

Riguardo alle disposizioni riferite ai compiti dei segretari di comunità, occorre anche segnalare alcuni altri articoli dello stesso titolo III, ovvero il n. 2 che definisce i requisiti necessari per la nomina¹⁰⁶; il n. 12 che ricorda gli obblighi precedentemente espressi «per la scritturazione di qualsivoglia atto» e per il tipo di carta da utilizzare¹⁰⁷; il n. 15 che amplia ulteriormente il numero dei registri da tenere¹⁰⁸; il n. 21 che si riferisce alla possibilità «di dare copia à richiedenti di tutti quegli ordinati, scritture, e atti di qualunque natura (...) esistenti negli archivi»¹⁰⁹. In riferimento ai compiti del segretario, deve essere ancora ricordato l'articolo 7 del capo I «De' cottizzi» del titolo IX «Della forma di parecchi atti spettanti agli ordinari consigli delle città, e comunità» che regola la formazione del registro per l'imposizione dei cottizi delle persone descrivendo in modo analitico il contenuto di ciascuna delle sette distinte colonne¹¹⁰; l'articolo 17 che descrive il cottizio «per gl' esercenti arti, e professioni» in tre colonne¹¹¹; l'articolo 24 per il «cottizzo pe' buoi, e vacche da giogo» in quattro colonne¹¹².

Il titolo VII «Delle mappe, catasti, libri di trasporto, e uffizi del catastaro» contiene disposizioni per la formazione, la tenuta e la

¹⁰⁶ *Ibid.*, p. 18.

¹⁰⁷ *Ibid.*, p. 22.

¹⁰⁸ *Ibid.*, p. 24.

¹⁰⁹ *Ibid.*, p. 26.

¹¹⁰ *Ibid.*, pp. 77-78.

¹¹¹ *Ibid.*, p. 82.

¹¹² *Ibid.*, p. 85.

consultazione dei registri catastali, indicando che gli stessi devono essere «gelosamente conservati, e custoditi da ciascuna delle amministrazioni ne' rispettivi archivi». L'articolo 3, inoltre, prescrive la formazione di un secondo originale delle mappe, dei catasti e dei libri figurati e di trasporto, da consegnare agli archivi camerali di Torino come garanzia di una corretta conservazione¹¹³.

«I. Le mappe, catasti, libri figurati, e di trasporto, si esistenti, che da formarsi, e rinnovarsi col tempo, saranno gelosamente conservati, e custoditi da ciascuna delle amministrazioni ne' rispettivi archivi: donde non potranno estraersi, né per un momento pure, senza un previo ordine del Generale delle finanze, o dell'Intendente: del quale si farà all'evenienza risultare con un atto consolare, deputandosi poscia un Amministratore per farne in persona l'ordinata rimessione.

2. Rinchiudendo le dette carte, e libri, non meno l'interesse del pubblico, che de' privati, non se ne potrà perciò ricusare la visione, o gli estratti a chiunque degl'interessati, mediante l'osservanza delle regole infra espresse al §. 23.

3. Per cautelare la lealtà delle mappe, e de' catasti, e prevenirne ad un tempo lo smarrimento, o deperimento, le città, e comunità saranno obbligate a rimetterne un doppio autentico agli archivi camerali, prima eziandio di farne uso. Quelle poi, che ne sono attualmente provvedute, ne faranno pure lo stesso fra mesi sei dopo la pubblicazione del presente regolamento, quando non vi avessero già adempiuto. Rispetto però alle province, per le quali l'ufficio del censimento farà a dirittura passare à detti archivi camerali uno degli originali catasti, e mappe de' loro territori; non avranno più altro peso le rispettive amministrazioni, che di rimetterne agli stessi archivi le rinnovazioni, alle quali dovessero poi far divenire».

«I0. I libri di trasporto saranno tenuti in debita forma; scritti in carattere intelligibile, e in carta reale; esattamente affogliati in caduna facciata; senza cancellature, e al bisogno di esse, con la cautela sovra ingiunta (tit. IV. §. 2.) ben legati, e di grossezza per lo meno eguale a quella del catasto».

¹¹³ *Ibid.*, pp. 60-61, 63-64, 69.

«23. Si 'l catastaro, che 'l Segretario del pubblico non potrà mai prevalersi della opportunità della richiesta visione, o estratti per attrarre a se con artifiziosi ritardi il rogito de' contratti d'acquisto, sotto pena arbitraria agl'intendenti, secondo le circostanze, estensibile alla rimozion dall'uffizio».

5. IL PERIODO FRANCESE E LA RESTAURAZIONE

Con la cessazione del governo sabauda l'8 dicembre 1798 e il successivo avvicendamento di diverse forme di amministrazione francese fino all'II settembre 1802, quando si chiude l'esperienza della Repubblica subalpina e il Piemonte viene annesso all'impero francese, avvengono profondi mutamenti di carattere istituzionale. Occorre rilevare, però, il tentativo di assorbire nel contesto repubblicano le leggi e le istituzioni di antico regime, tanto che già con suo provvedimento del 10 dicembre 1798 il Governo provvisorio dispone il temporaneo mantenimento di tutte le leggi fino a quel momento in vigore.

Se nei confronti dell'organizzazione centrale si cerca di conservare la gestione sabauda, nei riguardi dei comuni e delle provincie alcune innovazioni vengono introdotte con legge 28 piovoso anno VIII (17 febbraio 1800), fra queste la sostituzione delle antiche amministrazioni delle città e dei borghi con le municipalità, sebbene ancora assoggettate al regolamento sabauda del 6 giugno 1775¹¹⁴.

Superata la parentesi della dominazione francese, Vittorio Emanuele I di Savoia emana il regio editto del 21 maggio 1814 con il quale dispone il ritorno alle leggi settecentesche e richiama all'osservanza delle norme

¹¹⁴ MARCO CARASSI, *Metamorfosi delle forme di governo nel Piemonte repubblicano*, in *Dal trono all'albero della libertà. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna dall'antico regime all'età rivoluzionaria. Atti del convegno Torino 11-13 settembre 1989*, «Pubblicazioni degli archivi di Stato. Saggi», 15, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1991, t. I, pp. 109-143. In riferimento al periodo francese, si veda anche: MARCO CARASSI, *L'amministrazione prefettizia in Piemonte: organizzazione istituzionale e funzionamento*, in *All'ombra dell'aquila imperiale. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori sabaudi in età napoleonica (1802-1814). Atti del convegno Torino 15-18 ottobre 1990*, «Pubblicazioni degli archivi di Stato. Saggi», 28, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1994, t. I, pp. 44-48.

già in vigore, anche se negli anni 1817 e 1818 specifici editti introducono alcune riforme e definiscono una nuova circoscrizione generale delle divisioni, delle province, dei mandamenti e delle comunità¹¹⁵.

6. LA CIRCOLARE DELL'INTENDENZA GENERALE DI CUNEO DEL 1826

Con Circolare n. 4 del 1° settembre 1826, l'Ufficio d'intendenza generale della Divisione e provincia di Cuneo pubblica la «Istruzione relativa alle principali incumbenze dei Segretari di Comunità rispetto all'Ufficio cui devono attendere»¹¹⁶. Si tratta di un documento di un certo interesse prodotto da una grande divisione amministrativa piemontese che, constatata la perdita dell'archivio dell'Intendenza generale di Torino in occasione dell'ultimo periodo bellico, assume carattere di riferimento generale.

La circolare, che riprende il Regolamento del 1775, si pone l'obiettivo di organizzare e riproporre «in complesso le direzioni date precedentemente» poiché si è «dovuto rinvenire in molte Segreterie dei Municipi una mancanza d'uniformità, dalla quale viene talvolta ad essere seriamente compromesso il pubblico bene». In effetti, in essa vengono riassunte le indicazioni riferite alle molteplici funzioni svolte dai segretari comunali, andando a regolamentare anche minimi comportamenti e procedure¹¹⁷.

¹¹⁵ *Regio editto portante una nuova circoscrizione generale delle provincie de' regi stati di terra-ferma*, Torino, nella Stamperia reale, 10 novembre 1818.

¹¹⁶ La circolare è stata identificata presso l'Archivio storico della città di Cuneo, Sezione antica, faldone II37. Ringrazio Giuseppe Banfo, Daniela Occhelli e Alma Delfino che mi hanno aiutato nella ricerca.

¹¹⁷ La circolare suddivide le prescrizioni in capi, a loro volta suddivisi in articoli. I dieci capi sono: «Capo I. Elezione. Requisiti. Attribuzioni dei Cancellieri Comunitativi»; «Capo 2. Ordinamento interno delle Segreterie Comunali»; «Capo 3. Regole di Cancelleria»; «Capo 4. Avvertenze relative agli atti concernenti l'amministrazione de' beni ed effetti pubblici»; «Capo 5. Doveri dei Segretari relativamente al catasto dei Municipi»; «Capo 6. Disposizioni relative alle somministranze da farsi alle Regie Truppe e prigionieri»; «Capo 7. Ordinamento e descrizione degli archivi comunali»; «Capo 8. Lavori periodici cui sono tenuti i Cancellieri Comunali»; «Capo 9. Norme da osservarsi nel parcellare ed esigere le vacanze»; «Capo 10. Avvertenze nell'esazione de' dritti spettanti ai Segretari Comunali».

Al capo I, l'articolo 3 precisa che fra i compiti del cancelliere vi è quello di custodire con la massima cura, insieme al sindaco, l'archivio della comunità.

«Art. 3. Attribuzioni del Cancelliere.

Sommariamente le attribuzioni d'un Cancelliere di Comunità, che più ampiamente si svolgeranno nei seguenti capi, sono

(...) 2°. Di custodire gelosamente col concorso del Sindaco, come sarà detto infra, tutte le carte che interessano il pubblico, tenerle nell'ordine che verrà prescritto, niuna lasciarne esportare sotto la propria responsabilità».

Al capo 2 viene indicato che la segreteria di ciascun comune deve dividersi in tre principali sezioni «giacché l'Ufficio d'Amministrazione d'un Pubblico si compartisce in tre distinti rami», quella che concerne all'amministrazione economica, quella che riflette il servizio militare e la leva, e quella di polizia. In particolare, l'articolo I, che è dedicato alla classificazione delle carte dell'ufficio economico, precisa che «Dovranno i Segretari tenere in tanti e distinti separati registri, debitamente cartolati, affogliati e rubricati nei primi fogli d'essi» ed elenca i registri e le scritture che, di fatto, formano le serie dell'archivio¹¹⁸. L'articolo 2 si sofferma sul divieto di asportare carte dall'ufficio comunale.

¹¹⁸ L'elenco comprende: 1. i registri del catasto delle proprietà; 2. delle deliberazioni ed atti straordinari del Consiglio; 3. degli ordinati e delle deliberazioni ordinarie del Consiglio; 4. degli atti di vendita e di affitto dei beni comunali; 5. dell'inventario d'archivio; 6. dei causati; 7. dei conti esattoriali; 8. dei mandati soddisfatti; 9. delle parcelle risolte; 10. delle copie d'ordinato; 11. dei ruoli e stati delle imposizioni; 12. dei mandati spediti; 13. delle persone estere decedute; 14. degli editti, ordini e manifesti del governo; 15. delle scritture estratte dagli archivi; 16. dei proprietari e degli affittuari di case soggetti alle somministrazioni militari; 17. dei proprietari di quadrupedi per i trasporti militari ed altri a carico dei comuni; 18. dei proprietari di quadrupedi esistenti; 19. delle lettere scritte all'Ufficio di intendenza; 20. delle lettere ricevute dall'Ufficio di intendenza; 21. delle lettere scritte alle autorità diverse e particolari per oggetti economici; 22. delle lettere ricevute dalle autorità diverse e particolari per oggetti economici; 23. delle verifiche mensili della cassa degli esattori (per i soli comuni capoluogo di Mandamento); 24. delle licenze concesse dall'Amministrazione forestale; 25. delle circolari dell'Ufficio di intendenza.

L'intero capo 7, suddiviso in 9 articoli, è dedicato a regolamentare le operazioni di conservazione, tenuta e descrizione degli archivi comunali. Nel preambolo vengono richiamate all'osservanza le disposizioni contenute nel Regolamento per l'amministrazione dei pubblici del 1775, che in questa occasione l'Ufficio di intendenza generale ripropone poiché «è informato che molti archivi delle Comunità giacciono nel più gran disordine». Gli articoli indicano che, per prima cosa, ciascun comune deve verificare lo stato in cui si trova l'archivio, e che se in disordine o sistemato in un luogo non sicuro dovrà essere ordinato e collocato sotto chiave, come prescrive l'articolo 2, in «una camera appartata, esente da ogni pericolo», se disponibile nella sede municipale, oppure almeno «in uno o più armadi chiusi, forti, e capaci». Il terzo articolo assegna l'incarico di ordinare l'archivio ai segretari comunali, tranne in quelle città dove è già presente un archivista appositamente incaricato. Con l'articolo 4 l'intendente precisa al meglio quali sono le carte da riporre in archivio, forse per evitare confusioni o di non applicare le cure previste per le scritture anche a materiali erroneamente ritenuti di scarsa importanza; in particolare si tratta di tutte quelle scritture «appartenenti agli affari del Municipio, tanto economici, che militari e politici (...) le quali più non sono di un uso costante ed abituale» che devono essere ordinate «tutte per ordine di data, e quando si tratta non di registri, ma di documenti, separati per ordine pure di materia». Dopo aver riposto con ordine le carte in archivio, il segretario è tenuto alla compilazione di un dettagliato inventario, da trascrivere su carta bollata e inviare in copia all'Intendenza entro il successivo mese di giugno come indica l'articolo 5. In questo caso, a norma dell'articolo 6, si tratta dell'elenco dei fascicoli riguardanti gli affari conclusi, dal momento che ogni anno entro giugno lo stesso incaricato ha il compito di estrarre dall'archivio corrente «le pratiche già finite» e di descriverle di fronte al Consiglio per compilare un supplemento d'inventario, anch'esso

da inviare in copia all'Intendenza generale. Negli articoli 7 e 8 vengono richiamate le disposizioni circa la conservazione degli archivi con il consueto metodo delle due chiavi differenti affidate al sindaco e al segretario, e riguardo alle procedure da adottarsi per l'estrazione delle scritture. Al termine l'intendente richiama al rispetto di queste disposizioni, finalizzate all'interesse della comunità, ricordando che se in caso di visita ispettiva venisse accertato che l'archivio non è stato curato, si sarebbe provveduto a «procedere al trascurato ordinamento a spese dei negligenti»¹¹⁹.

Infine, fra i lavori periodici cui sono tenuti i cancellieri comunali indicati nel capo 8, viene ricordato l'obbligo di trasmettere entro il mese di luglio¹²⁰ il supplemento dell'inventario d'archivio prescritto all'articolo 6 del capo precedente.

7. LA «ISTRUZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE DEI COMUNI» DI CARLO ALBERTO DEL 1838

Il 1° aprile 1838 Carlo Alberto di Savoia approva le nuove Istruzioni per l'amministrazione locale poiché «il progredire dei tempi, le variazioni occorse nella condizione civile dei Popoli, e l'incremento dell'agricoltura, dell'industria e del commercio resero indispensabili non poche ed essenziali mutazioni nella legislazione sull'amministrazione comunale». Il testo si presenta come una «guida alle amministrazioni dei pubblici nell'esercizio delle loro funzioni» e come la sintesi dei regolamenti dell'8 gennaio 1739 per la Savoia, del 6 giugno 1775 per il Piemonte e del 7 ottobre 1783 per il Ducato d'Aosta che, però, non vengono abrogati. Questa istruzione generale ha una struttura complessa ed è composta

¹¹⁹ Il documento è trascritto nell'appendice A.

¹²⁰ L'articolo 6 del capo 7 e l'articolo I, § II del capo 8, pur richiamandosi l'un l'altro, divergono nell'indicazione del mese che è giugno per il primo e luglio per il secondo.

da 478 articoli, suddivisi in 9 capitoli e corredati da 42 moduli esplicativi¹²¹.

Il capitolo VII¹²² delle Istruzioni inizia con il «ricordare alle Amministrazioni Comunali quanto sia cosa importante il provvedere alla ricognizione, al riordinamento ed alla buona custodia delle carte spettanti al Pubblico»¹²³, precisando che certamente «esse [non] ignorano di quanto giovamento egli sia per gli interessi Comunitativi l'aver sempre disponibili i documenti che li difendono, e come talvolta dallo smarrimento d'una semplice carta vengano quelli esposti a gravissimi danni»¹²⁴, ma anche lamentando numerose inadempienze e denunciando che molti «archivi trovansi tuttora in dissesto, malamente od insufficientemente ordinati»¹²⁵. Per tali motivi il regolamento dispone di realizzare un approfondito controllo dello stato di conservazione e ordinamento degli archivi comunali, verificando se le carte sono custodite in una apposita camera o negli armadi della sala del Consiglio, se la camera d'archivio ha il soffitto a volta o in legno ed è dotata di camino, se gli armadi sono sufficienti, quando e se è stato fatto l'ultimo inventario delle carte e per mano di chi, e infine «se l'archivio sia tenuto in modo lodevole, cioè se le carte siano separate per ordine di materia, vo-

¹²¹ Per una prima analisi complessiva dell'istruzione si veda: ENRICO GENTA, *Una rivoluzione liberale mancata*, cit., pp. 153-166 (capitolo V. *L'istruzione del 1838 e le riforme dei primi anni '40*).

¹²² *Istruzione per l'amministrazione dei Comuni approvata da Sua Maestà in data 1° aprile 1838*. Il Capitolo VII, intitolato «Riordinamento e tenuta degli archivi Comunali», comprende gli articoli da 353 a 380, a cui sono collegati i moduli da 23 a 38. Il testo completo degli articoli da 353 a 380, delle intitolazioni dei moduli da 23 a 38 predisposti per il riordinamento e la tenuta degli archivi comunali, e dell'intero modulo n. 36, che contiene il repertorio per l'ordinamento delle carte, è trascritto nell'appendice B posta al fondo di questo lavoro.

¹²³ *Ibid.*, articolo 353, p. 218.

¹²⁴ *Ibid.*, articolo 354, p. 218.

¹²⁵ *Ibid.*, articolo 356, p. 219.

lanti, o riunite in registri affogliati e cuciti»¹²⁶. Dopo aver intimato ai sindaci di svolgere le necessarie «indagini pel ricupero delle carte mancanti»¹²⁷ e nelle mani di qualche privato, le Istruzioni forniscono le disposizioni generali per gli archivi, le indicazioni per la classificazione delle carte, nonché per la compilazione dell'inventario e dei suoi supplementi.

Le disposizioni generali prevedono che ogni amministrazione comunale provveda a individuare una camera con il soffitto a volta (quindi in mattoni e non di legno) e senza camino (per scongiurare il pericolo di incendio) da adibire ad archivio. Solo in casi eccezionali le scritture possono essere depositate negli armadi della sala consolare.

Gli articoli da 361 a 374 sono dedicati alla classificazione e all'organizzazione delle carte negli archivi e rappresentano l'aspetto di maggiore interesse archivistico delle Istruzioni del 1838. Il principale elemento di novità è costituito dalle disposizioni sulla classificazione che prevedono di suddividere la documentazione in tre serie cronologiche, ossia «1° quello decorso prima dell'invasione francese; 2° quello durante l'invasione stessa; 3° quello a cominciare dall'epoca del ritorno in Piemonte degli augusti Regnanti»¹²⁸, a loro volta ripartite in materie «secondo gli oggetti diversi di servizio ai quali si riferiscono»¹²⁹. Lo stesso articolo 363 non si preoccupa, però, di precisare cosa si debba intendere per oggetti, ed è solo analizzando il successivo modulo n. 36 che è possibile chiarire questo importante aspetto. Poi vengono fornite le indicazioni circa la formazione dei fascicoli, raccolti in volumi o in camicie (o cartelline). L'insieme delle intitolazioni dei fascicoli vanno a formare l'inventario dell'archivio e le speciali rubriche di

¹²⁶ *Ibid.*, articolo 357, pp. 219-220.

¹²⁷ *Ibid.*, articoli 358-359, p. 220.

¹²⁸ *Ibid.*, articolo 362, p. 221.

¹²⁹ *Ibid.*, articolo 363, p. 221.

ciascuna serie, che «servir deggiono al doppio scopo di facilitare la ricerca delle scritture, e di presentare la tessitura storica delle carte contenute nell'archivio»¹³⁰. Di seguito vengono date precisazioni circa la compilazione dei supplementi biennali e la raccolta degli ordinati e della corrispondenza.

L'articolo 380 comunica che ciascun intendente ha la facoltà di convocare presso i comuni delle province i segretari dei comuni vicini in modo che possano apprendere, con l'assistenza di una persona esperta, «tutte quelle operazioni che si ricercano pel lodevole ordinamento d'un archivio» ed abbiano «l'opportunità d'addestrarsi ai lavori della classificazione»¹³¹.

Il modulo n. 35 propone un modello di «Inventario generale degli Atti, Titoli e Carte depositate negli archivi del Comune»¹³². Si tratta del primo schema pubblicato dall'amministrazione sabauda, che si presenta già molto raffinato. Il modello occupa due pagine ed è composto da otto colonne: 1. «Numero d'ordine»; 2. «Designazione degli articoli del Repertorio»; 3. «Volume o parte del medesimo a cui appartiene il fascicolo od il registro»; 4. «Numero progressivo dei registri o fascicoli per cadun articolo del Repertorio»; 5. «Analisi delle pratiche contenute nei fascicoli. Denominazione dei registri»; 6. «Numero dell'articolo del Repertorio»; 7. «Numero dell'articolo della Rubrica»; 8. «Osservazioni». Nell'esempio pubblicato le colonne sono completate con la descrizione di alcuni registri di catasto e di fascicoli di corrispondenza militare. Questo modello, come del resto anche quelli per le cartelline e le etichette, verrà utilizzato largamente nella campagna di riordino degli archivi comunali che proprio negli anni successivi a questa Istruzione prenderà il via, e le cui tracce si ritrovano ben visibili ancora oggi soprattutto per le prime due serie fino all'epoca

¹³⁰ *Ibid.*, articolo 366, p. 222.

¹³¹ *Ibid.*, articolo 380, p. 225.

¹³² *Ibid.*, modello 35, pp. 340-341.

francese. Infatti, nella seconda metà dell'Ottocento una buona parte delle amministrazioni locali avvia la sistemazione dell'archivio con risultati spesso molto soddisfacenti, e preservando in questo modo la documentazione antica oltre alle serie di registri e di volumi, elencate all'articolo 113 di queste Istruzioni, ma che già in passato le disposizioni precedenti avevano indicato all'attenzione dei segretari.

Il modulo n. 36, riferito all'articolo 363, è il «Repertorio dell'inventario generale dell'archivio comunale» che, come si è già detto, presenta uno schema di classificazione per le pubbliche amministrazioni locali suddiviso in tre serie, a loro volta ripartite in un numero variabile di oggetti. Le serie guidano i segretari e gli archivisti nella difficile operazione di riordino di un archivio e propongono una suddivisione cronologica delle scritture, ossia prima quelle «riflettenti all'Era antica sino a tutto l'anno 1799» (oggetti da 1 a 22), poi quelle del «cessato Governo francese sino al 21 maggio 1814» (oggetti da 23 a 41) e infine le carte e i registri relative «all'attuale Governo» (oggetti da 42 a 80). Il modulo enumera complessivamente ottanta voci, che in qualche caso sono vere e proprie serie documentarie (ad es. i causati, i registri degli ordinati, i conti esattoriali), e in altri casi indicazioni di materie (ad es. vacino, acque, strade, alloggi e somministranze militari)¹³³.

In ultimo, occorre notare che se la tripartizione cronologica e l'indicazione delle materie, o oggetti, hanno inciso profondamente nell'ordinamento che i comuni hanno dato alle loro carte antiche, la sostanziale assenza di un titolare per gli affari correnti ha, però, fatto in modo che ciascun ente e ogni segretario si sia organizzato come meglio riteneva, rivolgendosi tutt'al più a manuali pratici¹³⁴

¹³³ DIEGO ROBOTTI, cit., p. 170. La confusione è inoltre incrementata dal fatto che ciascuna delle tre parti cronologicamente ordinate viene denominata in modo equivoco come serie (piuttosto che sezione) e le voci al loro interno sono chiamate oggetti (invece che serie).

¹³⁴ *Ibidem*.

che negli anni successivi fino alla circolare Astengo del 1897 hanno proposto l'applicazione di numerosi metodi più o meno validi.

In aggiunta al capitolo dedicato al «Riordinamento e tenuta degli archivi Comunali», devono essere ricordati anche gli articoli 38 e 94 del capitolo II, dedicato ai «Doveri de' Sindaci, Vice-sindaci, Consiglieri, Segretari, Catastrari, Ufficiali, Messi, e Guardie Comunali», oltre agli articoli II2 e II3 dello stesso capitolo II con la «Enumerazione dei registri che debbono tenere i Segretari Comunali»¹³⁵.

«Governo e custodia delle carte appartenenti al comune

38. Useranno i Sindaci diligente attenzione affinché le carte spettanti all'Amministrazione non vengano portate fuori della casa comunale, essendo rigorosamente proibito tanto ad essi, che ai Segretari di ritenere presso di se veruna di dette carte: da questa disposizione sono

¹³⁵ L'articolo II3 elenca XXXVII registri e volumi: I. del catasto; 2. degli ordinati e delle deliberazioni consolari; 3. degli atti di affitto dei beni e delle rendite comunali; 4. degli atti soggetti all'insinuazione; 5. delle copie di ordinati approvati per oggetti diversi; 6. dei giuramenti prestati dagli amministratori e dai dipendenti; 7. delle lettere scritte all'Ufficio d'Intendenza; 8. delle lettere ricevute dall'Ufficio d'Intendenza; 9. delle lettere scritte alle altre autorità e ai particolari; 10. delle lettere ricevute dalle altre autorità e ai particolari; 11. delle circolari dell'Ufficio d'Intendenza; 12. dell'inventario dell'archivio comunale e dei suoi supplementi; 13. delle scritture estratte dagli archivi; 14. degli inventari dei beni mobili; 15. degli atti di governo; 16. dei causati o bilanci annuali; 17. dei conti consuntivi o esattoriali; 18. il libro mastro delle spese; 19. dei mandati soddisfatti; 20. della matrice dei ruoli; 21. dei forestieri; 22. dei forestieri deceduti nel territorio comunale; 23. del ruolo di coloro che sono tenuti a somministrare l'alloggio alle truppe; 24. dei consegnamenti, delle primogeniture e dei fedecommissi; 25. dei cavalli e dei muli per eventuale requisizione; 26. dei mercuriali delle granaglie o rilevazioni dei prezzi; 27. delle verifiche mensili della cassa degli esattori; 28. delle domande e dei permessi per dissodamenti di terreni non coltivati, per taglio dei boschi e pascoli; 29. delle indennità riscosse per contravvenzioni; 30. del censimento dei boschi; 31. delle buonificazioni per tempeste, inondazioni, incendi e simili; 32. del ripartimento delle comandate; 33. dei conti annuali delle comandate; 34. delle perlustrazioni mensili delle strade; 35. delle contravvenzioni per le violazioni in materia di opere stradali, acque, ponti, bandi campestri e politici; 36. degli estratti e dei certificati del catasto; 37. delle liti.

però riservate le carte confidenziali, e quelle concernenti alla polizia, che potranno i Sindaci conservare, e dar loro corso direttamente, tenendone però un registro corrente e regolare».

«Custodia delle carte

94. [I segretari comunali] Custodiranno scrupolosamente tutte le carte che interessano il Pubblico, tenendole ordinate nel modo prescritto senza permettere che ne sia fatto in veruna maniera, e sotto qualsivoglia pretesto distratto, abusivo impiego, o momentanea esportazione».

8. LA LEGGE SULL'AMMINISTRAZIONE DIVISIONALE E COMUNALE DI CARLO ALBERTO DEL 1848

Le Istruzioni del 1838 rappresentano, probabilmente, l'ultimo tentativo di mantenere e razionalizzare le norme di antico regime, ma già il 26 agosto 1841 con la creazione delle amministrazioni provinciali inizia un percorso di modernizzazione del Regno.

Negli ultimi giorni dell'ottobre 1847 Carlo Alberto di Savoia promulga un'ampia serie di riforme, fra cui quella preannunciata il 29 ottobre¹³⁶ ed emanata in data 27 novembre 1847 con il «Regio editto per l'amministrazione dei Comuni e delle Provincie». Tale editto, che abroga in modo esplicito il Regolamento del 6 giugno 1775 e le Istruzioni del 1° aprile 1838¹³⁷, si pone l'intento di «fondere in un sol getto l'ordinamento comunale, provinciale e divisionale, estendendovi il principio dell'eguaglianza civile già consacrato dai Nostri Codici, separare diligentemente i poteri deliberativi dall'esecutivo per agevolarne il regolare esercizio; stabilire alla vita dei Comuni ed a quella, cui Ci è stato grato di suscitare le Provincie e le Divisioni le sole condizioni, che giudicammo necessarie a tutelarne le sostanze ed a corroborare l'unità nazionale;

¹³⁶ Si veda: *Novus ordo. Il cammino delle province verso l'unità d'Italia*, Torino, Provincia di Torino, 2008, p. 36.

¹³⁷ Regio editto 27 novembre 1847, cit., articolo 268.

assicurare infine la prosperità universale procurando che ad amministrare e rappresentare gli uni e le altre fosse aperta la via a tutti coloro che offrono la guarentigia della proprietà immobile o della mobiliare o dell'intellettuale e che alla Nostra stima fossero segnalati da quella del pubblico liberamente manifestata».

Nel testo della legge per le amministrazioni locali del 1847, il capo XI, intitolato «Degli uffizii comunali», comprende alcune disposizioni circa la tenuta degli archivi e la riproduzione e la spedizione delle copie dei documenti. In particolare, gli articoli 127, 128 e 131 meritano di essere segnalati perché ricordano che ogni comune deve avere un ufficio archivio, che il responsabile della conservazione delle carte comunali è il sindaco e che l'intendente vigila sulla corretta tenuta e documenti¹³⁸. Occorre rilevare, però, che rispetto al Regolamento del 1775 e alle Istruzioni del 1838, queste disposizioni del 1847, benché non abbiano finalità regolamentari, rappresentano per quanto si riferisce al trattamento degli archivi un evidente passo indietro. L'archivio, infatti, perde quella rilevanza che gli era stata riconosciuta in passato e la materia viene esaurita in pochi e generici articoli che, sostanzialmente, rimarranno immutati anche nelle successive norme preunitarie.

«Art. 127. Ogni Comune ha un ufficio per le convocazioni dei Consigli per la spedizione degli affari e la custodia delle carte comunali.

Art. 128. Il Sindaco è contabile della conservazione di tutte le carte comunali. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio del Comune, osserverà le forme stabilite per tali consegne dai Regolamenti speciali; le persone che le avranno ricevute ne diverranno a lor torno contabili, e saranno per questo soggette alla giurisdizione amministrativa».

¹³⁸ Gli altri articoli del capo XI si riferiscono alla spedizione degli atti o delle copie (articoli 129 e 130), all'indicazione del personale essenziale (articolo 132) e all'obbligo di residenza o domicilio per il personale dei comuni di prima e di seconda classe (articolo 133).

«Art. 131. L'Intendente potrà far procedere al sequestro delle carte comunali presso gli Amministratori che le avessero esportate dall'ufficio comunale, e presso le persone che ne fossero contabili, a termini dell'articolo 128, od i loro eredi».

In data 4 marzo 1848 Carlo Alberto, come annunciato ai sudditi con proclama dell'8 febbraio precedente, concede e promulga lo «Statuto e Legge Fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia»¹³⁹.

In data 7 ottobre 1848 Carlo Alberto sottoscrive la legge sulla «amministrazione divisionale e comunale», modificando e abrogando l'editto del 27 novembre 1847 che «non trovasi più in tutto consentaneo cogli ordini costituzionali» del 4 marzo 1848 e che sostanzialmente non era mai stato applicato. La nuova norma, che si autodefinisce provvisoria («Avrà provvisoriamente forza di legge»), regola in modo preciso l'attività del comune e, pertanto, comprende alcune disposizioni riferite agli archivi. In particolare i nuovi articoli riprendono le indicazioni circa le responsabilità del sindaco per la corretta gestione dell'ufficio archivio, del segretario per l'ordinamento degli archivi e la corretta tenuta del registro di protocollo, e del catastaro per la compilazione dei libri dei trasporti e di proprietà. Gli articoli 171, 172 e 173, poi, ripropongono i contenuti degli articoli 127, 128 e 131 del precedente analogo editto del 27 novembre 1847 senza approfittare dell'occasione data dall'approvazione di un nuovo testo di legge per definire meglio gli aspetti di tenuta a gestione degli archivi delle amministrazioni locali.

¹³⁹ Lo Statuto albertino si configura come una disposizione di carattere generale che non si prefigge lo scopo di regolare situazioni particolari. Infatti alle amministrazioni comunali e provinciali viene dedicato un solo cenno all'articolo 74. Inoltre l'articolo 38 fa riferimento ai registri di stato civile (sebbene in relazione all'accertamento legale delle nascite, dei matrimoni e delle morti dei membri della famiglia reale), che competono all'amministrazione dei comuni in forza delle regie lettere patenti del 20 giugno 1837 con le quali Carlo Alberto aveva approvato il «Regolamento per la tenuta dei registri destinati ad accertare lo stato civile».

«Art. 74. Qual capo dell'Amministrazione comunale [il sindaco] (...) 5° Provvede al regolare andamento dei servizi dell'Ufficio comunale, ed alla buona tenuta del protocollo, dei registri, e degli archivii, conforme al prescritto dei regolamenti».

«Art. 100. Incumbe ai Segretarii [comunali] l'obbligo (...) 3° Di procedere sotto la direzione dei Sindaci all'ordinamento dell'archivio comunale, e di tener regolarmente il protocollo, e registri prescritti».

«Art. 103. Spetterà ai Cadastrari di eseguire a seconda degli ordini, che riceveranno dai Consigli delegati, i trasporti sui libri di mutazione di proprietà, e di spedire le fedì, e i certificati di cadastro, non che di compilare tutti i ruoli delle contribuzioni dirette, e delle imposte speciali».

«Art. 171. Ogni Comune ha un uffizio per la convocazione dei Consigli, per la spedizione degli affari, e la custodia delle carte comunali.

Art. 172. Il Sindaco, il Segretario, ed il Cadastraro sono reciprocamente contabili della conservazione di tutte le carte comunali. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio del Comune, si osserveranno le forme stabilite dai regolamenti d'amministrazione; le persone, che le avranno ricevute, ne rimarranno a lor torno contabili, e saranno per questo soggette alla giurisdizione amministrativa.

Art. 173. L'Intendente potrà far procedere al sequestro delle carte comunali presso gli Amministratori, che le avessero esportate dall'uffizio comunale, e presso le persone, che ne fossero contabili, a termini dell'articolo precedente, od i loro eredi».

Occorre rilevare, però, che a differenza del regio editto per l'amministrazione dei comuni e delle provincie del 1847, la legge comunale del 1848 si limita ad abrogare il Regolamento del 6 giugno 1775 e a revocare le «RR. Costituzioni, ed (...) tutte le altre leggi e regolamenti contrari» alle nuove disposizioni¹⁴⁰ mantenendo in vi-

¹⁴⁰ Legge 7 ottobre 1848, cit., articolo 286.

gore le Istruzioni del 1° aprile 1838, che quindi possono continuare a costituire una guida per il riordino e la custodia degli archivi.

In data 9 ottobre 1848 la Regia segreteria di Stato per gli affari dell'interno predispone una circolare indirizzata agli intendenti generali in «Attuazione della Legge sull'Amministrazione Divisionale e Comunale»¹⁴¹. Al capo 8, intitolato «Degli uffizii comunali», possiamo leggere un accorato richiamo agli obblighi di conservazione degli archivi, oltre che alla classificazione e alla custodia dei documenti e delle carte. In particolare vengono richiamate «le savie disposizioni» del Regolamento del 1775, ormai non più in vigore, e le norme contenute nelle Istruzioni del 1838, e viene indirizzato un appello affinché si presti la massima attenzione alla compilazione degli inventari e dei loro supplementi, al passaggio di consegne fra un'amministrazione e la successiva, oltre che sia evitata l'interruzione della serie della Raccolta ufficiale delle leggi¹⁴².

9. LA RIORGANIZZAZIONE DELLO STATO DEL 1853

Nel 1853 il parlamento subalpino procede, su proposta di Camillo Benso conte di Cavour, alla riorganizzazione dell'assetto dell'amministrazione centrale del Regno di Sardegna con legge del 23 marzo, n. 1483, e con successivo atto del 23 ottobre 1853, n. 1611 che approva il regolamento esecutivo¹⁴³.

¹⁴¹ In riferimento alla figura e alle competenze dell'intendente, vale la pena ricordare che né nelle Regie lettere patenti del 25 agosto 1842 «colle quali S.M. aumenta il numero delle Intendenze Generali», né nelle successive Regie lettere patenti del 31 dicembre 1842 «colle quali S.M. regola le attribuzioni degli Intendenti Generali, degli Intendenti, e dei Consigli d'Intendenza, e stabilisce le forme di procedura da seguirsi nelle cause avanti li detti Consigli, e la Regia Camera de' conti, colla tariffa dei dritti per gli atti in essa contemplati» vi è alcun accenno agli archivi dei comuni.

¹⁴² Il documento è trascritto nell'appendice A.

¹⁴³ Si vedano: RENZO REMOTTI, *La nascita della burocrazia italiana e il modello di Cavour*, in «Il platano. Rivista di cultura astigiana», Asti, 2008, pp. 96-113 (in appendice il

La riforma identifica nell'archivio e nella corretta gestione dei flussi documentari uno dei meccanismi fondamentali per il funzionamento dei «ruotismi amministrativi» della macchina burocratica¹⁴⁴ e, benché si tratti di norme non indirizzate a regolamentare l'amministrazione dei comuni, queste stesse disposizioni assumono un ruolo importante in merito alla creazione, alla gestione e alla conservazione delle carte e degli archivi. Nel regolamento, poi, sono anticipate indicazioni che costituiranno la base per le disposizioni postunitarie e, in una certa misura, anche per leggi e decreti più recenti¹⁴⁵.

Il «Regolamento per l'esecuzione del Titolo Primo della legge 23 marzo 1853 sull'ordinamento dell'Amministrazione Centrale» prescrive al capo quarto, intitolato «Ordine interno», le modalità di trattamento e di ripartizione della corrispondenza, la registrazione di protocollo e l'assegnazione alle direzioni generali di un protocollo speciale, la compilazione della rubrica corrispondente al protocollo e la redazione mensile degli elenchi degli affari. Di seguito vengono precisate le modalità di fascicolazione e di conservazione dei documenti, l'attribuzione delle pratiche, le disposizioni per la copia e la firma degli scritti, la redazione dei copia-lettere, la conservazione degli archivi e le operazioni di versamento periodico

testo della legge 1483/1853); GIOVANNI MICHETTI, *Dal protocollo al sistema di gestione dei flussi documentali*, in DIMITRI BRUNETTI, *L'archivio comunale. Manuale per la gestione dei documenti: dall'archivio corrente all'archivio storico*, 2 ed., Rimini, Maggioli, 2003, pp. 92-95.

¹⁴⁴ Nel dibattito parlamentare si parla dell'amministrazione ministeriale come di una macchina predisposta per assicurare l'esecuzione meccanica di tutte le direttive politiche. Così in: GUIDO MELIS, *Storia dell'amministrazione italiana. 1861-1993*, Bologna, Il Mulino, 1996, p. 27; GUIDO MELIS, *Il deposito della memoria. L'evoluzione degli archivi amministrativi nella storia d'Italia*, in «Rassegna degli archivi di Stato», anno LXI (2001), n. 1-2-3, p. 208.

¹⁴⁵ In merito al regolamento del 1853 si veda: AGOSTINO ATTANASIO, *I processi di unificazione dello Stato italiano e le connesse esigenze di normazione nel settore degli archivi correnti*, in *Archivi e cittadino. Genesi e sviluppo degli attuali sistemi di gestione degli archivi. Atti della giornata di studio. Chioggia, 8 febbraio 1997*, a cura di GIANNI PENZO DORIA, ANAI Sezione Veneto, Libreria editrice Il leggio, 1999, pp. 16-38.

dall'archivio corrente a quello generale (di deposito), e dal generale quello del Regno (storico). Infine sono indicate le responsabilità del personale in merito all'archivio e al rilascio di copie¹⁴⁶.

Il meccanismo che viene definito per l'amministrazione centrale appare estremamente efficace per il corretto trattamento delle pratiche da parte degli uffici, anche con l'adozione di strumenti di lavoro in parte già collaudati, ma che in questa occasione vengono meglio definiti nelle componenti e nelle funzioni. Così si procede a dettagliare gli elementi della registrazione di protocollo, ad introdurre uno strumento per il controllo del ritardo nell'evasione delle pratiche, a indicare le modalità di creazione e classificazione dei fascicoli e del loro corso con l'annotazione sulle camicie a stampa del corso della pratica. Vengono indicati i criteri per l'assegnazione agli impiegati degli affari più importanti, «secondo la capacità ed attitudine (...) in modo però da renderli tutti atti a trattare indistintamente i diversi affari attribuiti all'Ufficio»¹⁴⁷. Si introduce l'uso di registrare su appositi registri le minute relative agli affari più importanti, nonché «le decisioni ed i fatti che possono essere in seguito applicati come massime od invocati come precedenti»¹⁴⁸.

10. LA LEGGE SULL'ORDINAMENTO COMUNALE E PROVINCIALE DI VITTORIO EMANUELE II DEL 1859

A partire dall'entrata in vigore della legge comunale e provinciale del 1848 si susseguono numerosi progetti di riforma, fra cui uno ispirato dal presidente del Consiglio con la collaborazione di Teodoro di Santarosa. Il progetto Cavour-Santarosa, che viene discusso alla Camera nel gennaio 1859 senza però poi venir realizzato¹⁴⁹,

¹⁴⁶ Il testo degli articoli è trascritto nell'appendice A.

¹⁴⁷ Regolamento 23 ottobre 1853, n. 1611, cit., articolo 68.

¹⁴⁸ Regolamento 23 ottobre 1853, n. 1611, cit., articolo 77.

¹⁴⁹ Si veda: ENRICO GENTA, *Una rivoluzione liberale mancata*, cit.

dal punto di vista dell'archivio non introduce novità, limitandosi a riproporre agli articoli da 207 a 209 il testo degli articoli da 171 a 173 della legge 7 ottobre 1848¹⁵⁰, che già ricalcavano quelli analoghi del 27 novembre 1847.

Il 23 ottobre 1859 Vittorio Emanuele II di Savoia, su proposta del ministero dell'interno, emana il cosiddetto decreto Rattazzi sull'ordinamento comunale e provinciale che, tenendo in scarso conto le proposte degli anni precedenti e ispirandosi a modelli napoleonici in previsione dell'unificazione politica nazionale¹⁵¹, modifica le disposizioni del 1848 e sancisce la scelta di un modello amministrativo che verrà poi esteso al resto dell'Italia¹⁵². Tale indirizzo è chiaramente espresso nella relazione di presentazione al re del testo del decreto, in cui si legge che l'intendimento della norma era quello di «accentrare nell'ordine politico ed emancipare nell'ordine amministrativo tutte le parti dello Stato, per forma che ognuna di esse si trovi tanto più libera nel governo delle cose proprie, quanto nelle altre si sentirà più strettamente avvinta al vostro trono per le cose comuni della Nazione e del Regno»¹⁵³.

Il decreto si riferisce in modo esplicito alla gestione degli archivi solo quando precisa che ogni comune deve avere un archivio, da sostenere a proprie spese, e che deve provvedere alla formazione di un inventario aggiornato dei documenti che si riferiscono al patrimonio comunale e alla sua amministrazione. L'articolo 227, inserito fra le «Disposizioni finali e transitorie», precisa che i comuni che non

¹⁵⁰ *Ibid.*, p. 303.

¹⁵¹ MARCO CARASSI, *Nozioni di storia giuridico-istituzionale...*, cit.

¹⁵² La successiva *Legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia* del 20 marzo 1865, n. 2248, che comprende all'allegato A la cosiddetta *Legge comunale e provinciale*, unitamente al suo regolamento di esecuzione, R.D. 8 giugno 1865, n. 2321, ribadisce in sostanza il modello per la gestione dell'archivio indicato nel 1853 e nel 1859 con la centralità della funzione del registro di protocollo.

¹⁵³ AMEDEO GIANNINI, *Introduzione agli ordinamenti del comune*, «Enciclopedia per i comuni», 64, Firenze, Nocchioli editore, 1957, p. 23.

possono garantire la corretta conservazione delle carte sono tenuti a versare temporaneamente il proprio archivio presso l'Intendenza¹⁵⁴.

«Art. II. Ogni comune ha un Consiglio comunale ed una Giunta municipale. Deve inoltre avere un Segretario ed un Ufficio comunale. Più Comuni possono prevalersi dell'opera di uno stesso Segretario, ed avere un solo archivio».

«Art. 106. In ogni Comune si debbe formare un esatto inventario di tutti i beni comunali mobili ed immobili. Debbesi pur fare in ogni Comune un inventario di tutti i titoli, atti, carte, e scritture che si riferiscono al patrimonio comunale ed alla sua amministrazione. Tali inventarii saranno riveduti in ogni cambiamento di Sindaco, e quando succeda qualche variazione nel patrimonio comunale vi saranno fatte le occorrenti modificazioni. Gli inventarii e le successive aggiunte e modificazioni saranno trasmesse per copia all'Intendente».

«Art. III. Sono obbligatorie le spese I^o Per l'ufficio ed archivio comunale (...)».

«Art. 227. I Comuni sprovvisti d'Ufficio ed Archivio devono provvisoriamente lasciare le carte loro presso i funzionarii che ne hanno in ora la custodia, né potranno ritirarle senza aver prima giustificato all'Intendente [del censo] di essersi procurati locali adatti alla conservazione delle medesime».

Il decreto sull'ordinamento comunale e provinciale del 1859 dispone l'abrogazione delle «leggi anteriori sulle Amministrazioni comunali, provinciali e divisionali» prevedendo, però, che «continueranno (...) ad osservarsi le leggi speciali che hanno rapporto con l'Amministrazione provinciale e comunale, in quanto non sono

¹⁵⁴ L'articolo 227 è citato alle pp. 72-73 in: ANDREINA BAZZI, *Situazione degli archivi comunali nell'Ottocento: ordinamento e corredo*, in *Amministrazioni e archivi comunali nel secolo XIX. Atti del seminario svoltosi a Milano il 19 gennaio 1993*, Milano, Regione Lombardia, 1994, pp. 70-140.

contrarie alla presente»¹⁵⁵. Le Istruzioni del 1° aprile 1838, quindi, sebbene almeno limitatamente alla gestione degli archivi, e benché non più del tutto adatte a rapportarsi con le nuove strutture amministrative, possono considerarsi ancora un riferimento valido e in vigore.

II. CONCLUSIONI

La raccolta e l'analisi delle norme sabaude per gli archivi delle amministrazioni locali evidenziano un sincero interesse del governo alla buona conservazione delle scritture. Si tratta, però, di un'attenzione finalizzata alla difesa degli interessi delle città e delle comunità, piuttosto che alla tutela di beni culturali.

In origine ci si preoccupa principalmente di collocare l'archivio in un luogo sicuro e ben custodito, al riparo dal fuoco, da crolli, dalle intemperie e dai furti. Così le norme più antiche, poi più volte riproposte, impongono ai comuni di conservare le scritture in camere con il soffitto a volta, senza camino e in armadi con doppia o tripla serratura, di affidare le chiavi degli armadi a persone diverse, di rendere molto difficoltoso l'accesso alle carte anche agli amministratori e al personale, di recuperare gli atti eventualmente nelle mani di privati, di registrare accuratamente ogni estrazione di documenti, ogni consultazione e ciascuna copia.

Nel 1733 Carlo Emanuele III impone alle amministrazioni di istituire un proprio archivio, di affidarne la cura ad un archivista appositamente designato o al segretario e di formare un dettagliato inventario. Nello stesso anno l'Intendenza di Torino provvede a regolamentare l'attività del segretario e dell'archivista, introducendo le prime indicazioni sull'organizzazione delle carte in archivio, proponendone la disposizione in ordine cronologico, di qualità e per materia.

¹⁵⁵ Decreto 23 ottobre 1859, cit., articolo 245.

L'obbligo dell'istituzione di un archivio di comunità viene riproposto con le Costituzioni del 1770, ma è con il Regolamento applicativo del 1775 che lo Stato sabauda di antico regime sintetizza la sua politica archivistica in una serie di articoli non generici che si spingono fino a suggerire alcune serie di ordinamento. Bisogna però rilevare che gli inventari prodotti fino a tutto il Settecento avevano prevalentemente uno scopo di carattere patrimoniale, anche perché le ridotte dimensioni degli archivi non rendevano necessari appositi strumenti di corredo; inoltre, il limitato numero di addetti induceva ad una visione unitaria dell'attività amministrativa senza l'articolazione di competenze a cui gli apparati municipali giungono solo nel secolo successivo¹⁵⁶.

È importante segnalare, poi, che la lettura delle disposizioni riferite ai compiti attribuiti all'archivista ci permette di rilevare il ruolo centrale che gli attribuisce l'amministrazione sabauda, con particolare riferimento a quella settecentesca, assegnando proprio all'archivista incarichi non solo riferiti alla tenuta delle carte e alla loro gestione in merito all'estrazione degli atti e al rilascio di copie, ma anche altri di portata più generale e di maggiore rilevanza assimilabili a quelli del segretario delle comunità.

La crescita di attenzione verso gli archivi e la definizione di meccanismi efficaci di produzione, ordinamento e tenuta che ha caratterizzato la politica sabauda nel Seicento e per tutto il Settecento porta alla definizione delle norme contenute nelle Istruzioni di Carlo Alberto del 1838, dove vengono approfonditi gli aspetti legati al trattamento delle carte delle amministrazioni locali definendo anche un quadro di ordinamento e la necessaria modulistica. Più precisamente viene predisposto un modello di inventario con caratteristiche molti simili a quelle attuali e un repertorio per l'ordinamento delle carte storiche che introduce la creazione di tre

¹⁵⁶ Si veda anche: DIEGO ROBOTTI, cit., p. 169.

sezioni cronologiche e delle serie in esse contenute per l'organizzazione secondo le funzioni, la forma e le materie dei registri e dei documenti. I comuni piemontesi terranno in gran conto queste istruzioni mettendo mano ai loro archivi, organizzando le carte e garantendone la conservazione anche con l'aggiornamento periodico degli inventari.

Da questo momento sembra che gli archivi abbiano perso interesse, e già nel 1847, in occasione dell'emanazione della nuova legge comunale e provinciale, contestuale all'abrogazione delle norme precedenti, il tema della gestione documentale viene ridotto a pochi e scarni articoli con generici richiami. Gli stessi tre articoli vengono riproposti nella successiva e analoga legge del 1848, resasi necessaria dall'approvazione dello Statuto albertino, che però ha il merito di aver ripristinato le Istruzioni del 1838, subito dopo giustamente riproposte all'attenzione degli intendenti generali anche dalla regia Segreteria di Stato. Le norme per gli archivi del 1838, quindi, rimangono in vigore e vengono applicate in Piemonte, nella Savoia e nel Ducato d'Aosta per lungo tempo, anche se con gli anni diventano prima obsolete e con il Regno d'Italia vengono sostituite da nuove disposizioni. I medesimi tre articoli del 1847 e 1848 vengono inclusi nella proposta Cavour-Santarosa del 1858, che avrebbe invece potuto tenere conto della compiuta regolamentazione adottata nel 1853 per le amministrazioni centrali che introduce elementi importanti ancora alla base della gestione documentale moderna. Nel 1859, infine, l'ultima legge sull'ordinamento comunale e provinciale prima dell'unità d'Italia si limita ad approfondire brevemente i consueti articoli, ma non garantisce un effettivo sostegno allo svolgimento dell'importante funzione amministrativa della tenuta dell'archivio.

APPENDICE A¹⁵⁷

Ordinamento di costituzione del Notaio Deila in Archivista della comunità di Bene

(Bene Vagienna, 10 aprile 1622)

Segue il tenor della capitolazione, et delle obbligazioni dell'Archivista.

Primo, si farà un'inventario di tutte le scritture della comunità, con ogni diligenza, con intervento dell'Archivista, et si carigarà di tutte dette scritture, si et come si troveranno inventarizzate, le quali sarà tenuto di realmente, et fedelmente custodire, con tutte le altre, che di tempo in tempo si faranno, o vero si troveranno appresso terzi sotto pena di star ad ogni danno, e spese, che ne possi patire la comunità, quando che alcuna se ne smarrisce.

Secondo, non potrà dello Archivista dar alcune scritture fuori, né ad alcuno senza un mandato del Consiglio, o de' signori Sindici, li quali saranno tenuti esprimer in detto mandato la causa, perché voglino cavar dall'archivio tal scrittura, et avanti che darla fuori, sarà tenuto di ritirarne discarigo in piede di detto mandato da quello a chi si manda di ritirarla, oltre che sarà tenuto di tenerne nota in un libro separato; nel quale per modo di debito noterà da una parte il nome, et cognome di chi la deve ritirar, con la descrizione della scrittura, o scritture, che se gli rimetteranno, et quando si tornerà all'archivio, noterà all'incontro per modo di credito il giorno, mese, e anno, che la scrittura suddetta li sarà restituita, cancellando non-

¹⁵⁷Tutti i testi di questa e della successiva appendice B si intendono trascritti dall'originale, in forma integrale o per estratto, con l'eccezione del titolo dell'Ordine del 1736 e dei riferimenti fra parentesi tonde indicati di seguito a ciascun titolo.

dimeno le due partirte per scarigo di chi l'haveva retirata, a cui se li rimetterà il medemo mandato, et ricevuta dall'Archivista sottoscritta solamente in segno, che è stata di nuovo rimessa all'archivio, sotto la suddetta pena.

Terzo, sarà tenuto detto Archivista di dar nota ad ogni Consiglio di tutte le scritte, che saranno fuori dall'archivio in terze mani, et in segno d'haver dato detta nota, basterà, che quella reporti sottoscritta dal sig. Podestà, o vero de' signori Sindaco, o Secretaro, con le consimili parole, etc. presentata in consiglio, et letta in Bene li ..., etc. di ..., etc., dell'anno ..., etc., acciò ogn'uno possi sapere ove, et appresso di chi saranno dette scritte cavate dall'archivio.

Quarto, sarà tenuto di tener un libro giornate, nel quale noterà tutte le vacationi, che si faranno per qual si voglia causa, et per levar ogni abuso, si osserverà il modo che segue. Primo, li signori Sindaci faranno un mandato di questo tenore, signor tale, etc., sarete contento di trasferirvi in tal luogo, per la tal causa, et altre, che vi saranno date in memoria, perché così ha ordinato il Consiglio, et quando farà vacatione d'un giorno, o due, perché così richiede il servitio pubblico, quando non vi è ordinamento; il qual mandato sarà sottoscritto da' signori Sindaci, et Secretaro, et si rimetterà all'Archivista avanti partire, acciò possi registrarlo, et notificarlo al primo Consiglio, et ritornato, chesarà detto tale, sarà tenuto fra tre giorni di far registrar tal suo ritorno, col ricevuto, speso, et restante, che resta avere (precedente però un'honesta tassa, acciò non habbi causa di contender con alcuno), et esso conto, prima registrato in detto giornale, et ratificata detta vacatione dal primo Consiglio dopo detto ritorno, ne farà un biglietto al suddetto tale, conforme al quale si farà dar credito al primo imposto, ovvero in tesoreria, et quando non si trovi osservato, come sopra, che s'inibischi al Consiglio, signori Sindaci, Agenti, et ogn'altro, di pagar, nè admetter alcune vacationi, nè spesa, sotto qual si vogli pretesto, nè causa, sotto pena di farla pagar del proprio a chi la pagará, o admetterà.

Quinto, il simile si farà delle spese che si faranno per la bealera, et li massari delle bealere tanto fuori, che sopra il finaggio, saranno tenuti di presentare loro liste, et parcelle fra tre giorni dopo fatte le spese, et numero de' manuali intervenienti alla purgatione, o reparatione, col mese, giorno, et anno, che è stata fatta, et non presentandola fra detto tempo, et l'effetto suddetto non saranno admesse, o pagate del proprio; le quali liste, o parcelle subito havute, et avanti registrarle, sarà tenuto detto Archivista di riferirle al primo Consiglio per haverne la ratificatione, senza la quale non si registreranno.

Sesto, sarà tenuto detto Archivista di tener un libro grande, a modo di libro di bottega, nel qual ogn'anno, et di semestre in semestre, darà debito alla comunità di tutti li censi, che deve a' particolari separatamente, et distintamente, facendoli cadun semestre le debite liquidationi, per gli augumenti monetali conforme al corso corrente, al termine maturato; all'incontro di qual debito, et nel medesimo libro se ne darà credito, notando la quitanza de' pagamenti, che li saranno fatti da' signori Tesorieri, o altri Agenti, et acciò di tempo in tempo si possi saper il debito, et credito d'ogn'uno. Il Consiglio converrà con gli Esattori, Tesorieri, et altri che bisognerà, et gli obbligherà a presentare al detto Archivista tutte le quitanze de' pagamenti, che saranno a detti creditori, per censi, et altre partite egregie, fra cinque giorni dopo fatto il pagamento, per poterne dar credito alla comunità, indi quelle registrare in un libro separato, ben rubricato, et affogliato, per havergliene racorso ai bisogni, le quali quitanze, così registrate, si restituiranno subito alli suddetti Esattori, e Tesorieri per servirsene puoi nei conti loro, che particolarmente daranno conforme al solito; in quali conti non si admetteranno, se prima non sono, come sopra registrate, et dall'Archivista sottoscritte.

Settimo, sarà anche tenuto di notar in detto libro grande, et dar debito alla comunità, come sopra cadun anno, et di quartiere in quartiere, del tasso ducale, et all'incontro dargliene credito, come nell'antecedente capo, registrando però tutte le quitanze in un altro libro separato, affogliato, et rubricato, some sopra.

Ottavo, sarà obbligato di più di notar in detto libro grande tutte le finanze, che per il tempo si venissero ad accordare, et ogni altra sorte di debito verso S.A. registrando succintamente la causa, perché li termini de' pagamenti, et quello sarà necessario per haverli racorso ai tempi opportuni. Dando credito alla comunità all'incontro de' pagamenti, che si faranno, registrando dette quitanze nel suddetto libro, ove si registraranno le quitanze del tasso, le quali tutte si porteranno fra il termine, et nel modo, di qual nel sesto capitolo, sotto pena di non essere admesse, quando non siano, come sopra registrate, et sottoscritte.

Nono, darà debito alla suddetta comunità in detto libro di tutti li grani, vini, et ogni altre vittovaglie, et altre robe, che da S.A. venissero domandate, dandogliene puoi credito, come nel sesto capitolo; registrando dette quitanze nel libro delle quitanze del tasso, et altri debiti, come sopra.

Decimo, li signori Sindici, et Secretaro saranno tenuti rimetterli tutti gli ordini di S.A. che verranno con la relatione della pubblicazione subito che sarà pubblicato; e de' quali ne terrà conto, come delle altre scritture, et sopra di caduno de' suddetti ordini farà un breve sommario del contratto in esso.

Undecimo, sarà obbligato di dar nota alla comunità, et Consiglio fra le quindecim gennaro di cadun anno, di tutte le suddette vacationi, partite de' censi maturati, et maturandi tutto quell'anno, et altre dalla comunità dovute, per qual si sia causa, mentre siano da lui, come sopra, et nel modo già espresso state registrate; la qual nota si piglierà dal Secretaro della comunità, il qual ne formerà un libro de' causati conforme al solito.

Duodecimo, assisterà a tutti li Consigli, se così sarà da esso Consiglio, o signori Sindaci domandato, senza pretender mercede alcuna.

Et per osservanza della presente capitulatione, sarà tenuto di dar idonea sigortà, almeno, di scuti cinquecento. Et tutto ciò per, et mediante il stipendio annuo di scuti cento qual mediante, non

potrà domandar, né pretender cosa alcuna per qual si voglia causa pensata, o non pensata, salvo che fosse cosa tale, che richiedesse l'assistenza più di giorni otto continui, nel qual caso se li stabilirà un honesto stipendio al giorno.

Ordine istruttivo dato dall'ufficio dell'Intendenza di Torino alle città e comunità della provincia, per l'esecuzione del Regio editto 29 aprile 1733

(22 maggio 1733)

2. Sendo altresì noi in obbligo di dare l'opportuna provvidenza per quello concerne l'ufficio di Segretario di comunità, acciò venga ben regolato, mentre dalla di lui diligenza, e buona condotta dipende molto, e quasi in ogni luogo la parte principale delle utili operazioni d'un pubblico, si formerà un dettaglio distinto, et a capi separati delle di lui obbligazioni assunte per tal ufficio, a cui devono restar unite quelle d'un fedele, e puntuale regolamento de' catasti, e registri della comunità, con trasmetter anche copia ottentica della capitolazione fatta colla medesima, e quando che non vi fosse, si dovrà quella ridurre in scritti senza verun ritardo, acciò si possa da noi osservare se venga supplito ad ogni esigenza del pubblico dipendentemente da detto ufficio, e si possa pur in seguito dare la nostra approvazione, conoscendo che resti ben provvisto in questa parte al pubblico servizio, con adempirsi a quanto sopra fra il medesimo termine, poichè in difetto si spedirà da noi persona sul luogo a spese proprie del medesimo Segretario per obbligarlo all'adempimento suddetto.

3. E come già con successivi, e replicati ordini di nostro Ufficio si è di tempo in tempo dato l'incarico necessario in ogni luogo, per ritirare, e riporre nel pubblico suo archivio tutte le scritture di comunità, che potevano ancor ritrovarsi appresso terzi, precedente la descrizione d'esse, si dovrà da ogni città, e comunità rispettivamente dichiarare per atto del Consiglio, se siasi quanto sopra eseguito, dovendosi

in ogni caso ciò tutto compire senza minimo ritardo, prima di fare l'atto suddetto da trasmettersi a noi fra giorni vinti prossimi, avvertendo se vi fosse alcuno, che ritenesse qualche parte di tali scritture e si rendesse contumace dell'indilata remissione d'esse, per doverne subito dare a noi l'avviso, acciò contro del medesimo si possa far procedere per le pene cominateli dal Regio editto suddetto, e quando l'archivio di qualche città, o comunità non si ritrovasse in buono, e sicuro stato di servizio, si dovrà prontamente farvi le necessarie riparazioni, con apporvi la doppia e diferente chiave secondo l'ordine di Sua Maestà, e constarne a noi con atto di testimoniali del signor Ordinario del luogo fra detto termine, sotto pena d'alloggio militare contro li signori Agenti, e Segretario di comunità in proprio, trattandosi massime di cosa tanto importante al servizio de' pubblici.

4. Ciò fatto, si dovrà dal sig. Segretario di comunità, coll'assistenza d'altra persona capace da deputarsi dal Consiglio con approvazione nostra, proceder ad una ben ordinata separazione di tutte le scritture del pubblico esistenti nell'archivio, secondola rispettiva qualità, tempo, e materia di cui in esse, reponendosi regolarmente con tal distinzione nelle caselle separate nel medesimo archivio, formandosi nell'istesso tempo un esatto inventaro, quando quello non fosse ancora in alcuni luoghi fatto a tenore degli ordini già da noi dati, et massime di quello delli 6 febbraio 1725, notandosi nel frontespicio d'ogni casella dell'archivio il numero o la lettera, a cui avrà sua relazione ogni capo dell'inventaro, per togliere ogni confusione, e potere con facilità, e prontezza ritrovare nelle occasioni del bisogno le scritture necessarie al pubblico servizio, e compito detto inventaro, e quello sottoscritto da detti due Deputati, si dovrà riponer nel medesimo archivio, precedente però la copia d'esso da farsi, e trasmettersi al sig. Segretario civile del Real Senato, per essere riposta negli archivi del medesimo, secondo prescrive l'editto, et altra da tenersi pure negli archividi quest'Intendenza, con distribuirsi le due chiavi suddette a tenore del Regio comando una al Sindaco,

et l'altra al Segretario, acciò se ne abbi ad ogni tempo la dovuta cura e custodia, sotto pena a' medemi d'esserne contabili in proprio verso del pubblico, et altre maggiori arbitrarie a Sua Maestà, nel caso che per difetto e colpa loro rispettivamente venissero a mancare qualche scritture delle riposte, et esistenti in detto archivio.

Ordine dell'Intendente della provincia di Torino (titolo attribuito)
(21 maggio 1736)

9. Ritrovandosi ancora a mancare all'Ufficio nostro gl'inventarij delle scritture dell'archivio di molte comunità di questa provincia stati già ordinati dal Regio editto delli 29 aprile 1733, di cui devesi rimettere altra copia ottentica per essere riposta nell'archivio Senatorio, a tenore del medesimo editto, nè dovendosi più differire l'adempimento suddetto, che si suppone forse ritardato sinora dalle occupazioni straordinarie, che hanno avuto li Segretari d'esse comunità sia per cagione della guerra indi insorta, che per le altre applicazioni date all'esame et eccezioni de' pretesi capitali crediti, e censi proposti avanti la Regia Delegazione dalli rispettivi creditori d'esse comunità, ordiniamo perciò a quelle, che restano ancora in tal dovere, come infra se ne farà menzione, di compire puntualmente a quanto sopra nel modo, e forma, che già si è da noi prescritto nel regolamento nostro delli 22 maggio detto anno, trasmesso in ogni luogo per l'esecutiva de' capi rispettivamente ordinati in detto Regio editto, con ritirare precedentemente, et senza altro maggior ritardo tutte le scritture loro appartenenti al pubblico, che puonno ancora ritrovarsi appresso terzi, per quelle riporre in detto archivio, procedendo indi ad una ben regolata separazione, e descrizione di tutte esse nell'inventario da farsi come sopra, avvertendo precisamente, che per l'indispensabile conservazione delle scritture de' pubblici non venga più a tenore d'esso editto estratta in avvenire scrittura veruna da detto loro archivio, salvo precedente atto del

Consiglio ordinario con espressione di quella, come altresì della causa, e della persona, a cui si dovrà rimettere, e da cui si dovrà nell'istesso tempo passare la ricevuta nel libro, che a quest'effetto abbiamo pur ordinato tenersi in detto archivio formato in carta bollata da protocollo, per indi contronotarvi sopra l'istesso foglio della ricevuta il discarico, quando se ne farà la nuova riposizione in detto archivio, precedente però sempre nuovo atto del Consiglio, da cui risulti dell'effettiva presentazione, che si sarà fatta al medesimo di tali scritture dal Deputato, che l'ha ricevute, o da altri in scarico d'esso, e con avvertenza pure, che quelle vengano nuovamente riposte nella medesima casella dell'archivio, in cui ritrovavansi già poste relativamente all'inventario, et di cui si dovrà sempre farne menzione nella ricevuta medesima per evitare le confusioni, che col tratto del tempo verrebbero a rendere inutile, ed inefficace questa Regia provvidenza, qual è di tanta importanza in questo fatto al servizio de' pubblici; e quando fra un mese prossimo non si adempisca a quanto sopra colla formazione dell'inventario suddetto, e colla trasmissione delle due copie ordinate, cioè una per l'archivio Senatorio, et l'altra per l'ufficio nostro, facendosi sia l'originale, che copie suddette in carta bollata da protocollo per poter comodamente farvi le notazioni delle caselle da noi ordinate, et delle lettere, o numeri portanti le necessarie indicazioni, e relazioni all'inventario, si spedirà da noi persona sul luogo a spese proprie de' signori Agenti, e Segretario di comunità, perchè non si differisca più oltre l'adempimento suddetto; incaricando pure li medesimi di dover aggiungere di tempo in tempo all'inventario tutte quelle altre scritture di comunità, che nel corso dell'anno verranno ad esservi, con farne la riposizione pure in detto archivio sotto le regole suddette, et in fine d'ogni anno si trasmetterà di queste una nota all'Ufficio nostro, sottoscritta dal medesimo Segretario, per inserirla nella copia dell'inventario suddetto, che deve rimanere appresso il medesimo nostro Ufficio, et questo pure sotto le pene già dichiarate.

Patenti di Sua Maestà de' 6 giugno 1775 di approvazione del regolamento per le amministrazioni de' pubblici nelle città, borghi, e luoghi de' regi stati in terra ferma di qua da' monti

Titolo V. Dell'amministrazione de' beni, ed effetti de' pubblici.

Capo IV. Degli archivi, e custodia delle scritture de' pubblici.

1. Ogni città, e comunità terrà riposte, ordinate, e custodite le proprie scritture, non meno che quelle de' tenimenti aggregati (tit. I. §. 3.) nell'archivio già dalle costituzioni generali lib. V. tit. II §. 20. prescritto tenersi nella casa del comune, quando vi sia; altrimenti in luogo sicuro, e, potendosi, in una camera a volto, e rimota da pericolo di fuoco: con avvertenza di riporre le seconde separatamente, per potervi all'uopo avere più facile, e pronto ricorso.

2. Oltre alle carte menzionate nel §. 15. detto tit. e lib. delle sopraccitate generali costituzioni, e ordine di riposizione prescrittovi al §. 21., vi si riporranno pure tempo a tempo, e conserveranno in volumi distinti gli editti, ordini, manifesti, e circolari, lettere degli uffizi, e aziende, e specialmente le originali consegne delle granaglie da rimessersi annualmente da' Giusdicenti a' Segretari de' pubblici, e generalmente tutte quelle scritture, che d'or' innanzi si formeranno, e perverranno al consiglio, aventi rapporto all'amministrazione, e interesse comunale, egualmente che i registri nella maniera, e tempo soprannotato (tit. III. §. 17.).

3. Per vie maggiormente assicurare la conservazione di dette scritture, ogni città, e comunità ne farà formare, ove già non l'avesse, un inventaro ben dettagliato; che trasmetterà per copia al Segretario civile del senato fra un anno dalla pubblicazione del presente, per esservi riposto negli archivi senatori, ritirandone la ricevuta; che dovrà poscia dai rispettivi consigli venir a propria giustificazione presentata in tempo dell'ammissione del primo causato. Da tale obbligo saranno però eccettuate le amministrazioni, che proveranno avervi già compiuto in seguito all'editto de' 29 aprile 1733: le quali egualmente che le altre continueranno nondimeno a farne proseguir l'inventaro, quando non si trovi al corrente.

4. Alla formazione dell'inventario attenderà il rispettivo Segretario, se gli affari del pubblico gli daranno agio, e spazio a compirvi nel divisato termine: altrimenti il consiglio vi surrognerà con approvazione dell'Intendente altro soggetto capace. Chiunque poi ne venga incaricato, non potrà mai appropriarsi, e tenere per se un doppio d'esso inventario, né confondere le scritture del comune principale con quelle degli aggregati; le quali sogliono perciò descriversi, e inventarizzarsi a parte.

5. Gli archivi de' pubblici saranno custoditi con doppia, e differente chiave da tenersi l'una dall'archivista, o Segretario, che ne faccia le veci (tit. III, §. I4.), l'altra dal Sindaco: il quale alla scadenza del sindacato dovrà farne nell'ultimo del di lui intervento all'adunanza l'effettiva remissione al sottentrante, e ne farà risultare nel convocato.

6. Qualora la moltitudine, e rilevanza delle scritture, e documenti relativi eziandio agl'interessi delle famiglie, e persone private, avesse indotta la consuetudine, o la necessità di uno speciale archivista pel miglior loro assetto, e servizio del pubblico, e degl'interessati, dovranno le amministrazioni rappresentarlo distintamente in un atto consolare all'Intendente, e proporre a un tempo lo stipendio, cautele, e condizioni, che stimeranno convenienti, onde il medesimo possa opportunamente provvedervi.

7. Venendo permessa la continuazione, o lo stabilimento di detto ufficio, spetterà al consiglio di eleggere a pluralità di voti il soggetto di conosciuta probità, capace e intendente di scritture, e caratteri, risponsale, e non avente interesse, o lite col pubblico. L'elezione però non avrà suo effetto, se non sarà approvata dall'Intendente: a cui verrà trasmesso l'atto consolare, anche nel caso di conferma di chi l'avesse da prima esercito; il quale dovrà essere preferito, tuttavolta vi si sia ben comportato.

8. Approvata la nomina, prima che l'eletto, anche nel caso di conferma, si ammetta all'esercizio, gli verrà dal consiglio dato, col mezzo dell'inventario predetto, caricamento delle scritture in esso

esistenti: alla cui custodia, e intera restituzione dovrà sottomettersi in debita forma avanti il medesimo, non meno che di proseguirne l'inventario, a misura che se ne introdurrà delle altre, e di adempiere tutti gli obblighi propri dell'uffizio, oltre alla rifezione de' danni, che il pubblico, o i particolari fossero per risentirne dall'inadempimento: la quale sottomissione prestata, gli si rimetteranno le chiavi sopraccennate (§. 5.) e s'intenderà con ciò installato in uffizio.

9. Chiunque siasi l'incaricato della custodia degli archivi, o Sindaco, o Segretario, o special archivista, non potrà mai da' medesimi estrarre atti, o scritture, senza che vi preceda un atto consolare; in cui siano queste ad una ad una identificare, e vi si esprima altresì la causa dell'estrazione, e la persona, cui si avranno a consegnare mediante la ricevuta. Potrà bensì dar copia di esse a' richiedenti sotto le condizioni medesime, e restrizioni, che di sopra al tit. III §. 21.

10. Dovrà inoltre l'archivista, o il fungente le di lui veci, tenere il registro sovra prescritto (tit. III. §. 14.). [S]arà questo diviso in due colonne: in una descriveransi il dì della estrazione, la data dell'atto consolare predetto, il titolo della scrittura estratta colle identiche sue qualità, e la persona, cui sarà stata rimessa; nell'altra si contrannerà il gorno della seguita restituzione, e da chi fatta.

11. Avvenendo doversi estrarre qualche scrittura da rimettersi, per servizio del comune, al Segretario ad un tempo archivista, e avente quindi una delle due chiavi sovra ordinate (§. 5.) oltre al prescritto ne' due precedenti paragrafi, sarà espressamente obbligato il Sindaco a esigerne dallo stesso Segretario la ricevuta; che verrà descritta nella prima colonna del sopraccennato registro: e restituendosi poscia la scrittura all'archivio, lo stesso Sindaco farà per iscarico del Segretario la suddivisata contrannotazione nella seconda colonna, facendola soscrivere da due testimoni, essendo egli illetterato.

12. Se poi le scritture da estraersi dagli archivi avessero a spedirsi al procuratore del comune per le opportune provvisioni, oltre al disposto nel §. 9., dovrà in Segretario farne la sicura spedizione al

detto procuratore, ed esigerne la ricevuta per custodirla nell'archivio in aggiunta di quella, che avrà egli passata nell'atto di ritirarle, per adempiere la trasmissione ordinatagli. Sarà poscia tenuto a procurarne la restituzione, tosto che il causidico non ne avrà più di mestieri, sotto pena, in caso di trascuranza di alcuna delle dette cautele, di risponderne in proprio, salva ragione verso il procuratore anzidetto.

I3. Per fine sarà cura degli Amministratori di presentare, all'occasione dell'ammissione de' causati sul luogo, le chiavi, inventaro, e registri sopraccennati all'Intendente, onde possa farne la visita, e ricognizione per lo migliore de' pubblici.

Istruzione relativa alle principali incumbenze dei Segretari di Comunità rispetto all'Ufficio cui devono attendere

(Circolare dell'Ufficio d'intendenza generale della Divisione e provincia di Cuneo n. 4 del 1° settembre 1826)

Capo 7. Ordinamento e descrizione degli archivi comunali.

Le disposizioni contenute nel capo 4 del titolo 5 [del Regolamento per l'amministrazione dei pubblici del 1775] sono quelle, di cui è più importante richiamare l'osservanza; di fatti l'Ufficio è informato che molti archivi delle Comunità giacciono nel più gran disordine; quindi per riparare al medesimo dovranno tutti i Consigli Comunali per opera del loro Segretario dare nell'anno venturo, e prima che spiri il primo semestre 1827, le disposizioni occorrenti pel pronto riordinamento degli archivi della rispettiva loro Comunità, ove questi già non siansi ordinati, e compilato l'inventario dei medesimi. In questo caso dovrà soltanto provvedersi per la redazione della copia d'inventario da desumersi da quello già fatto, osservando il modulo infra prescritto.

Art. I. Riunione de' Consigli Comunali per l'ordinamento in discorso.

Ad oggetto pertanto d'assicurare l'incominciamento dell'operazione, nel termine di giorni quindici dopo ricevuta la presente il

Consiglio raddoppiato d'ogni Comune dovrà essere convocato, e sentita dal Sindaco e dal Segretario la relazione dell'attuale situazione dell'archivio comunale, s'esso già è ordinato, passerà il Consiglio a deliberare, dichiarando l'ordinamento predetto regolare, e la compilazione dell'inventario fatta, mandando al Segretario di desumere dal medesimo la copia prescritta per rassegnarla all'Ufficio prima del 1° Luglio 1827. Se l'archivio poi giace in disordine, il Consiglio ne prescriverà l'ordinamento giusta i modi infra sanciti, *cominciando dal far porre in sito sicuro e sotto chiave le carte che esistono.*

Art. 2. Riparazioni al locale ed armadi destinati per l'archivio.

Nei Comuni, ove la casa del Pubblico è bastantemente grande perché si possa destinare ad archivio una camera appartata, esente da ogni pericolo, non si ommetterà di farlo, proponendo, previo apposito calcolo, la spesa che occorrerebbe pel di lei adattamento. Negli altri poi, dove la piccola quantità di carte e la tenuta della casa non esigono o permettono tale disposizione, si prescindereà dal pensarvi, ponendo mente soltanto ad assicurare l'archivio in uno o più armadi *chiusi, forti, e capaci* per contenerne il medesimo, proponendo egualmente a tale effetto la spesa occorrente.

Art. 3. Incarico ai Segretari Comunali di ordinare l'archivio.

Non essendovi in questa Provincia il bisogno di deputare per li Comuni che la compongono, un Archivista speciale, meno per le Città, dove già esiste, i Segretari sono e rimangono incaricati a termini del Regolamento di questa parte del servizio, della quale hanno l'intera responsabilità.

Art. 4. Indicazione della carte da riporsi nell'archivio.

Le carte da rinchiudersi in un archivio comunale sono tutte quelle appartenenti agli affari del Municipio, tanto economici, che militari e politici, oltre alle altre enunciate nel §. 2 del citato capo 4, *le quali più non sono di un uso costante ed abituale*, di modo che anche

quelle relative agli oggetti di milizia, e polizia debbono in fin di conto esservi collocate tutte per ordine di data, e quando si tratta non di registri, ma di documenti, separati per ordine pure di materia.

Art. 5. Compilazione dell'inventario dell'archivio.

Ordinate nell'archivio le carte come precede, il Segretario avrà cura di fare delle medesime un inventario dettagliato, il quale ogni anno sarà tenuto al corrente: la di lui forma, scritta su carta bollata da protocollo, è quella indicata al modulo n° 6 annesso alla presente, e come fu detto all'articolo I, una copia ne sarà spedita prima dello spirare di Giugno del 1827.

Art. 6. Redazione del supplemento dell'inventario dell'archivio.

In principio d'ogni anno susseguente poi il Cancelliere separa le pratiche già finite, e dopo averle riposte nell'archivio, le descrive in presenza del Consiglio al supplemento d'inventario, cui è tenuto. Una copia di detto supplemento modulo n° 7 si rassegna all'Ufficio prima dello spirare di Giugno di ciascheduna annata.

Art. 7. Risponsabilità della conservazione dell'archivio.

Sistemato in tal guisa l'archivio, ed anche prima, purchè sia assicurato sotto chiave come all'articolo I, a termini del §. 5 sarà chiuso a due chiavi, ed una d'esse verrà rimessa al Sindaco, l'altra al Segretario, ambi risponsali della conservazione del medesimo.

Art. 8. Formalità da praticarsi nell'estrarre scritture dall'archivio.

Tanto il Sindaco, che il Segretario dovendo estrarre scritture dall'archivio, si conformeranno esattamente al prescritto dal §. 9, e quest'ultimo eseguirà particolarmente quanto viene ordinato dal successivo §. 10; ambi finalmente dovranno stare in attenzione d'eseguire parimenti ciò e quanto resta sancito nei rimanenti §§. 11, 12 e 13.

Art. 9. Disposizioni dell'Ufficio per l'esatto eseguitamento delle sovrascritte direzioni.

L'esecuzione di quanto precede è imperiosamente comandata dall'interesse delle Comunità. L'Ufficio pertanto non può prescindere dall'adottare le misure necessarie per assicurarla; quindi si preven- gono tanto i Consigli Comunali, che i Segretari, deputarsi da questo Generale Ufficio verso il principiare d'Agosto 1827 dei Commissari destinati a visitare particolarmente gli archivi delle Comunità, e con- temporaneamente la tenuta delle Segreterie Comunali, e risultando che alcuno tra essi sia stato trascurato a segno di non dar sesto nei modi prescritti tanto agli uni, che alle altre, avranno i Commissari preallegati incumbenza di procedere al trascurato ordinamento a spese dei negli- genti, dichiarandosi di più gli Amministratori responsabili del danno che potrebbe derivare al Pubblico per tale ritardo.

Attuazione della Legge sull'Amministrazione Divisionale e Comunale (Circolare della Regia segreteria di Stato per gli affari dell'interno agli intendenti generali del 9 ottobre 1848)

§. 8. Degli uffizii comunali

Incumbe a questo Dicastero il dar norme con uno speciale rego- lamento alla tenuta degli uffizii e degli archivii dei comuni (art. 74 n. 5, 172), e così alla classificazione ed alla custodia dei documenti e delle carte quali si vogliono relative al servizio.

Lo zelo degli Intendenti ha prima d'ora conseguito nella massi- ma parte dei Comuni l'ordinamento degli archivii e la tenuta delle carte, cui intendevano le savie disposizioni del regolamento annes- so alle Lettere Patenti 6 giugno 1775, e le norme contenute nella Istruzione I aprile 1838 (30 maggio 1840).

Io non posso se non riferirmi alle regole vigenti ed affidarmi al vigile governo della S.V.Ill.ma, sia per frenare gli abusi che s'in- trodussero da qualche Segretario o Catastaro, sia per supplire alla diligenza di qualche Sindaco che incautamente impegnasse la propria responsabilità (art. 172), sia per la ulteriore proposta di

quelle generali disposizioni che la speranza potrà suggerire a miglioramento di questo ramo importante di pubblico servizio.

Se non torna vano l'invito ai cittadini che la nuova legge, chiamandoli in maggior numero a partecipare all'amministrazione, fa allo studio delle varie parti del servizio comunale e della molteplice e vasta legislazione cui il medesimo si riferisce, crescerà di gran lunga il bisogno di uffizii regolarmente mantenuti e forniti della serie completa delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni, non che di archivii che senza penose ricerche somministrino in ordinata successione tutti i documenti che riguardano le pratiche speciali del Comune.

Conforme alle nuove esigenze è la più espressa dichiarazione della facoltà competente alla S.VIII.ma di far precedere al sequestro delle carte comunali esportate dall'uffizio (art. 173).

A lei appartiene il curare la compilazione degli inventarii e dei loro supplementi, ed il regolare caricamento e scaricamento da darsi delle carte comunali tra i Sindaci che si succedono, e tra i Segretarii surrogati e surroganti, onde dar base reciproca alla responsabilità di cui all'art. 172: a lei tocca impedire che la Raccolta ufficiale delle leggi soffra interruzione nella serie, procurando ogni anno per ciascun Comune la riduzione in volume degli atti distribuiti a titolo di abbonamento senza omettere la prescritta conservazione in registro degli atti che servirono per la legale pubblicazione.

Regolamento per l'esecuzione del Titolo Primo della legge 23 marzo 1853 sull'ordinamento dell'Amministrazione Centrale
(23 ottobre 1853, n. 1611)

Art. 56. Il Protocollo generale d'ogni Ministero dovrà indicare: 1° Il numero d'ordine di arrivo di ogni lettera o domanda; 2° La data dell'arrivo; 3° La data delle lettere o domande; 4° Il nome e la qualità di chi scrive o ricorre; 5° Il soggetto delle dettate o domande; 6° La Direzione generale o l'Ufficio cui si distribuisce la pratica. La serie dei numeri d'ordine, di cui al numero 1°, si rinnoverà ogni anno.

Art. 61. Ogni mese si dovranno ricavare dai protocolli generali e speciali appositi elenchi degli affari che si trovano da oltre quindici giorni in ritardo di spedizione. Tali elenchi, esaminati dai Capi di servizio, si trasmetteranno al Ministro con apposite osservazioni.

Art. 62. Le lettere o domande di poco rilievo, che danno luogo ad un solo provvedimento, saranno conservate in cartelle.

Art. 63. Gli altri affari saranno in ogni Ufficio conservati in fascicoli a stampa (*dossiers*), sui quali sarà annotato regolarmente il corso della pratica.

Art. 64. I fascicoli a stampa saranno classificati in cartelle, ed avranno per ogni Divisione od Ufficio isolato un numero progressivo, la cui serie si rinnoverà ogni anno.

Art. 68. I Capi d'Ufficio spediranno gli affari più importanti, e ripartiranno gli altri fra gli Impiegati da essi dipendenti, secondo la capacità ed attitudine dei medesimi, in modo però da renderli tutti atti a trattare indistintamente i diversi affari attribuiti all'Ufficio.

Art. 73. Le minute relative agli affari più importanti saranno trascritte sopra appositi registri secondo le norme che verranno stabilite da ogni Ministero.

Art. 75. Tutte le minute, sieno o non registrate, dovranno essere conservate nei fascicoli a stampa, o nelle cartelle, in conformità agli articoli 62 e 63. È vietato agli Impiegati di tenere sui loro cancelli fascicoli a stampa relativi a pratiche spedite.

Art. 77. Presso ogni Divisione od Ufficio si annoteranno in apposito registro le decisioni ed i fatti che possono essere in seguito applicati come massime od invocati come precedenti.

Art. 78. L'Archivio dei Ministeri sarà diviso in due parti: corrente, e generale. L'Archivio corrente sarà distribuito nei vari Uffici, e comprenderà tutte le carte dell'anno che corre. L'Archivio

generale sarà tenuto al Segretario generale, ed avrà la stessa classificazione dell'Archivio corrente.

Art. 79. Nei primi dieci giorni di luglio d'ogni anno le carte esistenti nell'Archivio corrente riguardanti le pratiche ultimate nell'anno precedente, saranno consegnate all'Archivio generale, ed ivi rimarranno in sino a che, per difetto di locale o ad epoca da determinarsi dal Capo di Dicastero, vengano rivolte agli Archivi del Regno. Nulla è però per ora innovato intorno agli Archivi generali delle Finanze per ciò che concerne le Amministrazioni delle medesime.

Art. 80. Si terrà per l'Archivio generale un repertorio che serva ad assicurare la ricerca delle pratiche. L'Archivista dovrà, mediante apposita dichiarazione, scaricare gli Uffici che gli fanno passare le carte dell'Archivio corrente.

Art. 81. Si dovranno far passare all'Archivio generale gli affari riservati e di Gabinetto nel modo e tempo che verranno determinati dal Ministro.

Art. 82. Occorrendo di ricorrere a carte già consegnate nell'Archivio generale, se ne farà la domanda per iscritto all'Archivista. Questa domanda sarà firmata dal richiedente, e rimarrà collocata a luogo del fascicolo nell'Archivio generale. Restituendosi le carte si annullerà la domanda.

Art. 84. I Capi di Divisione o di Uffici isolati invigileranno la tenuta dei protocolli e dei varii registri, nonchè la classificazione regolare delle carte nei fascicoli, e l'ordine degli archivi. Essi dovranno inoltre far tenere una tavola cronologica ed un'altra alfabetica delle circolari emanate dalle rispettive Direzioni od Uffici. Tali tabelle dovranno pure tenersi all'Archivio generale, dove si farà una raccolta di tutte le circolari, istruzioni e regolamenti emanati dal Ministero.

APPENDICE B

Istruzione per l'amministrazione dei Comuni approvata da Sua Maestà in data 1° aprile 1838

Capitolo VII. Riordinamento e tenuta degli archivi Comunali.

353. Egli è certamente superfluo il ricordare alle Amministrazioni Comunali quanto sia cosa importante il provvedere alla ricognizione, al riordinamento ed alla buona custodia delle carte spettanti al Pubblico.

354. Né veramente esse ignorano di quanto giovamento egli sia per gli interessi Comunitativi l'aver sempre disponibili i documenti che li difendono, e come talvolta dallo smarrimento d'una semplice carta vengano quelli esposti a gravissimi danni.

355. Il Regolamento del 6 giugno 1775 ha quindi segnato con norme particolari e distinte il modo con che si deve assicurare la conservazione degli archivi Comunali, nè in questa parte dello stesso Regolamento essendosi fatta alcuna variazione dopo il ristabilimento del legittimo Regio Governo, ben con ragione si dee lamentare che a malgrado dei ripetuti eccitamenti stati fatti dall'autorità superiore, non siasi dovunque pervenuto sinora ad un simile tanto essenziale riordinamento.

356. Ella è però mente e volontà determinata del Ministero che questo non venga più lungamente differito in tutti quei Comuni, li di cui archivi trovansi tuttora in dissesto, malamente od insufficientemente ordinati.

Operazioni preliminari pel riordinamento degli archivi.

357. A questo fine dovranno tutte indistintamente le Amministrazioni Comunali riunirsi in Consiglio ordinario ad oggetto d'estendere un atto consolare nel quale siano indicate le seguenti nozioni, cioè:

I. Se il Comune sia provveduto d'archivio in una apposita camera, o se gli armadi e le carte esistano nella sala consolare.

II. Nel caso che l'archivio sia stabilito in una camera apposita, si accennerà se questa sia a volto od a soffitto in legno, e se nella medesima siavi un cammino.

III. Ove poi gli armadi e le carte si trovino nella sala consolare, s'indicherà la ragione per cui la cosa stia così.

IV. S'indicherà inoltre se gli scaffali ed armadi che si hanno, bastino al comodo collocamento di tutte le carte.

V. S'additerà l'epoca in cui fu fatto l'ultimo inventario d'esse carte, e per mano di chi.

VI. Si annoterà se l'archivio sia tenuto in modo lodevole, cioè se le carte siano separate per ordine di materia, volanti, o riunite in registri affogliati e cuciti.

Indagini pel ricupero delle carte mancanti.

358. Con lettera a parte dovranno poi li Sindaci notificare all'Intendente se taluna delle carte spettanti al Comune esista per avventura nelle mani di qualche privato, accennando per quanto può essere a loro cognizione le circostanze relative ai motivi per cui tali carte sono in mano dei terzi.

359. Il detto ordinato e questa lettera dovranno pervenire all'Intendente nel termine di un mese dalla ricevuta della presente Istruzione.

Disposizioni generali relative agli archivi.

360. Le direzioni che le Amministrazioni Comunali riceveranno dalle Intendenze in dipendenza di quelle trasmissioni, corrisponderanno necessariamente al diverso tenore delle cose rappresentate, ma frattanto si riterrà come principio di disposizione generale applicabile ai casi speciali di caduna Comunità:

I. Che ognuna d'esse quando ancora nol sia, deve a tutto l'anno venturo far constare d'essere provveduta d'una camera a volto, senza camino ad uso d'archivio.

II. Che a meno di una qualche ragione affatto particolare, non può l'Intendente permettere che le carte de' pubblici siano depositate a modo d'archivio, nella sala consolare, dovendo egli, ove occorra questo caso, minutamente prescrivere ai Comuni quelle cautele ed avvertenze che stimerà necessarie ad antivenire qualunque sinistro che ne potesse succedere.

Classificazione delle carte negli archivi.

361. Nella classificazione delle carte degli archivi Comunali si terranno le seguenti norme generali, però modificabili dagli Intendenti, ove loro consti dall'assoluto bisogno di discostarsene in qualche parte.

362. Tale classificazione avrà luogo per ordine di serie, e per ordine di materie. Le serie saranno divise in tre tempi: 1° quello decorso prima dell'invasione francese; 2° quello durante l'invasione stessa; 3° quello a cominciare dall'epoca del ritorno in Piemonte degli augusti Regnanti.

363. Le materie si dovranno classificare e registrare secondo gli oggetti diversi di servizio ai quali si riferiscono.

364. Tutte le carte, scritture ed atti si divideranno in fascicoli, un dato numero de' quali formerà un volume intestato, classificato e distinto con numero d'ordine corrispondente a quello dell'inventario generale.

365. I fascicoli di esse pratiche saranno rivestiti da una coperta, o camicia sulla quale si scriverà l'analisi delle materie che nel fascicolo medesimo si contengono, come dal modulo N° 23.

366. Oltre all'inventario generale verranno formate delle rubriche speciali per caduna serie (modulo N° 24), le quali servir deggiono al doppio scopo di facilitare la ricerca delle scritture, e di presentare la tessitura istorica delle carte contenute nell'archivio.

367. Dette rubriche speciali saranno poi riunite in un volume a parte, e deposte nell'archivio.

368. I supplementi degli inventari, come al modulo N° 25, saranno compilati e trasmessi all'Intendente in capo d'ogni biennio, previa ricognizione per mezzo d'ordinati da trasciversi per copia appiè dei medesimi.

369. Sarà data loro una serie numerica progressiva a quella risultante dall'ultimo numero dell'inventario generale.

370. I registri di corrispondenza ed altri depositati negli archivi dovranno essere scritturati in conformità dei moduli N° 26, 27, 28 e 29.

371. Sono però riservati i catastri e libri di trasporto pei quali avranno luogo le scritturazioni apparenti dai moduli N° 30, 31, 32 e 33.

372. Gli ordinati originali saranno riuniti per ordine di data e di affogliazione, facendo tanto sopra la coperta dei relativi registri, quanto sul dorso loro le scritturazioni di cui nei moduli sovra indicati.

373. I registri suddetti dovranno avere inoltre un indice (modulo N° 34) delle materie che in essi si contengono.

374. Nell'intento d'agevolare la ricerca e la classificazione delle scritture, e per provvedere nel tempo stesso alla loro conservazione, le Amministrazioni Comunali potranno fare incetta delle buste, ossia custodie, che loro saranno necessarie. Ogni busta formerà un volume di tutte le pratiche relative ad una data materia, ad eccezione però dei registri, che formeranno altrettanti appositi volumi.

Ricognizione delle carte.

375. A diligenza del Sindaco, e con l'assistenza d'un Consigliere ordinario delegato dall'Amministrazione, il Segretario dovrà fare con la scorta dell'inventario e supplementi, una diligente rassegna delle carte esistenti nell'archivio, e facendo registrare le altre state per avventura trasandate.

376. Verrà quindi trasmesso all'Intendente il verbale di tale ricognizione, ed uno stato indicativo di dette carte mancanti, o di trascurata registrazione.

Compilazione dell'inventario delle carte.

Le Amministrazioni che per una più che riprovevole incuria non si trovassero avere l'inventario suddetto, e suoi supplementi, ne dovranno procedere alla compilazione nel modo prescritto dal modulo N° 35, con formare a corredo il repertorio di esso inventario, modulo N° 36.

377. Del riordinamento dell'archivio dovrà farsi constare mediante l'atto consolare conclusivo, modulo N° 37.

Delle carte esistenti negli archivi si deve dare caricamento al Sindaco ed al Segretario.

378. Affinchè vi sia un punto stabile di riferimento per la contabilità delle carte Comunali, le Amministrazioni legittimamente congregate daranno caricamento, mediante regolare ordinato, al rispettivo Sindaco e Segretario delle scritture, registri ed atti come sovra inventarizzati.

Si farà un supplimento all'inventario in ciascun biennio.

379. In capo d'ogni biennio si formerà il supplimento d'inventario delle carte e registri relativi alle pratiche ultimate da depositarsi nell'archivio, secondo i moduli N° 25 e 38.

La stessa operazione si dovrà ripetere allorquando si tratterà del cambiamento, o nuova nomina del Sindaco, Segretario o Cadastraro, di modo che il funzionario che cessa riceva l'opportuno ordinato di scarico, e quello che subentra il debito caricamento.

380. Perché poi l'opera del riordinamento degli archivi Comunali proceda regolarmente, s'avvertono le Amministrazioni che l'Intendente ha facoltà di deputare una persona di sua elezione presso i Comuni della Provincia, onde ivi procedere coll'assistenza del Segretario locale, e coll'intervento di quegli altri Segretari de' Comuni vicini a cui darà l'ordine preventivo di recarvisi, a tutte quelle operazioni che si ricercano pel lodevole ordinamento d'un archivio Comunale, il che mediante, li Segretari assistenti alle operazioni medesime avranno l'opportunità d'addestrarsi ai lavori della classificazione che li riguarda rispettivamente.

Elenco dei moduli predisposti per la formazione, il riordino e la tenuta degli archivi comunali

23. Misure territoriali, libri di trasporto, ecc.

24. Rubrica degli atti, registri, titoli e carte, ecc.

326

N. B. - Per ogni rubrica s'incomincerà il numero d'ordine e quello dei volumi.

Comunità

SERIE PRIMA

RUBRICA degli Atti, Registri, Titoli e Carte riflettenti

Numero d'ordine	DESIGNAZIONE degli ARTICOLI DEL REPERTORIO	VOLUME o parte del medesimo a cui appartiene il fascicolo ed il registro	NUMERO progressivo dei registri o fascicoli per cada articolo del Repertorio
1	Misure territoriali, libri di trasporto, ed atti relativi alla territorialità	Volume 1	1
		Volume 2	2
		Volume 3	3
		Volume 4	4

di

MODULO N.° 14.

327

ART. 366.

RUBRICA N.° 1.

all' Era antica , sino a tutto l'anno 1799.

ANALISI DELLA PRATICA CONTENUTE NEI FASCICOLI DENOMINAZIONE DEI REGISTRI	NUMERO DELL'ARTICOLO		OSSERVAZIONI
	del Repertorio	dell'Inventario	
Catasto in tre volumi formato nell'anno 1790, dall'Architetto N. N., debitamente pubblicato, come da relazione di pubblicazione autentica N. N. Segretario.	1	1	In cattivo stato, avendo due fogli laceri, e nove con alterazioni di cifre, e scrittura.
Volume secondo del catasto	»	2	In buono stato.
Volume terzo del catasto	»	3	In mediocre stato.
Libro dei trasporti formato nell'anno 1791, dal Segretario comunale N. N., e reso inscrivibile nell'anno 1799.	»	4	Fuori d'uso.

N. B. Il Modulo serve per tutte le rubriche, operandosi i cambiamenti delle serie, dei numeri delle scritture in testa, per mettervi quelle che risultano dal Repertorio.

25. Supplimento d'inventario generale degli atti, registri, titoli e carte, ecc.
26. Registro degli ordinati originali affogliato, ecc.
27. Registro degli ordinati originali
28. Registro copia-lettere dirette all'Ufficio d'Intendenza, ecc.; registro degli ordini e provvidenze del Governo, ecc.; bullettini del Governo; registro delle persone estere
29. Registro copia-lettere dirette all'Ufficio d'Intendenza, Regio Comando, altre Autorità e Particolari
30. Catasti
31. Catasto dell'anno 1790
32. Libro dei trasporti compilato nell'anno 1791 con l'approvazione dell'Ufficio d'Intendenza, ecc.
33. Libro dei trasporti
34. Indice degli ordinati originali del Comune, ecc.
35. Inventario generale degli atti, registri, titoli e carte, ecc.
36. Repertorio dell'inventario generale dell'archivio Comunale, ecc.
37. Ordinato conclusivo dell'operazione concernente al riordinamento generale dell'archivio
38. Ordinato relativo al supplimento dell'inventario generale dell'archivio. ecc.

Modulo N° 36. Art. 376

Repertorio dell'inventario generale dell'archivio comunale di ...

Serie prima

Atti, Registri, Titoli, e Carte riflettenti all'Era antica sino a tutto l'anno 1799.

1. Misure territoriali, libri di trasporto, ed atti relativi alla territorialità.
2. Cotizzi e riparti per imposte, e somministranze a peso del Comune.
3. Causati.

342

MODULO N.° 36.

ART. 376.

REPERTORIO DELL' INVENTARIO GENERALE

DELL' ARCHIVIO COMUNALE DI

SERIE PRIMA

*Atti, Registri, Titoli, e Carte riflettenti all' Era antica
sino a tutto l'anno 1799.*

N.° d' ordine	OGGETTO	Numero della Rubrica	Numero dell' Inventario
1	Misure territoriali, libri di trasporto, ed atti relativi alla territorialità		
2	Cotizzi e riparti diversi per imposte, e somministrazioni a peso del Comune		
3	Causati		
4	Conti esattoriali		
5	Contabilità Comunale relativa alla spedizione dei mandati, buoni, e simili		
6	Obblighi del Comune verso i Particolari, Stabilimenti pubblici, Opere pie, e Comunità		
7	Alloggi, e somministrazioni militari		

4. Conti esattoriali.
5. Contabilità Comunale relativa alla spedizione dei mandati, buoni, e simili.
6. Obblighi del Comune verso i Particolari, Stabilimenti pubblici, Opere pie, e Comunità.
7. Alloggi, e somministranze militari.
8. Ordini del Governo, e provvidenze Regie.
9. Instrumenti, patenti, titoli diversi di privilegi, grazie, prerogative, e simili.
10. Registro dei beni parrocchiali, ecclesiastici ed enfiteotici.
11. Rgeistro degli Ordinati originali.
12. Registro degli Ordinati muniti delle superiori provvidenze.
13. Registri di corrispondenza con le diverse Autorità.
14. Lettere e circolari dell'Uffizio d'Intendenza, altre Autorità, e Particolari, per oggetti diversi.
15. Consegne del sale, delle granaglie, e dei bestiami.
16. Atti di lite, e carte relative.
17. Redditi, ed entrate Comunali.
18. Strade Comunali, Comandate, ed Opere diverse.
19. Personale dell'Amministrazione Comunale, e delle Autorità giudiziarie.
20. Popolazione, statistica, e commercio.
21. Inventari.
22. Bandi politici e campestri, ed oggetti diversi.

Serie seconda.

Atti, Registri, Titoli e Carte riflettenti il cessato Governo francese sino al 21 maggio 1814.

23. Catasti francesi, mutazioni, ed atti relativi.
24. Contribuzioni dirette.
25. *Budjets* attivi e passivi del Comune.
26. Conti resi dai *Maires*, e dai Percettori.

27. Contabilità Comunale relativa alla spedizione dei mandati, buoni, e simili.
28. Ordini, provvidenze, e bullettini del Governo.
29. Lettere e circolari della Prefettura, sotto-Prefettura, ed altri Uffici.
30. Registro di corrispondenza colla Prefettura, sotto-Prefettura, ed altri Uffici.
31. Processi verbali del Consiglio Municipale.
32. Personale dell'Amministrazione, e delle Autorità giudiziarie.
33. Opere pie, stabilimenti pubblici, e cimitero.
34. Popolazione, stato civile, statistica, e commercio.
35. Coscrizione militare.
36. Polizia, e corrispondenza militare.
37. Somministranze, ed obblighi verso i militari.
38. Boschi e selve.
39. Ponti, acque, strade, ed altre pubbliche costruzioni.
40. Liti diverse, ed atti inerenti.
41. Vaccino, ed oggetti diversi

Serie terza.

Atti, Registri, Titoli e Carte riflettenti all'attuale Governo.

42. Libri dei trasporti correnti, ed atti relativi.
43. Matrici pei ruoli.
44. Ruoli d'imposta Regia, provinciale, locale, personale, mobiliare, ed altri quinterneti.
45. Causati, redditi, ed entrate Comunali.
46. Conti esattoriali, e riepiloghi.
47. Contabilità Comunale relativa alla spedizione dei mandati, buoni, parcelle, ed altre carte di corredo dei conti.
48. Contabilità degli Esattori, ed atti relativi.
49. Ordini, provvidenze, e leggi Regie.
50. Personale dell'Amministrazione Comunale.

51. Ordinati originali del Consiglio tanto ordinario che raddoppiato.
52. Atti di vendita di beni Comunali, ed altri soggetti all'insinuazione.
53. Ordinati per l'affittamento dei beni ed appalto di opere pubbliche.
54. Ordinati approvati per oggetti diversi.
55. Registro dei mandati, e libro mastro delle spese Comunali.
56. Registro delle persone estere.
57. Registro per l'estrazione delle carte dall'Archivio.
58. Registro per l'alloggio, e somministranze militari.
59. Registro dei Particolari aventi cavalli, buoi, e muli da tiro, e consegne.
60. Registro copia-lettere alle Autorità, ed ai Particolari.
61. Registro dei permessi dei tagli di bosco, e delle fornaci e carbonaie.
62. Lettere e circolari dell'Ufficio d'Intendenza, delle Autorità, e Particolari.
63. Lettere e circolari del Regio Comando.
64. Liste alfabetiche, ed operazioni per la Leva.
65. Liti del Comune, ed atti relativi.
66. Acque, strade, ponti ed edifizii Comunali, costruzione e riparazione.
67. Matrici e ruoli delle comandate, registri giornali degli assistenti, conti ed altre carte relative.
68. Bandi politici, e campestri.
69. Patenti, instrumenti, titoli di privilegio, grazie, e prerogative.
70. Buonificazione per causa della grandine, innondazioni, geli, e simili.
71. Dazio Comunale, forni, macelli, dritti di piazza, scopature, e simili.
72. Fiere e mercati.

73. Impiego di fondi, acquisto, e vendita di beni Comunali.
74. Stipendi, assegnamenti, e censi passivi del Comune.
75. Vendita del taglio dei boschi, e delle piante Comunali.
76. Somministranze, trasporti diversi, ed indennità di via.
77. Parrochi, Parrocchie, Opere pie, Congregazioni di carità, Maestri di scuola, e cimitero.
78. Vaccino, ed oggetti diversi.
79. Registri delle manifatture, fabbriche, ed altri oggetti relativi all'industria, commercio, e statistica.
80. Inventario dei mobili, ed effetti suppeditati agli Uffizi di Giudicatura ed Insinuazione.

Indice cronologico delle norme e delle disposizioni

Nell'indice sono elencati in ordine cronologico tutti i testi normativi citati nella ricerca. I titoli originali sono presentati in corsivo. Alcune delle disposizioni ricavate dalla raccolta Borelli non sono state identificate anche in altri repertori e quindi per i primi anni vi possono essere indicazioni non esaustive alle quali è stato accostato il nome del duca o della reggente. Per i testi presenti nella raccolta Duboin prevale la forma di citazione ricavata nell'Indice cronologico¹⁵⁸.

- | | |
|--------------------|---|
| 1360, 23 dicembre | <i>Disposizioni degli statuti della comunità di Vigone sul Consiglio della medesima</i> |
| 1374, 8 agosto | <i>Disposizioni degli statuti di Barge</i> |
| 1430, 17 gennaio | Decreto (Amedeo VIII) |
| 1447, 12 dicembre | <i>Disposizioni degli statuti di Buttigliera sull'amministrazione del comune</i> |
| 1467, 1 maggio | <i>Disposizioni degli statuti della comunità di Bricherasio sul Consiglio comunale</i> |
| 1503, 1 dicembre | Decreto (Filiberto II) |
| 1522, 19 settembre | Regole camerale (Carlo III) |
| 1535, 12 aprile | <i>Disposizioni degli statuti della città di Cuneo sul di lei Consiglio d'amministrazione</i> |
| 1567, 7 febbraio | Statuti della città di Acqui |

¹⁵⁸ DUBOIN, *Indice cronologico*, cit., pp. 903-932.

- 1576, 27 febbraio *Disposizioni di altri statuti della comunità di Boves riguardanti il di lei Consiglio*
- 1577, 17 dicembre Costituzioni senatorie (Emanuele Filiberto)
- 1589, 30 novembre *Disposizioni di altri statuti della città di Cuneo contenenti variazioni ai precedenti*
- 1606, 16 marzo *Li notari della città e ville del distretto d'Asti non eserciscano l'ufficio, né ricevino sorte alcuna d'atti senza l'approvazione del Collegio de' notari d'essa città*
- 1608, 2 giugno Senato ducale (Carlo Emanuele I)
- 1619, 22 gennaio Costituzioni (Carlo Emanuele I)
- 1619, 15 marzo Interinazione delle Costituzioni 22 gennaio 1619
- 1621, 10 settembre *Ordine del Delegato sopra la revisione de' conti pubblici, pel regolamento del comune di Lagnasco*
- 1621, 24 dicembre *Editto di S.A., col quale separa tutte le terre infeudate in virtù dell'ordine 1618 30 agosto delle città e terre principali, cui erano unite, e ne forma corpo di comunità, concedendo loro di congregare i capi di casa per formarsi un Consiglio*
- 1622, 10 aprile *Ordinamento di costituzione del Notaio Deila in Archivista della comunità di Bene*
- 1622, 27 novembre Disposizione del riferita al regolamento delle comunità
- 1625 *Nuovo ordine da osservarsi nella mutazione de' Consiglieri del presente luogo di Bene stabilito dal molto Illustrate sig. Senator Crova da S.A.S. Delegato*
- 1632, 23 dicembre Costituzioni (Vittorio Amedeo I)

- 1643, 25 aprile Editto che proibisce *alle Comunità di mutar il Catastro ad alcuno senza le cautele, e regole prescrittevi*
- 1644, 16 ottobre (Cristiana di Francia)
- 1658 *Ordini dati dai Delegati di S.A. per l'amministrazione della comunità di Bene*
- 1660, 6 gennaio (Camera dei conti)
- 1677, 1 gennaio Costituzioni criminali (Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours)
- 1687, 19 dicembre Editto per l'amministrazione della città di Torino
- 1688, 31 luglio *Regolamento dato da S.A.R. per l'amministrazione della città di Chieri*
- 1702, 4 febbraio *Regolamento per l'amministrazione della comunità e parrocchia d'Oneglia, fatto dall'Intendente generale della città e contado di Nizza e Principato d'Oneglia, ed approvato da S.A.R. con suo biglietto del 1702 20 gennaio*
- 1702, 1 aprile *Regolamento per gli archivi, pel Consiglio e per l'elezione degli Uffiziali della comunità di Bossolasco*
- 1716, 18 marzo *Regolamento per l'amministrazione delle città e comunità del Contado di Nizza, e del Principato d'Oneglia, formato d'ordine Regio dall'Intendente*
- 1720, 13 marzo *Istruzione agl'Intendenti delle province di Pinerolo, Saluzzo, Cuneo, Mondovì e Fossano*
- 1723 *Leggi e costituzioni di S.M. Da osservarsi nelle Materie Civili, e Criminali ne' Stati della M.S., tanto di quà, che di là da' Monti e Colli*

- 1725, 5 gennaio *Regie patenti pel regolamento della città di Casale*
- 1725, 6 febbraio *Ordine dell'Intendente di Torino alle comunità della provincia, su diversi punti di pubblica amministrazione, e sui causati*
- 1729 *Leggi e costituzioni di Sua Mestà*
- 1731, 20 dicembre *Regolamento per la comunità di Frugarolo formato dall'intendente della provincia*
- 1733, 20 aprile *Istruzione data dal Generale delle finanze all'Intendente generale del Contado di Nizza, e del Principato d'Oneglia*
- 1733, 29 aprile *Regio editto di S.M. pel buon reggimento delle città e comunità del Piemonte*
- 1733, 22 maggio *Ordine istruttivo dato dall'Ufficio dell'Intendenza di Torino alle città e comunità della provincia per l'esecuzione del R. editto 29 aprile 1733*
- 1736, 21 maggio *Ordine dell'Intendente della provincia di Torino rispetto al quanto disposto il 22 maggio 1733*
- 1737, 30 luglio *Regolamento dato dall'Intendente generale d'Alessandria per l'amministrazione del comune di Trumello*
- 1738, 15 settembre *Instructions à Intendants général et aux Intendants des provinces de Savoie pour l'exécution de l'édit de péréquation et pour l'administration des communes des provinces*
- 1739, 8 gennaio *Règlement et instructions données par l'Intendant général de Savoie aux administrateurs ed Secrétaires des villes, bourgs et paroisses du Duché en exécution de l'édit de la péréquation générale du 15 septembre 1738*

- 1739, 25 giugno *Regolamento per la comunità del Bosco*
- 1741, 20 settembre *Regolamento dato dall'Intendenza generale d'Alessandria per l'amministrazione della città di Mortara*
- 1742, 25 giugno *Istruzione data dal Generale delle finanze agli Intendenti delle province del Piemonte*
- 1743, 18 gennaio *Istruzione per le città, e comunità delle provincie d'Asti e d'Alba. Con regole da tenersi da' Signori Amministratori, e Segretari delle medesime per il buon regolamento di quelle comprensivamente ad alcune particolari loro obbligazioni*
- 1747, 2 giugno *Regie patenti, colle quali si prescrivono alcune regole per la formazione del Consiglio della città di Valenza*
- 1747, 13 luglio *Disposizioni circa l'ufficio del Ragionato, ossia Archivista della città di Valenza*
- 1747, 18 luglio *Disposizioni (...) riguardo al suo archivio ed alle obbligazioni dell'Archivista della città di Valenza*
- 1748, 30 aprile *Regolamento dato dall'Intendente generale della provincia d'Alessandria per l'amministrazione del comune di Gamalero*
- 1749, 11 ottobre *Regolamenti dati dall'Intendente generale della provincia d'Alessandria, e dall'Avvocato fiscale come suo Delegato per l'amministrazione del comune di Castelnovetto*
- 1749, 15 novembre *Regolamento per l'amministrazione del comune di Castelnovetto*
- 1750, 7 marzo *Istruzione data d'ordine di S.M. dal Generale delle finanze agli Intendenti delle province del Piemonte*

- 1750, 30 dicembre *Istruzione per le città e comunità della provincia d'Asti*
- 1755, 7 novembre *Regie patenti colle quali si riduce il Consiglio della città d'Acqui ad un solo Sindaco, e sei Conseglieri, e si danno alcune altre disposizioni per la custodia e per l'inventario delle scritture della stessa città*
- 1762, 15 dicembre *Edit de S.M. portanti réglement pour l'administration économique du Duché d'Aoste*
- 1764, 28 marzo *Regio biglietto diretto all'Intendente di Asti, in data delli 28 marzo 1764, portante alcune disposizioni per l'amministrazione della comunità di Mombercelli, oltre i regolamenti annessi*
- 1767, 8 dicembre *Regie patenti che stabiliscono un nuovo regolamento per l'economica amministrazione della città di Torino*
- 1770 *Leggi e costituzioni di Sua Mestà*
- 1775, 6 giugno *Regie patenti, colle quali S.M. approva l'annesso regolamento per le amministrazioni dei pubblici nelle città, terre e luoghi in Terraferma di quà dai monti*
e Regolamento per le amministrazioni de' pubblici nelle città, borghi e luoghi de' Regi Stati in Terraferma di qua dai monti
- 1775, 1 dicembre *Istruzione data d'ordine Regio dal Generale delle finanze agl'intendenti delle province*
- 1783, 7 ottobre *Réglement de l'administration économique pour le Duché d'Aoste*
- 1798, 10 dicembre *Provvedimento del Governo provvisorio per il temporaneo mantenimento di tutte le leggi fino a quel momento in vigore*

- 1800, 17 febbraio Legge di riorganizzazione dell'amministrazione locale (28 piovoso anno VIII)
- 1814, 21 maggio Regio editto del con il quale dispone il ritorno alle leggi settecentesche e richiama all'osservanza delle norme già in vigore
- 1818, 10 novembre *Regio editto portante una nuova circoscrizione generale delle provincie de' regi stati di terra-ferma*
- 1826, 1 settembre *Istruzione relativa alle principali incumbenze dei Segretari di Comunità rispetto all'Ufficio cui devono attendere* (Circolare dell'Ufficio d'intendenza generale della Divisione e provincia di Cuneo n. 4)
- 1837, 20 giugno *Regie lettere patenti di approvazione del Regolamento per la tenuta dei registri destinati ad accertare lo stato civile*
- 1838, 1 aprile *Istruzione per l'amministrazione dei Comuni*
- 1841, 26 agosto Creazione delle amministrazioni provinciali
- 1842, 25 agosto Regie lettere patenti *colle quali S.M. aumenta il numero delle Intendenze Generali*
- 1842, 31 dicembre *Regie lettere patenti colle quali S.M. regola le attribuzioni degli Intendenti Generali, degli Intendenti, e dei Consigli d'Intendenza, e stabilisce le forme di procedura da seguirsi nelle cause avanti li detti Consigli, e la Regia Camera de' conti, colla tariffa dei dritti per gli atti in essa contemplati*
- 1847, 27 novembre *Regio editto per l'amministrazione dei Comuni e delle Provincie*
- 1848, 4 marzo *Statuto e Legge Fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia* (Statuto albertino)

-
- 1848, 7 ottobre Legge sull'*amministrazione divisionale e comunale*
- 1848, 9 ottobre *Attuazione della Legge sull'Amministrazione Divisionale e Comunale* (Circolare della Regia segreteria di Stato per gli affari dell'interno agli intendenti generali)
- 1853, 23 marzo Legge di riorganizzazione dell'assetto dell'amministrazione centrale del Regno di Sardegna, n. 1483
- 1853, 23 ottobre *Regolamento per l'esecuzione del Titolo Primo della legge 23 marzo 1853 sull'ordinamento dell'Amministrazione Centrale n. 1611*
- 1859, 23 ottobre Decreto sull'ordinamento comunale e provinciale (decreto Rattazzi)

Indice analitico dei nomi significativi di luogo e di persona

Luoghi

Acqui Terme (AL), 35, 53, 125,
130

Alba (CN), 21, 129

Alessandria, 47, 49, 52, 128,
129

Aosta, 6, 7, 8, 18, 21, 27, 28, 29,
31, 74, 91, 130

Asti, 8, 21, 54, 126, 129, 130

Avigliana (TO), 8

Barge (CN), 32, 125

Bene Vagienna (CN), 37, 38, 93,
126, 127

Biella, 8, 22

Bosco Marengo (AL), 32, 47, 129

Bossolasco (CN), 40, 127

Boves (CN), 36, 126

Bricherasio (TO), 33, 125

Buttiglieria d'Asti (AT), 33, 125

Carmagnola (TO), 6

Casale Monferrato (AL), 43, 128

Castelnuovo (PV), 32, 47, 52,
129

Chambéry (Francia), 18

Chieri (TO), 8, 38, 127

Cuneo, 8, 19, 32, 34, 36, 42, 45,
71, 104, 125, 126, 127, 131

Fossano (CN), 8, 42, 45, 127

Frugarolo (AL), 44, 128

Gamalero (AL), 52, 129

Genova, 8

Ivrea (TO), 8

Lagnasco (CN), 32, 37, 126

Mombercelli (AT), 54, 130

Mondovì (CN), 8, 19, 42, 45,
127

Mortara (PV), 32, 49, 129

Nizza (Francia), 8, 18, 39, 41,
45, 127, 128

Novara, 19

Oneglia (IM), 39, 41, 45, 127,
128

Osasco (TO), 33

Piemonte, 6, 7, 18, 23, 24, 26,
27, 31, 45, 51, 57, 70, 74,
91, 128, 129

Pinerolo (TO), 8, 42, 45, 127

Saluzzo (CN), 42, 45, 127

Savoia, 6, 7, 18, 21, 26, 27, 31,
74, 91, 128

Torino, 8, 9, 10, 18, 19, 21, 22,
23, 32, 43, 46, 47, 55, 71,

89, 97, 99, 127, 128, 130

Trumello (PV), 47, 128

Valenza (AL), 50, 51, 129
 Vercelli, 8, 54
 Vigone (TO), 32, 125

Personae

Amoretto, Giovanni Agostino, 39
 Angelucci, Patrizia, 10
 Astengo, Carlo, 79
 Attanasio, Agostino, 85
 Barbero, Alessandro, 23
 Bazzi, Andreina, 88
 Bianchi, Nicomede, 8
 Bonifacio, Baldassarre, 10
 Bonzo, Caterina, 57
 Borelli, Giovanni Battista, 10
 Canonica, Domenico, 18
 Carassi, Marco, 23, 70, 87
 Carretto, Ottaviano, 40
 Cavour, Camillo Benso, 6, 9, 84,
 86, 91
 Cottin, Giacinto, 18
 Crova, 37, 126
 Curletti, Ilaria, 6
 Deila, Antonio, 37, 93, 126
 Duboin, Camillo, 18
 Duboin, Felice Amato, 18
 Ferreri, Vincenzo, 34
 Genta, Enrico, 9, 75, 86
 Gentile, Guido, 10
 Giannini, Amedeo, 87
 Kolega, Alexandra, 5

Levra, Umberto, 9
 Lodolini, Elio, 10
 Melis, Guido, 85
 Michetti, Giovanni, 85
 Montanari, Carlo, 9
 Muzio, Alessandro, 18
 Negro, Flavia, 22
 Ortolano, Francesca, 8
 Pansini, Giuseppe, 5
 Pene Vidari, Gian Savino, 6
 Penzo Doria, Gianni, 85
 Petracchi, Adriana, 8, 9
 Pishedda, Carlo, 6
 Quazza, Guido, 9
 Rattazzi, Urbano, 87, 132
 Remotti, Renzo, 84
 Ricci Massabò, Isabella, 55
 Robotti, Diego, 6, 78, 90
 Rocci, Francesca, 57
 Rocchia, Rosanna, 10, 21, 55
 Santorre di Santarosa, Teodoro, 6,
 9, 86, 91
 Sclopis, Federico, 8
 Sereno, Paola, 9
 Soffietti, Isidoro, 9
 Viora, Mario Enrico 9

SAVOIA

Amedeo VIII, 10, 13, 14, 125
 Carlo III, 14, 125
 Carlo Alberto, 6, 74, 80, 82, 90
 Carlo Emanuele I, 13, 15, 126

- Carlo Emanuele III, 7, 21, 22, 60, 64, 89
Cristiana di Francia, 13, 17, 127
Emanuele Filiberto, 126
Filiberto II, 14, 125
Maria Giovanna Battista Savoia-Nemours, 10, 13, 127
Vittorio Amedeo I, 13, 126
Vittorio Amedeo II, 7, 10, 21, 57, 58
Vittorio Amedeo III, 62
Vittorio Emanuele I, 70
Vittorio Emanuele II, 7, 86, 87

Indice

<i>Prefazione</i>	
di Rosanna Rocca	pag. 3
Norme sabaude per gli archivi dei Comuni	» 5
1. La raccolta Borelli degli «Editti antichi e nuovi de’ Sovrani Principi della Real Casa di Savoia» del 1681	» 10
2. La raccolta Duboin delle «Leggi, editti, manifesti» fino al 1798	» 17
– Disposizioni per il Piemonte	» 22
– Disposizioni per per la Savoia	» 26
– Disposizioni per il ducato d’Aosta	» 28
– Disposizioni locali	» 31
3. Le «Leggi e costituzioni» di Vittorio Amedeo II del 1729	» 57
4. Le «Leggi e costituzioni» di Carlo Emanuele III del 1770 e il «Regolamento per le amministrazioni de’pubblici» del 1775	» 60
5. Il periodo francese e la Restaurazione	» 70
6. La circolare dell’Intendenza generale di Cuneo del 1826	» 71
7. La «Istruzione per l’amministrazione dei Comuni» di Carlo Alberto del 1838	» 74
8. La legge sull’amministrazione divisionale e comunale di Carlo Alberto del 1848	» 80
9. La riorganizzazione dello Stato del 1853	» 84

10. La legge sull'ordinamento comunale e provinciale di Vittorio Emanuele II del 1859	pag. 86
11. Conclusioni	» 89
Appendice A – Disposizioni per gli archivi 1622-1853	» 93
– Ordinamento di costituzione del Notaio Deila in Archivista della comunità di Bene (Bene Vagienna, 10 aprile 1622)	
– Ordine istruttivo dato dall'ufficio dell'Intendenza di Torino alle città e comunità della provincia, per l'esecuzione del Regio editto 29 aprile 1733 (22 maggio 1733)	
– Ordine dell'Intendente della provincia di Torino (21 maggio 1736)	
– Patenti di Sua Maestà de' 6 giugno 1775 di approvazione del regolamento per le amministrazioni de' pubblici nelle città, borghi, e luoghi de' regi stati in terra ferma di qua da' monti	
– Istruzione relativa alle principali incumbenze dei Segretari di Comunità rispetto all'Ufficio cui devono attendere (Circolare dell'Ufficio d'intendenza generale della Divisione e provincia di Cuneo n. 4 del 1° settembre 1826)	
– Attuazione della Legge sull'Amministrazione Divisionale e Comunale (Circolare della Regia segreteria di Stato per gli affari dell'interno agli intendenti generali del 9 ottobre 1848)	
– Regolamento per l'esecuzione del Titolo Primo della legge 23 marzo 1853 sull'ordinamento dell'Amministrazione Centrale (23 ottobre 1853, n. 1611)	
Appendice B – Istruzione per l'amministrazione dei Comuni approvata da Sua Maestà in data 1° aprile 1838	» 111
Indice cronologico delle norme e delle disposizioni	» 125
Indice analitico dei nomi significativi di luogo e di persona	» 133

Finito di stampare
il 10 ottobre 2012
per i tipi de
L'Artistica Savigliano

